



**ITALIA**

**NATIONAL BRIEFING PAPER**

## Data

12/06/2024

## Paese e Partner

Italia – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

## Autori

Giampiero Lupo, Giada Pacifico

## Team di Ricerca

Giampiero Lupo, Giada Pacifico, Davide Carnevali, Marco Velicogna

VALIDITY



FORUM  
Human Rights



pic  
LEGAL CENTER FOR THE PROTECTION  
OF HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT



MENTAL  
HEALTH  
PERSPECTIVES



Sabine Lobnig  
Consulting & Translations e.U.

## Ringraziamenti

Vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno preso parte a questa ricerca. In particolare, ringraziamo i giudici, gli avvocati, gli assistenti sociali, gli psicologi e psicoterapeuti che hanno messo a nostra disposizione le loro competenze, nonché la loro esperienza quotidiana con i minori con disabilità.

## Autori

Giampiero Lupo, Giada Pacifico

## Team di Ricerca

Giampiero Lupo, Giada Pacifico, Davide Carnevali, Marco Velicogna

## Contacts in Italy

ISASI-CNR

Giampiero.lupo@cnr.it

@Dhitec - Strada provinciale Lecce-Monteroni, Km 1,200, 73100 Lecce - Italy

## Contatti del Progetto

Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre

Impact Hub, Milestone Institute

Budapest, Wesselényi utca 17.

1053 Budapest, Hungary

E-mail: [validity@validity.ngo](mailto:validity@validity.ngo)

## Data di pubblicazione

Maggio, 2024

## Grant Information

101097047-LINK



**Co-funded by  
the European Union**

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

# Indice

	<b>Executive summary</b>	<b>5</b>
<b>01</b>	<b>Introduzione</b>	<b>11</b>
<b>02</b>	<b>Obiettivi e Metodologie</b>	<b>14</b>
<b>03</b>	<b>Framework Legislativo Relativo al Sostegno, l'Accessibilità e la Cooperazione Multidisciplinare</b>	<b>16</b>
<b>04</b>	<b>Tecnologie ICT e IA nel Sistema Giudiziario per l'Accesso alla Giustizia e la Cooperazione Internazionale</b>	<b>44</b>
<b>05</b>	<b>Funzionamento Pratico del Sistema di Giustizia Penale</b>	<b>59</b>
<b>06</b>	<b>Esperienze dei Minori nel Sistema di Giustizia Penale</b>	<b>75</b>
<b>07</b>	<b>Conclusioni e Raccomandazioni</b>	<b>84</b>
	<b>Allegato 1: <i>Flyer creato per incentivare la partecipazione dei minori</i></b>	<b>95</b>

# EXECUTIVE SUMMARY

---

L'analisi del caso-studio italiano verte soprattutto sulle opportunità e sulle barriere di accesso alla giustizia dei minori con disabilità. L'indagine descritta deriva dalla combinazione tra la ricerca documentale e l'analisi qualitativa dei dati raccolti attraverso interviste effettuate con professionisti del settore: questa attività ha consentito la raccolta di dati e informazioni relative al quadro giuridico che regola l'accesso alla giustizia dei minori con disabilità, alle tecnologie utilizzate nel sistema di giustizia civile e penale e alle pratiche osservate dagli attori che, a vario titolo, entrano in contatto con queste tipologie di vittime (professionisti della giustizia, associazioni, servizi di supporto, ecc.).

Con riferimento all'analisi del quadro giuridico, vale la pena menzionare i seguenti risultati. L'Italia ha adottato una serie di norme per attuare la disciplina internazionale ed EU (come la direttiva 2012/29/UE). Ad esempio, a causa di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, il Parlamento italiano ha adottato la legge 23 dicembre 2021, n. 238 per conformarsi alla direttiva 2011/93/UE. L'accesso ai diritti è adeguato all'età, alla maturità e alla disabilità della persona: ad esempio, i minori, dal punto di vista giuridico, non hanno la "capacità di agire" – ovvero la capacità di compiere e ricevere atti giuridici idonei ad incidere sulla loro sfera personale o patrimoniale –, salvo che siano stati giudizialmente autorizzati, al compimento del sedicesimo anno, a contrarre matrimonio. Il risultato più importante in questo ambito di interesse è l'assenza di un diverso regime giuridico applicabile al minore con disabilità: il minore, a prescindere dalla sua eventuale disabilità, gode già delle più ampie tutele previste dalla legge. Inoltre, nel procedimento penale italiano non esiste un concetto specifico per riferirsi alla potenziale disabilità di un minore, utilizzando il concetto generico di "vittima particolarmente vulnerabile": il codice di procedura penale (art. 90-quater) prevede che la condizione di particolare vulnerabilità della vittima è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o disabilità psicosociale, anche dal tipo di reato e dalle modalità e dalle circostanze dello stesso. A tale valutazione sono tenuti i soggetti che partecipano al procedimento penale e che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima (giudice, pubblico ministero e polizia giudiziaria). Infine, dalla minore età della vittima derivano alcuni ostacoli alla partecipazione al procedimento penale: ad esempio, ai sensi dell'art. 120 del codice penale, per il minore di anni 14 il diritto di querela è esercitato dal genitore o tutore.

Oggetto di indagine sono stati anche gli accomodamenti procedurali previsti, nel procedimento penale, dal sistema normativo italiano: ai bambini è riconosciuto il più elevato livello di tutela e sostegno, garantito, tra gli altri, attraverso l'"ascolto protetto", ovvero l'esame svolto in tempi e luoghi particolari e con metodi specifici volti ad evitare ogni rischio di vittimizzazione secondaria.

L'analisi ha anche messo in evidenza il ruolo fondamentale di unità/dipartimenti speciali di protezione dell'infanzia, tenuti a perseguire i seguenti obiettivi:

individuazione e segnalazione degli abusi, protezione dalla vittimizzazione, valutazione dei casi e trattamento.

Con riguardo, invece, alla formazione dei professionisti della giustizia, vengono avviati adeguati percorsi di formazione per giudici e pubblici ministeri. Al contrario, la formazione degli avvocati, seppure genericamente obbligatoria, si basa su una scelta discrezionale degli argomenti oggetto di approfondimento: conseguentemente, anche gli avvocati privi di una specifica formazione sulla vittimizzazione di tali soggetti possono assistere vittime vulnerabili.

Con riferimento alla diffusione della tecnologia ICT nel sistema giudiziario italiano, l'analisi ha evidenziato diversi risultati degni di nota. In primo luogo, è emerso uno sviluppo piuttosto avanzato del Processo Civile Online (Processo Civile Telematico, PCT in italiano) che ha permesso la completa digitalizzazione dei flussi documentali relativi alla procedura civile. Questo risultato è particolarmente rilevante, posto che i sistemi di giustizia penale e di giustizia civile entrano spesso in contatto, soprattutto sotto i profili del risarcimento del danno e delle modifiche allo status familiare (relative, ad esempio, alla limitazione o perdita della responsabilità genitoriale e all'affidamento del minore), a seguito della condanna dell'autore del reato. Il sistema di e-justice nel sistema civile italiano è organizzato come una complessa infrastruttura costituita da un Case Management System (CMS) collegato, attraverso diversi punti di accesso, agli attori interni (giudici e personale giudiziario) e esterni (avvocati). Dall'analisi dell'e-justice nel processo penale, invece, è emerso che, nonostante l'emergenza da Covid-19 e la relativa necessità di accelerare la digitalizzazione delle procedure penali abbiano incentivato l'attuazione e l'applicazione immediata del processo penale elettronico, il sistema non è funzionale come il PCT. Il processo penale online (cosiddetto PPT, Processo Penale Telematico) è costituito da un CMS centrale collegato, attraverso diversi punti di accesso, a soggetti interni (giudici e personale giudiziario) e esterni (avvocati). Tuttavia, la presenza nel processo penale di altri attori (come il Pubblico Ministero) moltiplica le esigenze di accesso al CMS centrale e a ciò non corrisponde un adeguato livello di interoperabilità dei diversi sistemi utilizzati da ciascuno di questi attori.

Un altro importante risultato della ricerca riguarda le tecnologie audiovisive. Infatti, è abbastanza diffuso, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, l'uso delle tecnologie audio-visive, migliorate soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19. Numerosi, infine, sono i progetti pilota attuati nei tribunali italiani sulla base dell'applicazione dell'IA e finalizzati a fornire sistemi che, attraverso l'analisi della giurisprudenza, possano prevedere gli esiti di un giudizio.

Le interviste sottoposte agli operatori del sistema giudiziario e ad altre tipologie di professionisti hanno permesso di chiarire non solo lo sviluppo pratico del procedimento penale, ma anche gli ostacoli che i bambini con disabilità incontrano nel parteciparvi, nonché le modalità di ricorso alla tecnologia nella

giustizia. Ciò, ad esempio, ha consentito di investigare l'applicazione pratica degli accomodamenti procedurali previsti nel sistema giudiziario – come l'incidente probatorio – o degli strumenti di videoconferenza, il ruolo dei vari operatori nella valutazione delle esigenze delle vittime e la loro formazione professionale, nonché il ruolo dei servizi sociali nel garantire l'accesso alle misure di tutela predisposte a favore di questa tipologia di vittime.

## **Principali Raccomandazioni**

Attraverso la ricerca documentale e le interviste sono state individuate raccomandazioni e suggerimenti fondamentali per gli scopi del progetto. Tra questi, vale la pena menzionare i seguenti:

- È necessario progettare discipline e pratiche uniformi tra tutti i centri di assistenza alle vittime per promuovere un livello di assistenza di alta qualità in tutto il territorio italiano. A tal fine, è fondamentale incrementare i fondi da destinare alle strutture di assistenza per le vittime (centri contro la violenza, spazi neutri, ecc.).
- È necessario migliorare una comunicazione corretta ed efficace tra i vari attori che cooperano nel sostenere l'accesso alla giustizia dei minori vittime di reati.
- È opportuno migliorare la formazione dei professionisti che entrano in contatto con le vittime minori e le vittime con disabilità.
- In tutte le fasi del processo di sostegno alle vittime (dalla presentazione di una denuncia al procedimento penale), è auspicabile prevedere forme di protezione ad hoc calibrate sulle caratteristiche specifiche della vittima;
- È necessario delineare uno statuto specifico dei diritti delle vittime con disabilità, che spesso hanno esigenze diverse da quelle di altre vittime vulnerabili. Inoltre, è auspicabile acquisire e implementare servizi e tecnologie (come la Comunicazione Aumentativa Alternativa - CAA) per sostenere l'inclusione e l'accesso alla giustizia per i cittadini con disabilità.
- È opportuno consentire ai cittadini l'accesso al sistema italiano di giustizia elettronica, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni relative allo stato dei procedimenti: a questo proposito, è necessario attuare vari servizi di supporto (ad esempio, nelle scuole, nei club ricreativi, ecc. ma anche attraverso strumenti online) per informare le vittime sui loro diritti, sulle modalità di presentazione della denuncia, sull'accesso ai servizi di

supporto dedicati ai bambini e alle vittime con disabilità. È, inoltre, necessario superare le criticità delle banche dati delle forze di polizia e del sistema giudiziario che non consentono di registrare alcune caratteristiche fondamentali delle persone che accedono alla giustizia, tra cui la disabilità.



---

**„DOBBIAMO AI  
NOSTRI BAMBINI – I  
CITTADINI PIÙ  
VULNERABILI DI  
OGNI SOCIETÀ – UNA  
VITA PRIVA DI  
VIOLENZA E PAURA”**

**NELSON MANDELA**

# 01

**INTRODUZIONE**

---

In Italia, l'accesso alla giustizia per i minori vittime e/o vittime con disabilità intellettive o psicosociali è caratterizzato, al contempo, da un elevato livello di tutela e da varie lacune e criticità: questo report nazionale mira ad analizzare i punti di forza e di debolezza del sistema italiano, come sono emersi dalla ricerca documentale e dalle interviste sottoposte ai vari stakeholders.

L'obiettivo di questo report nazionale è triplice: fornire informazioni aggiornate sul quadro giuridico che disciplina l'accesso alla giustizia delle vittime minori e con disabilità; descrivere le prassi sviluppatesi sia nel sistema giudiziario che nei servizi di supporto; analizzare i sistemi ICT in uso nel sistema giudiziario italiano e il loro impatto sul livello di tutela dei minori vittime di reato.

L'analisi del quadro giuridico, delle pratiche e delle tecnologie ICT ha permesso di individuare le peculiarità del sistema italiano in tema di accesso alla giustizia. Vale la pena ricordare, ad esempio, che non tutte le questioni relative alle vittime vengono risolte in ambito penale. Ad esempio, il risarcimento delle vittime per il danno derivante dal reato o i mutamenti dello status familiare derivanti da una decisione assunta all'esito di un procedimento penale (relativa, ad esempio, alla sospensione o alla decadenza dalla responsabilità genitoriale) competono, di regola, al giudice civile. Proprio per questo, è stato opportuno esaminare, sebbene in via residuale, l'impatto che la giustizia elettronica ha avuto anche sulla giustizia civile.

Il quadro giuridico relativo all'accesso delle vittime alla giustizia è descritto nel Capitolo 3, nel quale sono riportati una serie di risultati considerevoli. Innanzitutto, l'età e alcuni tipi di disabilità intellettiva o psicosociale possono incidere sulla capacità della persona di sporgere denuncia: i minori, poiché giuridicamente privi di capacità di agire (ovvero della capacità di compiere e ricevere atti che incidano sulla propria sfera giuridica), non possono presentare autonomamente la querela: per tali soggetti, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. In secondo luogo, i minori godono delle più ampie garanzie previste dal codice di procedura penale e ciò a prescindere dalla loro eventuale disabilità intellettiva o psicosociale. In terzo luogo, la formazione di professionisti assume livelli qualitativi diversi a seconda della categoria considerata: mentre la formazione di giudici e pubblici ministeri sembra essere abbastanza adeguata, la formazione degli avvocati e degli operatori dei servizi sociali presenta alcune lacune, posto che tali soggetti possono scegliere autonomamente il settore della formazione; pertanto, può accadere che non vi sia corrispondenza tra la formazione del professionista e il tipo di problema (legale o sociale) che lo stesso è tenuto ad affrontare e risolvere.

Per quanto riguarda l'applicazione di tecnologie ICT e IA, il Capitolo 4 descrive i tipi di tecnologie che hanno trovato sviluppo nei sistemi di giustizia civile e penale italiani. Il principale risultato conseguito attiene alla considerevole diffusione dell'ICT tra i professionisti della giustizia: nei sistemi di giustizia, sia penale che civile, esiste un solido sistema di gestione dei casi collegato ad utenti interni (personale giudiziario e

giudici) ed esterni (avvocati e consulenti). Tuttavia, l'accesso da parte di utenti esterni alle informazioni contenute nei file archiviati nel Case Management System (CMS) è molto limitato e ciò può influenzare negativamente l'accesso alle informazioni legali anche da parte delle vittime. Un'altra importante area di sviluppo tecnologico è costituita dalla tecnologia video, che può garantire la partecipazione ai procedimenti e alle relative udienze a riparo da potenziali rischi di vittimizzazione secondaria. L'uso della tecnologia video è particolarmente diffuso sia nella giustizia civile che in quella penale. Nel Capitolo 4 sono menzionati anche diversi esempi di pilots di tecnologie IA applicate nel sistema giudiziario per la giustizia predittiva o relative all'applicazione delle tecnologie IVR (Immersive Virtual Reality).

Il Capitolo 5 si concentra sull'utilizzo pratico degli accomodamenti procedurali volti a garantire la partecipazione delle vittime al procedimento penale. Tra questi, meritano particolare attenzione l'incidente probatorio e l'utilizzo di strumenti di videoconferenza. In questo capitolo, inoltre, vengono approfondite le modalità di svolgimento, da parte dei vari operatori, della valutazione delle esigenze di tutela delle vittime, nonché i metodi di scambio di dati e informazioni tra i servizi sociali e i professionisti della giustizia penale.

Il Capitolo 6, combinando i risultati della ricerca documentale e delle interviste sottoposte ai professionisti, esamina le barriere che ostacolano la partecipazione dei minori con disabilità al sistema giudiziario penale. Il capitolo approfondisce anche l'uso delle tecnologie assistive (TA) e della comunicazione aumentata e alternativa (AAC) all'interno del sistema giudiziario, nonché le procedure per l'accesso ai programmi pubblici che sovvenzionano l'acquisto o il noleggio di questi ausili tecnologici.

Nel capitolo conclusivo (Capitolo 7), dopo aver riportato i risultati dello studio, vengono illustrate le best-practices sviluppate in Italia, nonché alcune raccomandazioni utili ai fini del progetto.



# 02

**OBIETTIVI E  
METODOLOGIA**

---

Gli obiettivi del Progetto sono stati realizzati attraverso un approccio metodologico che combina la ricerca documentale alle attività di raccolta dati sul campo.

La ricerca documentale, in particolare, ha riguardato l'individuazione e l'analisi della documentazione (come la legislazione nazionale, le linee di policy, i report ufficiali, i dati statistici pubblici) relativa agli accomodamenti procedurali riconosciuti e utilizzati nel sistema giudiziario penale a favore dei minori con disabilità. Le interviste, invece, hanno permesso di approfondire l'applicazione pratica di tali accomodamenti, il ruolo dei professionisti, le best-practices esistenti e le sfide che il sistema pone.

Il lavoro di analisi sul campo è consistito in 12 interviste semi-strutturate, condotte con i professionisti interessati alla tematica in esame: in particolare, 4 avvocati (2 uomini e 2 donne), 1 giudice (donna) e 1 pubblico ministero (uomo), 4 assistenti sociali (donne) e 2 psicologi (donne). I dati sono stati analizzati mediante tecniche di analisi di tipo testuale-qualitativo.

Nei capitoli successivi verranno illustrati i principali risultati ottenuti tramite la ricerca documentale e l'attività di raccolta dati.

# 03

FRAMEWORK  
LEGISLATIVO  
RELATIVO AL  
SOSTEGNO,  
L'ACCESSIBILITÀ E LA  
COOPERAZIONE  
MULTIDISCIPLINARE

---

## **01 Contesto internazionale di riferimento per i minori con disabilità, vittime di reato**

In Italia, la Direttiva 2012/29/UE – che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – è stata attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha modificato il codice di procedura penale.

In attuazione della Direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, il Governo italiano ha adottato il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 che ha modificato il codice penale, il d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (nonché di Irlanda, Portogallo e Spagna) per il mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE (procedura 2018\_2335), attualmente in stato di "messa in mora" ex art. 258 TFUE. La procedura di infrazione ha ad oggetto l'errato recepimento nel diritto nazionale dei seguenti articoli della Direttiva:

- Art. 2, lett. c), punto iii), relativo all'inclusione, nella definizione di materiale pornografico infantile, anche di materiale che ritrae visivamente una persona che sembra essere un bambino in atteggiamenti sessuali espliciti – reali o simulati – nonché la rappresentazione, per scopi prevalentemente sessuali, degli organi sessuali di una persona che appare come un bambino;
- Art. 9, lett. f), che impone di considerare come circostanza aggravante l'aver messo in pericolo la vita di un bambino, deliberatamente o per negligenza;
- Art. 10, par. 1, relativo alla previsione di misure interdittive da applicare nei confronti dell'autore di reati di pornografia minorile, volte ad impedirgli di avere contatti, diretti e regolari, con minori;
- Art. 11, relativo al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei proventi derivanti dai reati;
- Art. 15, par. 1 e 2, relativo alle condizioni di procedibilità dei reati di pornografia infantile;
- Art. 18, par. 3, relativo all'assistenza, al sostegno e alla protezione dei bambini vittime di reato, anche in caso di dubbio sulla loro minore età;
- Art. 20, par. 3, lett. e), relativo alle modalità di assunzione della testimonianza del bambino nel processo penale.

Per superare la procedura di infrazione, il Parlamento italiano ha emanato la l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice Rosso") e la l. 23 dicembre 2021, n. 238. L'Italia ha

ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) con la l. 27 maggio 1991, n. 176. La Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (UNCEDAW), invece, è stata ratificata dall'Italia con la l. 14 marzo 1985, n. 132. Infine, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (UNCRPD) è stata ratificata con la l. 3 marzo 2009, n. 18.

## **02 Intersezionalità del contesto giuridico nazionale**

### ***Differenze nell'accesso ai diritti in funzione del sesso, della disabilità, dell'età e della maturità del minore***

Nell'ordinamento italiano, l'accesso ai diritti si differenzia in base all'età, alla maturità e alla disabilità della persona. I minori, dal punto di vista giuridico, non hanno la capacità di agire, ovvero la capacità di compiere e ricevere atti giuridici che producono effetti sulla loro sfera personale o patrimoniale; solo alcuni atti giuridici (ad esempio, contratto di lavoro, matrimonio o riconoscimento del figlio naturale) possono essere validamente compiuti dal minore che abbia raggiunto il sedicesimo anno d'età. Inoltre, il minore non gode della capacità di stare in giudizio, necessitando di un rappresentante legale. Per quanto riguarda gli atti illeciti, l'art. 97 c.p. prevede che "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni": il minore che, al momento del reato, non ha ancora 14 anni non può, quindi, essere ritenuto responsabile del reato stesso. L'art. 98 c.p., invece, prevede che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita". La legge, in tal modo, enuncia la presunzione di imputabilità per i bambini di età compresa tra i 14 e i 18 anni. In questo caso, occorrerà provare la capacità di intendere e volere del minore. In mancanza di capacità di intendere e di volere, il minore, pur avendo più di quattordici anni, non potrà essere sottoposto ad un procedimento penale e andrà esente da pena.

I minori sono legalmente rappresentati dai loro genitori, che si prendono cura della loro persona e gestiscono i loro beni. In caso di morte dei genitori, mancato riconoscimento del figlio, sospensione o decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale o minore straniero non accompagnato, si apre la cosiddetta "tutela": il giudice tutelare del tribunale distrettuale in cui il bambino ha la sede principale dei suoi interessi e affari o del luogo della comunità ospitante (nel caso di un minore straniero non accompagnato), nomina un tutore (di solito un avvocato che si occupa principalmente di diritto di famiglia o un parente del bambino). Il tutore è responsabile della gestione degli interessi del minore, sotto la supervisione e il controllo del

giudice tutelare. Il tutore, inoltre, è tenuto a adempiere compiti assai rilevanti, tra i quali: effettuare un inventario dei beni del minore; prendersi cura della sua persona; esercitare la rappresentanza legale del minore. Il tutore svolge queste attività gratuitamente e decade dal suo ufficio quando il minore raggiunge la maggiore età o in caso di gravi inadempimenti.

Il regime giuridico descritto non cambia se il bambino ha anche una disabilità, in quanto il minore – a prescindere dalle sue condizioni psicofisiche – è già garantito con le più ampie tutele previste dalla legge: questo aspetto è emerso anche durante le interviste con i professionisti della giustizia penale.<sup>1</sup>

Differentemente, i maggiorenni e i minorenni emancipati che, versando in condizioni di grave e abituale infermità di mente, sono incapaci di provvedere ai propri interessi, vengono tutelati attraverso l'istituto dell'interdizione (artt. 414 ss. c.c.). Come accade per il minore, tali soggetti compiono e ricevono atti giuridici per il tramite del tutore, loro legale rappresentante; gli interdetti possono stare in giudizio tramite il tutore e, quando compiono atti illeciti, si presumono incapaci di intendere e di volere, fino a prova contraria. L'interdizione è pronunciata con sentenza del tribunale, all'esito di un procedimento durante il quale il giudice accerta l'infermità psicosociale del soggetto con l'assistenza, quando necessario, di un consulente esperto (ad esempio, un medico o uno psichiatra).<sup>2</sup>

I soggetti affetti da patologie psichiche non gravi beneficiano, invece, dell'istituto della inabilitazione (artt. 415 ss. c.c.), che consiste in uno stato simile a quello in cui versa il minore emancipato: in particolare, l'inabilitato può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio, la vendita di un bene mobile) e gli atti personali (come il matrimonio o il testamento); per gli atti di straordinaria amministrazione che potrebbero compromettere gravemente la sua sfera patrimoniale (ad esempio, la vendita di un bene immobile), è necessaria, invece, l'assistenza di un curatore. L'inabilitazione si applica a tutela dei soggetti affetti da malattie psicosociali non gravi, sordomutismo o cecità dalla nascita e viene disposta con sentenza all'esito di un procedimento analogo a quello di interdizione. Tali procedure rientrano nella giurisdizione del giudice civile. Sia nel procedimento di interdizione che in quello di inabilitazione, sono legittimati ad agire:

- Il soggetto, adulto o minorenne emancipato, affetto da una condizione patologica tale da pregiudicare la sua capacità di curare i propri interessi;
- Il coniuge;

---

<sup>1</sup> In particolare, due avvocati intervistati (un uomo con 16 anni di esperienza e una donna con 15 anni di esperienza) hanno confermato l'assenza di differenze, sul piano del regime giuridico, tra minore e minore con disabilità.

<sup>2</sup> La normativa italiana ha dato attuazione all'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce agli Stati membri l'obbligo di garantire alle persone con disabilità un adeguato sostegno nell'esercizio della loro capacità giuridica.

- Il convivente stabile;
- La parte dell'unione civile;
- I parenti entro il quarto grado;
- Gli affini entro il secondo grado;
- Il tutore e il curatore;
- Il pubblico ministero.

Il giudizio si introduce con un ricorso e si sviluppa in più fasi: la fase presidenziale, durante la quale il Presidente del tribunale nomina il giudice istruttore; la fase istruttoria, in cui il giudice acquisisce tutte le informazioni utili ai fini della decisione (in questa fase, è obbligatorio procedere all'esame del destinatario della misura di protezione e il giudice può disporre l'audizione dei parenti del beneficiario o ordinare ulteriori accertamenti medici); la fase decisoria, durante la quale il giudice decide se concedere o non concedere la misura di protezione all'interessato.

Quando la persona, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, trova applicazione l'istituto dell'amministrazione di sostegno: in questo caso, il giudice nomina un amministratore di sostegno, individuando gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario, quelli che devono essere compiuti solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo può compiere in nome e per conto del beneficiario.<sup>3</sup>

### ***Termini giuridici che esprimono le potenziali disabilità di un bambino***

Nell'ordinamento penale italiano non è possibile rinvenire un concetto specifico che esprima la potenziale disabilità di un minore. Nel diritto processuale penale viene utilizzato un concetto generico, ossia quello di "vittima particolarmente vulnerabile": in tal senso, l'art. 90-quater c.p.p. prevede che "la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di

---

<sup>3</sup> L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione – giuridica e culturale – nella tutela dei soggetti più fragili, affiancando agli istituti tradizionali più rigidi (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi meglio adattabile alle specificità delle singole situazioni. L'istituto è disciplinato dagli art. 404 ss. c.c.

discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato". Pertanto, i vari soggetti che partecipano al processo penale e che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima (giudice, pubblico ministero e polizia giudiziaria) devono accertarne l'eventuale vulnerabilità alla luce dei suddetti criteri. La norma, tuttavia, non è esente da criticità: anzitutto, il legislatore nulla dice circa le modalità attraverso le quali i soggetti del processo debbano interpretare, correttamente e coerentemente, i diversi criteri; in secondo luogo, l'art. 90-quater c.p.p. si limita ad elencare singole caratteristiche specifiche (ad esempio, età, stato di infermità o di deficienza psichica), tralasciandone altre (come nazionalità, etnia, genere e specifiche tipologie di disabilità).

Anche il fattore "genere" incide sulle tutele e sulle garanzie riconosciute alla vittima. In Italia, la violenza di genere è un fenomeno estremamente allarmante che colpisce donne di ogni età ed estrazione sociale. Consapevole della preoccupante e costante perpetrazione dei reati di genere, il legislatore italiano è intervenuto, nel corso degli anni, con numerose riforme, che hanno inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati già esistenti, hanno introdotto nuove fattispecie di reato e hanno apportato modifiche procedurali volte a rendere più rapido ed efficiente il procedimento penale, quando avviato per reati suscettibili di recidiva e degenerazione. Le riforme, numerose e molto ampie, hanno coinvolto quasi ogni aspetto del sistema penale e processuale penale: degne di nota sono, ad esempio, la "legge sul femminicidio" e la riforma del "Codice rosso", come ribattezzate dai media. L'ultimo intervento normativo, attuato con la l. 24 novembre 2023, n. 168, merita particolare attenzione, in quanto detta "disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica". La riforma, che coinvolge istituti sostanziali e procedurali, presenta alcuni aspetti che, per la loro importanza, non possono essere trascurati, tra i quali:

- l'estensione dell'ambito applicativo della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore (che consente all'autorità di pubblica sicurezza di intervenire, prima della presentazione della querela, invitando il destinatario della misura a tenere un comportamento conforme alla legge);
- l'accelerazione dei tempi di applicazione delle misure cautelari;
- il rafforzamento dell'applicazione del "braccialetto elettronico", che consente il monitoraggio a distanza dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari o al divieto di avvicinamento alla persona offesa;
- la subordinazione della concessione di alcuni benefici (in particolare, la sospensione condizionale della pena) alla partecipazione e al superamento di specifici percorsi di recupero che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero degli autori di reati di violenza domestica e di genere;

- la specializzazione nella gestione dei processi relativi alla violenza domestica e di genere, attraverso la specifica individuazione dei pubblici ministeri delegati a gestire questa tipologia di casi;
- l'erogazione di una formazione adeguata ed omogenea a favore degli operatori che, a vario titolo, entrano in contatto con donne vittime di violenza;
- la semplificazione delle procedure di indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti;
- l'introduzione dell'indennizzo provvisorio e anticipato a favore delle vittime.

***Ostacoli che i minori con disabilità – soprattutto intellettive e/o psicosociali – incontrano nel denunciare reati e partecipare ai procedimenti penali***

Uno dei principali ostacoli che il minore incontra nel denunciare un reato è posto dall'art. 120 c.p., il quale stabilisce che “per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato”. Dalle interviste sono emerse anche altre barriere.<sup>4</sup> Come affermato dai professionisti della giustizia penale intervistati, una delle principali sfide che si pone quando un minore accede al sistema giudiziario riguarda proprio l'acquisizione della denuncia-querela.<sup>5</sup> Questo perché il bambino, soprattutto quando affetto da disabilità intellettive e/o psicosociali, deve necessariamente affidarsi alla collaborazione di altri soggetti adulti (familiari, insegnanti, conoscenti, servizi sociali): questa difficoltà, particolarmente avvertita quando il reato si consuma in ambito familiare, diminuisce all'aumentare dell'età e dell'emancipazione del bambino. Inoltre, i bambini spesso non sanno a chi rivolgersi, temono le conseguenze derivanti dalla loro denuncia e, soprattutto quando subiscono reati di violenza domestica o familiare, sono ostacolati dallo stesso autore

---

<sup>4</sup> Un avvocato intervistato ha dichiarato: “Un'ulteriore sfida di natura personale che la vittima deve affrontare è rappresentata dalla vergogna. Essa è sovente la ragione per la quale il minore non denuncia tali crimini, non comprendendo appieno la riprovevolezza di taluni atti ed è lo strumento su cui l'agente fa leva affinché il delitto resti impunito. Nel minore con disabilità, invece, alla vergogna si accompagna l'incapacità di essere spesso creduto e la difficoltà dello stesso di riuscire a raccontare quanto accaduto”.

<sup>5</sup> Questo aspetto è emerso chiaramente durante l'intervista resa da un pubblico ministero, che ha dichiarato: “ La sfida principale è senz'altro quella di acquisire notizia dei reati di cui siano vittima minorenni, specialmente laddove portatori di disabilità, proprio per la maggiore difficoltà che questi hanno nel denunciare le condotte di cui sono vittime, dovendo far affidamento il più delle volte sulla collaborazione di maggiorenti (familiari, insegnanti, conoscenti, servizi sociali). Tale difficoltà è sicuramente maggiore allorché i reati avvengono in ambito familiare, mentre diminuisce all'aumentare dell'età e dell'emancipazione dei minori”.

della condotta criminosa.<sup>6</sup> Quando la relazione tra autore e vittima del reato è particolarmente forte (è il caso, ad esempio, del bambino vittima di un reato perpetrato dal genitore), il minore spesso non riesce ad acquisire consapevolezza della illiceità della condotta subita, considerandola addirittura normale; ciò è dovuto anche al fatto che il bambino, dipendendo – soprattutto emotivamente – dall'autore del reato, nutre nei confronti di quest'ultimo sentimenti di affetto e istinti protettivi. Chiaramente, queste difficoltà aumentano esponenzialmente quando il bambino è affetto da disabilità intellettive o psicosociali, necessitando il più delle volte dell'intermediazione di altri soggetti che lo comprendano o lo aiutino a denunciare il reato. Un altro ostacolo che il bambino incontra è rappresentato dalla paura di non essere creduto: l'adulto, infatti, è spesso portato a nutrire sospetti nei confronti della versione dei fatti offerta dal minore, ritenendolo immaturo o facilmente suggestionabile, anche a causa delle sue capacità – linguistiche e cognitive – non ancora pienamente sviluppate.<sup>7</sup>

Come riferito da alcuni professionisti della giustizia penale nel corso delle interviste, uno dei principali strumenti processuali volti a superare tali ostacoli e a garantire al minore un più agevole accesso alla giustizia è rappresentato dalla procedibilità d'ufficio di alcuni reati quando commessi in danno di un minore (ad esempio, violenza sessuale o atti persecutori): ciò consente di avviare un procedimento penale anche in assenza di querela.<sup>8</sup>

### ***Soluzioni per i casi di conflitti di interesse tra minore e legale rappresentante***

La rappresentanza del minore nei procedimenti penali è regolata dall'art. 121 c.p. e dagli artt. 90 e 77 c.p.p., i quali dettano un principio generale secondo cui la rappresentanza del minore spetta ai genitori. Quando i genitori sono assenti o quando sono in conflitto di interessi con il minore, il giudice nomina un curatore speciale (solitamente un avvocato). A norma dell'art. 121 c.p. "se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la

---

<sup>6</sup> Una psicologa e psicoterapeuta intervistata ha riferito: "il principale ostacolo che impedisce al bambino di denunciare il reato è spesso costituito dalla paura del pregiudizio: il bambino che vive queste situazioni viene spesso etichettato dalla società e dalla famiglia stessa, soprattutto quando il reato viene commesso in ambito domestico".

<sup>7</sup> Uno degli avvocati intervistati (una donna con 6 anni di esperienza) ha dichiarato: "La principale difficoltà che impedisce al bambino di denunciare il reato è la reticenza, la paura di non essere capito, la paura del dopo, la paura di non essere sostenuto dalla famiglia. Questo innesta nel bambino una situazione di frustrazione".

<sup>8</sup> Questo accomodamento procedurale è stato evidenziato, nel corso dell'intervista, da un pubblico ministero (uomo con 6 anni di esperienza) che ha riferito: "Lo strumento strettamente processuale finalizzato a garantire ai minori l'accesso alla giustizia è costituito dalla procedibilità d'ufficio dei reati che li offendano, anche qualora tali reati siano normalmente procedibili a querela di parte (ad es. violenza sessuale, atti persecutori ecc.). Ciò consente, infatti, di procedere per tali reati comunque se ne acquisisca notizia, anche in mancanza di un'istanza di punizione da parte del minore stesso o di chi ne abbia la tutela. Diversamente, laddove i reati restino procedibili a querela di parte, i minori che abbiano già compiuto 14 anni possono sporgere denuncia/querela autonomamente; gli infraquattordicenni hanno necessità che siano i genitori o altri maggiorenni che ne abbiano la rappresentanza (familiari, tutori, ecc.) a sporgere querela per essi, con tutti i limiti e le difficoltà che da ciò derivano".

rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trova con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale". Ai sensi dell'art. 90 c.p.p., il curatore speciale può esercitare altre facoltà e diritti del bambino: ad esempio, può presentare memorie o elementi di prova, nominare un consulente di parte od opporsi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Come emerso durante le interviste, soprattutto nei casi di conflitto di interesse è necessario garantire servizi adeguati a garanzia delle famiglie e del bambino: è il caso, ad esempio, dei cosiddetti "Spazi Neutri", luoghi protetti creati per sostenere e incoraggiare la conservazione del rapporto tra il bambino e il genitore in situazioni in cui lo stesso è stato compromesso da eventi familiari (come separazioni, divorzi o altre difficoltà); in questi luoghi, le famiglie possono incontrarsi in presenza di esperti competenti (di solito psicologi e assistenti sociali), tenuti a mediare i conflitti e ad aiutare i genitori a stabilire una corretta relazione con il bambino.<sup>9</sup> Il funzionamento di questi servizi (sanitari e sociali), pur essendo fondamentale per risolvere i conflitti tra bambini e genitori, è ostacolato dalla mancanza di fondi economici adeguati. Lo Spazio Neutro si rivolge soprattutto ai bambini i cui genitori stanno attraversando fasi di conflitto tali da imporre l'interruzione dell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, o ai bambini i cui genitori sono destinatari di provvedimenti che limitano i contatti con i figli per gravi motivi (ad esempio, maltrattamenti, situazioni di abbandono o violenza domestica).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lo Spazio Neutro è accessibile esclusivamente su decreto del tribunale per i minorenni, ordinanza o decreto del tribunale ordinario, ordinanza del giudice tutelare o segnalazione dei servizi sociali territoriali; di regola, il giudice stabilisce anche la durata e la frequenza periodica delle riunioni. In ogni caso, questi vanno verificati compatibilmente con le esigenze della struttura di Spazio Neutro e con la crescita del rapporto affettivo tra il minore e l'adulto.

<sup>10</sup> L'importanza dello Spazio Neutro è stata evidenziata, durante le interviste, da una psicologa e psicoterapeuta (donna con 21 anni di esperienza), esperta in psicologia forense e disabilità.

## **03 Disciplina nazionale relativa alle informazioni, gli accomodamenti procedurali ed al supporto ai minori con disabilità vittime di reato**

### **03.1 Valutazione individuale**

Questa sezione illustra brevemente le procedure di valutazione dei bisogni delle vittime di reato. In Italia, le vittime minorenni – con o senza disabilità intellettive o psicosociali – partecipano a quella che viene generalmente definita “procedura penale ordinaria”, regolata dal codice di procedura penale e dalle leggi complementari. Quando indagato o imputato, il minore partecipa al “processo penale minorile”, disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 ed al quale si applicano i diritti, le garanzie e le tutele previste dal codice di procedura penale. Esaminata la disciplina generale delle valutazioni dei bisogni della vittima, verranno poi analizzate questioni specifiche, raccomandazioni e buone pratiche sviluppatesi in Italia.

#### ***Obbligo di effettuare una valutazione individuale della condizione di particolare vulnerabilità della vittima***

I soggetti che partecipano al processo penale ed entrano in contatto con la vittima (giudice, pubblico ministero e polizia giudiziaria) devono accertare se la stessa versi in una condizione di particolare vulnerabilità, alla luce dei criteri di cui all'art. 90-quater c.p.p.: la norma enuncia sia criteri soggettivi relativi alle caratteristiche personali della vittima (età, infermità, dipendenza economica, emotiva o psicologica dall'autore del reato), sia criteri oggettivi che attengono al reato (reato commesso con violenza, odio razziale, in contesti di criminalità organizzata, terrorismo o tratta di esseri umani o a fini di discriminazione). L'elenco non è esaustivo e la valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando tutti gli indicatori sintomatici della condizione vulnerabile della vittima. Accertata tale condizione, trovano applicazione molteplici istituti e accomodamenti procedurali volti a impedire l'esposizione della persona offesa a rischi di vittimizzazione secondaria. In alcuni casi, alcune di queste garanzie procedurali trovano applicazione a favore della vittima del reato, indipendentemente dalla sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità. È il caso, ad esempio, dell'incidente probatorio: l'art. 392, comma 1 bis, c.p.p. prevede che nei procedimenti per particolari tipi di reati (maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di esseri umani, violenza sessuale, atti sessuali con un minore, corruzione di un minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minori e stalking), il pubblico ministero – anche su richiesta della persona offesa –, e l'indagato possano richiedere che l'assunzione delle dichiarazioni della persona offesa – sia essa un adulto o un minore – avvenga in sede di incidente probatorio.

Per effettuare correttamente la valutazione sulla condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono coinvolgere esperti in psicologia o psichiatria. La successione cronologica tra la valutazione della condizione di vulnerabilità della vittima e l'attuazione delle garanzie procedurali previste a suo favore non è rigidamente predeterminata, ma varia a seconda delle circostanze concrete: tale valutazione, ad esempio, può essere effettuata dalla polizia giudiziaria che riceve la denuncia; successivamente, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero potrà richiedere che si proceda all'esame della vittima vulnerabile con le forme dell'incidente probatorio. Questa valutazione, tuttavia, si estende per tutta la durata del procedimento: di conseguenza, una volta accertata la condizione di vulnerabilità, la persona offesa beneficerà delle misure procedurali specificamente previste dal c.p.p. per l'intero procedimento penale.

Con riferimento alle misure di protezione esterne al processo, l'art. 8 della Direttiva 29/2012/UE impone agli Stati membri la predisposizione di strumenti e azioni che, concretamente e in modo specifico, indirizzino le persone offese ai centri di assistenza alle vittime, generici o specifici. A questo proposito, l'art. 90-bis, punto p), c.p.p. impone ai vari soggetti processuali l'obbligo di fornire alla persona offesa le informazioni relative alle strutture sanitarie, alle case di accoglienza, ai centri anti-violenza e alle case-rifugio esistenti sul territorio.

La norma, quindi, fa riferimento alle seguenti specifiche strutture:

- Strutture sanitarie, alle quali si possono indirizzare le vittime di reati lesivi dell'integrità fisica;
- Case famiglia: si tratta di strutture destinate all'accoglienza di bambini, persone con disabilità, anziani, adulti in difficoltà, persone con malattie croniche (come l'AIDS) e problemi psicologici;
- Centri anti-violenza, che accolgono le vittime di violenza di genere e i minori, offrendo aiuto immediato attraverso colloqui con personale specializzato composto da assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati civilisti e penalisti (di regola con formazione specifica sul tema della violenza di genere e iscritti all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato);<sup>11</sup> sebbene i centri anti-violenza siano pensati principalmente per le donne vittime di violenza domestica o di genere, anche in Italia esistono centri anti-violenza

---

<sup>11</sup> È interessante analizzare l'impegno finanziario profuso dai governi italiani negli ultimi decenni nell'attuazione di un efficace sistema anti-violenza. Questo sistema è gestito, attraverso piani nazionali triennali e finanziamenti annuali per centri anti-violenza e case rifugio, dal Dipartimento per le Pari Opportunità. In Italia, dall'entrata in vigore della l. 119/2013 (c.d. "legge sul femminicidio") al 2023, le risorse economiche stanziate annualmente per prevenire e contrastare la violenza sono aumentate del 156%. I dati relativi all'ultimo anno, invece, sono drammatici: l'organizzazione indipendente Action ha evidenziato come l'attuale governo abbia tagliato circa il 70% dei fondi per la prevenzione della violenza di genere nel corso dell'ultimo anno. Le interviste hanno denunciato anche una drastica riduzione dei fondi per il finanziamento dei centri anti-violenza, con conseguente chiusura di molte di queste strutture. Tra queste, va menzionato il centro anti-violenza "Crisalide" di Brindisi.

aperti a tutte le vittime di abusi e violenza, senza distinzioni sulla base del genere, dell'età o della condizione sociale o culturale: è il caso, ad esempio, dei centri anti violenza "Perseo" di Milano,<sup>12</sup> "Ankyra" di Milano,<sup>13</sup> "Oltre il genere" di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);<sup>14</sup>

- Case rifugio, che offrono, alla vittima e ai suoi figli, alloggio (per un periodo che va da tre giorni a sei mesi, prorogabile per altri sei mesi se la donna ha più di tre figli o se è destinataria di misure speciali di protezione), sicurezza e protezione sociale. Le case rifugio possono anche offrire servizi di consulenza legale, psicologica, sostegno economico, istruzione per i bambini e progetti per il reinserimento nel mondo del lavoro. Se dopo sei mesi (eventualmente prorogati) vi è la necessità di ulteriore assistenza, la donna e i suoi figli vengono affidati a una struttura di secondo livello (casa rifugio ad indirizzo segreto): in questo caso, la permanenza prolungata nella struttura permette alla vittima di essere coinvolta in un progetto individualizzato di emancipazione dalla violenza. Il team di accoglienza (composto da assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali, psicoterapeuti e avvocati specializzati in diritto di famiglia) struttura una rete stabile che mira a reinserire, in modo permanente, la vittima vulnerabile nel contesto sociale e lavorativo e a sostenere il bambino a livello scolastico, offrendo assistenza psicologica per ovviare a rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta.

In Italia, pertanto, i centri di assistenza alle vittime possono essere di diverse tipologie e avere differenti strutture: pubbliche o private, volontarie o professionali. È, inoltre, possibile operare una distinzione tra centri di assistenza alle vittime generiche e centri di assistenza alle vittime specializzati: i primi forniscono assistenza e sostegno giuridico, sociale ed emotivo a tutte le vittime di reato; i secondi (che comprendono le strutture sanitarie specializzate, le case di accoglienza, le case rifugio e i centri anti-violenza), forniscono assistenza, alloggio e protezione alle vittime di particolari reati (tra i quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni, ecc.). I centri di assistenza per le vittime generiche possono essere organizzati e gestiti direttamente da strutture pubbliche (enti locali, comuni, strutture sanitarie pubbliche) o da strutture private (in particolare, associazioni del terzo settore). In ogni caso, solitamente si sviluppano forme di collaborazione tra strutture pubbliche e private, talvolta coinvolgendo anche centri di ricerca e università.

---

<sup>12</sup> Il sito ufficiale di questa associazione è disponibile al seguente link, consultato in data 11 giugno 2024: <https://associazioneperseo.it>

<sup>13</sup> Per consultare il sito ufficiale del centro anti violenza: <http://www.ankyra.eu> (consultato in data 11 giugno 2024)

<sup>14</sup> Il sito ufficiale di questo centro anti violenza è consultabile al seguente link: <https://www.laviolenzanonhasesso.com> (consultato l'ultima volta in data 11 giugno 2024)

### ***Obbligo giuridico di identificare le esigenze della vittima minorenni e ruolo dei servizi di sostegno***

Come accennato, l'art. 90-quater c.p.p. prevede l'obbligo di accertare l'eventuale condizione di particolare vulnerabilità della vittima (si veda la sezione precedente). In caso di vittima vulnerabile, si rende necessario il coinvolgimento dei servizi di supporto (si vedano gli esempi riportati nel paragrafo precedente) e si applicano gli accomodamenti procedurali previsti dal c.p.p. (si veda la sezione successiva). Il legislatore, tuttavia, non disciplina analiticamente le modalità di svolgimento di questo tipo di accertamento, limitandosi a dettare alcune regole generali: il pubblico ministero (durante le indagini preliminari), la polizia giudiziaria (quando riceve la denuncia-querela o quando è delegata dal pubblico ministero ad assumere le sommarie informazioni della persona offesa) e il giudice (durante il processo) formulano le proprie valutazioni con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile,<sup>15</sup> tenuto a relazionare sulla condizione psicologica della persona offesa.

La polizia giudiziaria – dinanzi alla quale può essere presentata la denuncia-querela – è un importante punto di riferimento per la vittima, fungendo da ponte tra la procura e gli altri soggetti che si prendono cura della persona offesa (ad esempio, il tutore del minore e gli assistenti sociali). In alcuni casi, se viene attuato un solido lavoro sinergico tra i vari attori, il pubblico ministero potrebbe anche entrare in contatto direttamente con gli altri soggetti vicini al minore, senza la mediazione della polizia (ad esempio, potrebbe accadere che il pubblico ministero contatti telefonicamente un assistente sociale con cui collabora da anni). In fase processuale, invece, il giudice solitamente entra in contatto con il minore in sede di incidente probatorio (che può svolgersi in fase di indagini o durante l'udienza preliminare). Conseguentemente, il giudice del dibattimento, di regola, si limiterà a leggere il verbale delle dichiarazioni già rese dalla vittima, che solo in caso di necessità verrà nuovamente esaminata. Anche la polizia può assumere sommarie informazioni dal minore, avvalendosi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero: si applicano, quindi – a maggior ragione –, le stesse garanzie riconosciute quando le dichiarazioni sono rese al PM. Le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria vengono, poi, trasmesse al pubblico ministero e inserite nel relativo fascicolo.

Il quadro descritto sembra entrare in attrito con l'art. 22 della Direttiva 29/2012/UE, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure

---

<sup>15</sup> L'art. 362, comma 1 bis, c.p.p. impone al PM, quando deve assumere informazioni da persone minori, di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. L'esperto può essere nominato perito o consulente tecnico: ciò varia a seconda che lo stesso venga nominato d'ufficio dal giudice o su richiesta di parte.

speciali nel corso del procedimento penale, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Il sistema italiano, invece, contempla, nelle diverse fasi procedurali, valutazioni multiple. In particolare, durante le indagini preliminari, vengono effettuate le seguenti valutazioni: 1) accertamento della vulnerabilità (art. 90-quater c.p.p.), 2) valutazione per determinare la necessità di ricorrere all'istituto dell'incidente probatorio (artt. 392 e 398 c.p.p.), 3) valutazione delle misure per prevenire intimidazioni o ritorsioni (art. 362, comma 1-bis, c.p.p.). In secondo luogo, in fase dibattimentale, viene valutata l'applicazione delle modalità protette nello svolgimento dell'esame incrociato (art. 498 c.p.p.).

Una norma fondamentale è contenuta nell'art. 609-decies c.p., a norma del quale quando si procede per reati particolarmente gravi (come, ad esempio, la violenza sessuale o la pornografia minorile) commessi contro un bambino – o per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore – il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. La presente comunicazione è anche volta all'adozione dei provvedimenti civili riguardo ai figli, di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di allontanamento dalla casa familiare del genitore maltrattante.

In ogni stato e grado del procedimento viene garantita l'assistenza emotiva e psicologica del bambino attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore (quando i genitori sono assenti o sono in conflitto di interessi con il figlio) nonché di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del sostegno alle vittime, iscritti in un elenco specifico. In ogni caso, al bambino è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

### ***Accomodamenti procedurali adeguati ad età e genere nell'ordinamento giuridico nazionale***

L'ordinamento italiano, fino a poco tempo fa, non prevedeva una definizione generale di "accomodamento ragionevole" conforme all'art. 2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Con la l. 22 dicembre 2021, n. 227, il Parlamento ha delegato il Governo a introdurre una definizione di "accomodamento ragionevole". I due decreti attuativi sono stati approvati, in via preliminare, il 3 novembre del 2023.

Inoltre, manca una definizione normativa del concetto di "accomodamento procedurale", pur essendo numerosi, nel sistema di giustizia penale, gli istituti la cui applicazione è subordinata all'età della vittima o alla valutazione della sua condizione di particolare vulnerabilità (deducibile anche dalla sua eventuale disabilità intellettiva o psicosociale).

In particolare, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del bambino e l'autenticità delle sue dichiarazioni, l'esame del testimone minorenni avviene, di regola, in sede di incidente probatorio e, quindi, durante la fase di indagine o durante l'udienza preliminare (senza la necessità di attendere l'udienza dibattimentale).

L'incidente probatorio, disciplinato dagli art. 392-398 c.p.p., trova frequente applicazione pratica: può essere richiesto<sup>16</sup> dal pubblico ministero o dall'indagato/imputato nei casi elencati nell'art. 392 c.p.p.;<sup>17</sup> la persona offesa, invece, non può avanzare richiesta di incidente probatorio ma può solo sollecitare la richiesta del pubblico ministero, che comunque non è tenuto a darvi seguito.<sup>18</sup> Il giudice delle indagini preliminari o il giudice dell'udienza preliminare - a seconda della fase procedurale in cui viene presentata la richiesta - decide se disporre o meno l'incidente probatorio: se accoglie la richiesta, fissa la data dell'udienza in cui le prove saranno assunte e la comunica alle parti. Nei procedimenti per reati particolarmente gravi (già elencati e relativi a maltrattamenti familiari, pornografia, violenza sessuale, ecc.), se tra le persone interessate all'assunzione della prova vi sono minorenni, il giudice stabilisce anche il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela della persona lo rendono necessario o opportuno.

Questo istituto ha un'importanza significativa, apprezzabile alla luce della struttura del processo penale italiano che si compone di tre fasi: le indagini preliminari, durante le quali il pubblico ministero svolge gli atti investigativi, di solito in segreto; l'udienza preliminare, che ha una funzione di "filtro", impedendo la continuazione del processo quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna; il dibattimento, durante il quale vengono assunte le prove

---

<sup>16</sup> Art. 393 c.p.p.

<sup>17</sup> In particolare, il pubblico ministero e l'indagato/imputato possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- all'esame delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. e all'esame dei testimoni di giustizia;
- al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dall'art. 392, comma 1, lett. a) e b), c.p.p.;
- a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento;
- all'assunzione della testimonianza del minore o della persona offesa maggiorenne nei procedimenti per particolari categorie di reati (elencati nella sezione 03 del Capitolo 3 – Obbligo di effettuare una valutazione individuale della condizione di particolare vulnerabilità della vittima);
- all'assunzione della testimonianza della persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità;
- a una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224 bis c.p.p. (ad esempio, prelievo di mucosa dal cavo orale per la determinazione del profilo del DNA).

<sup>18</sup> Art. 394 c.p.p.

(inclusa la testimonianza) nel contraddittorio. In condizioni normali, pertanto, la persona offesa dovrebbe essere ascoltata durante la terza fase, che potrebbe aver luogo anche a distanza di molto tempo dal reato, a causa dell'eccessiva durata dei processi penali in Italia. Alla luce di ciò, quindi, l'assunzione delle dichiarazioni del minore durante le indagini o l'udienza preliminare ha un'evidente funzione garantista, in quanto impedisce che il minore, a distanza di anni e magari dopo aver superato il trauma subito, possa essere costretto a riviverlo in dibattimento: vengono, quindi, drasticamente ridotti i rischi di vittimizzazione secondaria. Inoltre, l'esame del bambino ha luogo attraverso il cosiddetto "ascolto protetto", in quanto avviene in tempi e luoghi particolari e con metodi specifici volti ad evitare il rischio di traumatizzazione e di vittimizzazione secondaria. Per questo motivo, sebbene il codice preveda che l'esame debba essere condotto dal presidente con l'ausilio di un membro della famiglia del bambino o di un esperto in psicologia infantile, nella pratica è lo psicologo a formulare le domande e a condurre l'esame del minore (questo aspetto, già oggetto di una conoscenza personale maturata attraverso la partecipazione ad ascolti protetti, è emerso anche durante le interviste) <sup>19</sup>.

Il coinvolgimento dell'esperto nel processo penale è disciplinato da varie norme. Anzitutto, l'art. 196 c.p.p. prevede che ogni persona (quindi anche il minore o la persona con disabilità intellettuali o psicosociali) abbia la capacità di testimoniare; tuttavia, quando è necessario verificare l'idoneità fisica e mentale del soggetto a rendere la testimonianza, il giudice, anche d'ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. In questi casi, l'esperto è coinvolto nel procedimento penale – attraverso gli istituti della perizia o della consulenza tecnica, a seconda dei casi – per valutare la personalità del minore, il suo sviluppo psichico ed evolutivo, eventuali alterazioni cognitive e affettive, nonché il grado di adesione alla realtà. Le interviste condotte con i professionisti della giustizia penale hanno confermato l'applicazione costante di questa procedura nella pratica. <sup>20</sup>

L'art. 351 c.p.p. prevede che, nei procedimenti per reati particolarmente violenti (violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, pornografia minorile, ecc.), la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minorenni, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità: come emerso durante i colloqui, nella pratica accade che la polizia giudiziaria, anche su indicazione orale del pubblico ministero, nomini l'ausiliario prontamente reperibile, soprattutto nei casi in cui è necessario procedere d'urgenza e il pubblico ministero non ha il tempo di assegnare

---

<sup>19</sup> Lo hanno confermato due avvocati intervistati ed un esperto spesso nominato perito consulente tecnico d'ufficio.

<sup>20</sup> Per ulteriori approfondimenti su questo aspetto, si segnala Capri, S. (2011). La valutazione del minore nelle perizie in ipotesi di abuso sessuale, visionabile al seguente link: <https://aipgitalia.org/wp-content/uploads/2008/09/Capri-P.-La-valutazione-del-minore-nelle-perizie-in-ipotesi-di-abuso-sessuale.pdf> (consultato in data 11 giugno 2024).

formalmente l'incarico all'esperto; in quest'ottica, è buona prassi che la procura predisponga, d'intesa con i comuni e le associazioni professionali competenti, turni di reperibilità anche per questi professionisti, da diffondere alle forze dell'ordine e alle strutture sanitarie locali.

In ogni caso, la polizia giudiziaria assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con l'indagato e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. Obblighi identici sono previsti anche per il pubblico ministero (art. 362 c.p.p.) e per il difensore (art. 391-bis c.p.p.).

Un'ulteriore misura di protezione è rappresentata dalla circostanza che il minore, di regola, viene ascoltato in un luogo diverso dal tribunale (ad es. in strutture specializzate di assistenza o presso la sua abitazione). Se ascoltato nella struttura di specializzata assistenza, il bambino viene esaminato in una stanza dotata di un vetro specchio unidirezionale con impianto citofonico e un sistema di registrazione video: mentre lo psicologo è all'interno della stanza con il bambino, gli altri soggetti processuali (giudice, pubblico ministero, avvocati) sono al di là dello specchio e possono intervenire comunicando le domande all'esperto che le tradurrà poi al bambino in un linguaggio comprensibile e appropriato alla sua età e alle sue condizioni psicologiche. Inoltre, le dichiarazioni del bambino sono documentate con mezzi di registrazione fonografica o audiovisiva: ciò non solo consente un'osservazione accurata dell'esame, ma soprattutto permette di evitare che il bambino venga sottoposto a esami ripetuti e a un rinnovato stress.<sup>21</sup>

Ove il giudice reputi il minore sufficientemente maturo e ritenga che l'esame diretto non possa nuocere alla sua serenità, dispone la continuazione dell'esame nelle forme ordinarie. La polizia giudiziaria e il pubblico ministero, invece, sono sempre tenuti a sentire il minore con l'ausilio di un esperto.

Quanto agli accomodamenti procedurali relativi al genere<sup>22</sup> e alla disabilità, come accennato, nel procedimento penale italiano queste categorie di soggetti sono unificate sotto la comune etichetta di "vittima in condizioni di particolare vulnerabilità"

---

<sup>21</sup> Il nuovo art. 357, comma 3 ter, c.p.p. (introdotto dalla c.d. "Riforma Cartabia"), prevede esplicitamente che "le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico o sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto".

A seguito delle novità procedurali introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia", è ora consentita anche la partecipazione a distanza alle udienze, disciplinata dai nuovi art. 133 e 133 ter c.p.p.: oggi, sia in udienza preliminare (art. 422, comma 2, c.p.p.) che in dibattimento (art. 496, comma 2 bis, c.p.p. – ma anche nell'udienza del giudizio abbreviato, art. 441, comma 1, c.p.p. che rinvia all'art. 422 c.p.p.), il giudice, quando una particolare disposizione di legge lo preveda o quando le parti acconsentano, può disporre che l'assunzione della testimonianza avvenga "a distanza".

<sup>22</sup> Per le questioni relative al genere, si rinvia alla sezione 02 del Capitolo 3 (Termini giuridici che esprimono le potenziali disabilità di un bambino).

(art. 90-quarter c.p.p.), cui si applicano le garanzie già analizzate, sia durante le indagini preliminari<sup>23</sup> che nel corso del processo.<sup>24</sup>

Non c'è, quindi, alcuna specificazione tra i diritti dei minori, delle donne o delle persone con disabilità, essendo questi soggetti accomunati, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, da un'identica condizione di fragilità: questo aspetto è stato confermato anche nel corso delle interviste.<sup>25</sup> Tuttavia, una specificazione opera in altri settori dell'ordinamento giuridico, come il diritto del lavoro.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ad esempio, il diritto di ricevere le informazioni di cui all'art. 90 bis c.p.p., l'incidente probatorio, il diritto di rendere dichiarazioni al pubblico ministero (art. 362 c.p.p.) e alla polizia giudiziaria (art. 351, comma 1 ter, c.p.p.) in presenza di un esperto.

<sup>24</sup> Ad esempio, il diritto di non rendere la propria testimonianza più di una volta, se non strettamente necessario, lo svolgimento dell'udienza "a porte chiuse" – senza la presenza del pubblico – quando la persona offesa è un minore (art. 472, comma 3 bis, c.p.p.), lo svolgimento dell'esame del minore da parte del presidente, con l'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (Art. 498, comma 4, c.p.p.).

<sup>25</sup> Questo aspetto è stato confermato dagli avvocati intervistati.

<sup>26</sup> Si pensi, ad esempio, alla l. 1° marzo 2006, n. 67, che detta "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni": questa legge promuove la piena attuazione dei principi di pari opportunità e di parità di trattamento per le persone con disabilità, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. In quest'ottica, la legge fornisce una definizione di "discriminazione" per le persone con disabilità valida in ogni contesto di vita (non solo nel luogo di lavoro) e riconosce, oltre alla tutela giudiziaria contro le discriminazioni relative all'accesso e alle condizioni di lavoro, una tutela giudiziaria contro qualsiasi discriminazione dovuta alla disabilità: questo tipo di azione è soggetto alla disciplina generale del "rito sommario di cognizione". Di conseguenza, l'azione deve essere esercitata davanti al tribunale monocratico del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio; inoltre, sono legittimate agire a supporto della vittima di discriminazione con disabilità anche le associazioni individuate con uno specifico decreto interministeriale.

## 03.2 Informazione e Coordinamento

### *Informazioni sugli accomodamenti procedurali*

Durante il procedimento penale, il giudice (nel processo o durante l'incidente probatorio), il pubblico ministero (durante le indagini preliminari), la polizia giudiziaria (quando riceve la denuncia o quando è delegata dal pubblico ministero ad assumere le sommarie informazioni della persona offesa) e il difensore (quando compie un atto che rientra nelle indagini difensive), fin dal loro primo contatto con la persona offesa, sono tenuti ad informarla dei suoi diritti, come previsti dal codice di procedura penale. Le modalità attraverso cui queste informazioni vengono in concreto fornite variano a seconda delle effettive esigenze di tutela della vittima, eventualmente in condizione di particolare vulnerabilità. Di regola, le informazioni vengono fornite per iscritto e la vittima riceve un documento che elenca i suoi diritti e le sue facoltà.<sup>27</sup> Tuttavia, l'eventuale condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa può incidere sulle modalità attraverso cui le vengono fornite tali informazioni. Ad esempio, ove si debba procedere all'assunzione delle dichiarazioni di un minore prossimo ai diciotto anni (il c.d. "giovane adulto"), il giudice, prima di procedere all'esame, lo informa sullo svolgimento dell'udienza e sui suoi diritti e garanzie, eventualmente con l'ausilio di un esperto (ad esempio, uno psicologo), al fine di facilitare la comprensione da parte del minore delle informazioni fornite; se, invece, il minore è un bambino, sarà l'esperto (psicologo, psicoterapeuta, psichiatra, ecc...) a porgli le domande, anche utilizzando metodi alternativi: ad esempio, potrà chiedergli di fare dei disegni. In ogni caso, come emerso nel corso delle interviste,<sup>28</sup> molto è lasciato alla sensibilità dei soggetti coinvolti, mancando una regolamentazione che disciplini le modalità di condivisione delle informazioni con il minore. Ciò può dirsi anche per gli utenti di TA (Tecnologie Assistive) e CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), per i quali il codice non prevede particolari metodi informativi ad hoc.

È opportuno ricordare l'importanza di un dialogo costante tra sistema giudiziario e servizi sociali: questi ultimi, infatti, sono chiamati ad integrare le conoscenze del giudice attraverso relazioni periodiche. Ad esempio, ove si proceda per reati consumati in ambito domestico (come la violenza dei genitori in danno del figlio), il bambino è affidato ai servizi sociali che dovrebbero riferire periodicamente al giudice su vari aspetti, come il rendimento scolastico del minore, il suo impegno in attività ricreative e il suo equilibrio psicologico. Talvolta, tuttavia, accade che i servizi sociali non relazionino o relazionino in modo errato, creando ritardi o storture nel processo. Pertanto, nell'interesse del minore, è necessario che tutte le parti coinvolte nel

---

<sup>27</sup> Per un esempio di documento contenente i diritti e le facoltà della vittima, si prega di consultare il fac-simile predisposto dalla Procura di Savona e disponibile al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

<https://procura-savona.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Artt.%2090%20bis%20e%20153%20bis%20c.p.p.%20Avvisi%20alla%20persona%20offesa%20e%20al%20querelante.pdf>

<sup>28</sup> Questo aspetto è stato evidenziato da alcuni avvocati intervistati.

processo svolgano, correttamente e tempestivamente, le attività loro demandante. La conoscenza degli accomodamenti procedurali può certamente essere facilitata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, come Internet. Questi metodi, tuttavia, non possono sostituire le tradizionali modalità di divulgazione: a questo proposito, durante le interviste è emerso che la condivisione delle informazioni tramite Internet richiede una capacità di ricerca, selezione e comprensione che spesso la vittima (soprattutto quando minorenni e/o con disabilità intellettive) non possiede.<sup>29</sup>

### ***Informazioni sui propri diritti fornite alle vittime minorenni***

Il codice di procedura penale non fornisce un'elencazione specifica delle informazioni che devono essere fornite alla vittima minorenne ma riporta, in via generale nell'art. 90- bis c.p.p., le informazioni da fornire a tutte le vittime. In particolare, alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- Alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto di avere conoscenza della data, del luogo del processo e dell'imputazione e, ove costituita parte civile,<sup>30</sup> al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- All'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche

---

<sup>29</sup> La mancanza di queste competenze è stata evidenziata, nel corso delle interviste, da due avvocati (un uomo con 16 anni di esperienza e una donna con 15 anni di esperienza). Un terzo avvocato (una donna con 6 anni di esperienza), invece, ha riferito: "Le tecnologie possono essere estremamente utili per le vittime nonché per i minori con disabilità. Il punto è accompagnarli nel corretto utilizzo delle stesse. Gli sviluppi recenti testimoniano la grande capacità del minore di essere tecnologicamente all'avanguardia, ma la giustizia elettronica deve saper funzionare nell'ottica dell'accessibilità, evolutività e continuità all'interno dello stesso sistema giustizia". Un pubblico ministero intervistato (un uomo con 6 anni di esperienza) ha dichiarato: "Le tecnologie possono sicuramente rendere il sistema giudiziario più accessibile e inclusivo per le vittime minorenni e con disabilità. Sostengono l'accesso alla giustizia come ad esempio, i mezzi quali i numeri verdi (es. telefono azzurro), che ultimamente sono dotati anche di servizi di messaggistica istantanea che connettono subito il minore con esperti. Questi inquadrano la vicenda, la classificano e la rappresentano alle autorità competenti con la necessaria urgenza, permettendo l'avvio delle indagini e l'eventuale adozione di provvedimenti urgenti anche in casi in cui il minore non abbia l'ausilio di adulti a sé vicini. I sistemi di video collegamento, inoltre, possono aiutare a rendere l'esperienza giudiziale meno stressante, permettendo l'ascolto a distanza dei minori e evitando il contatto con ambienti non confortevoli e stressanti. A volte però c'è il rischio che tali strumenti possano incidere sulla percezione che il magistrato, o comunque chi conduce l'ascolto, ha del minore, rendendo talvolta più difficile instaurare con lo stesso un contatto personale, nonché coglierne il linguaggio non verbale e le emozioni e, in definitiva, condurre un'audizione proficua e correttamente valutabile. Occorre pertanto ponderare l'esigenza di facilitare la partecipazione del minore con quella di valutarne scrupolosamente l'apporto cognitivo al procedimento".

<sup>30</sup> Nel processo penale italiano, la persona offesa (ovvero la persona che ha subito un danno in conseguenza della commissione del reato) può intervenire nel processo, chiedendo il risarcimento del danno subito. L'intervento della persona offesa nel processo penale si realizza attraverso il deposito di un atto denominato "costituzione di parte civile", che consente l'innesto di un processo civile (finalizzato al risarcimento del danno) nel processo penale (volto ad accertare la responsabilità penale dell'imputato).

dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato e qualificato;

- Alla facoltà di ricevere comunicazioni dello stato del procedimento;<sup>31</sup>
- Alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- Alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- Alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento;
- Alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- Ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- Alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- Alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- Alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- Alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- Alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela, ove possibile;
- Al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, comporta la rimessione tacita di querela;
- Alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- Alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

---

<sup>31</sup> Ciascuna delle informazioni indicate nell'art. 90 bis c.p.p. deve essere fornita in un linguaggio comprensibile alla vittima, adeguato alla sua età e al suo eventuale stato di vulnerabilità.

- Alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- Al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto di eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

### ***Accessibilità delle informazioni per i minori con disabilità***

Le informazioni indicate nell'art. 90 bis c.p.p. devono essere fornite dai professionisti della giustizia penale (giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria e difensore) alle vittime in un linguaggio a loro comprensibile. Il codice, tuttavia, non regola in modo specifico attraverso quali modalità queste informazioni debbano essere fornite ai minori con disabilità. Pertanto, contrariamente alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), le informazioni vengono conosciute dai minori con disabilità soprattutto per tramite del loro difensore. Questo perché l'art. 90 c.p.p. prevede che la persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti per mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 12 c.p.<sup>32</sup>

### ***Obbligo di fornire le informazioni al minore e ai suoi rappresentanti***

Quando si assumono le dichiarazioni di un minore (con o senza disabilità), un ruolo fondamentale è svolto dal giudice: l'art. 498, comma 4, c.p.p.<sup>33</sup> affida al giudice il compito di condurre l'esame del minore, cosicché la fonte di prova vulnerabile abbia come interlocutore un soggetto imparziale, privo di un interesse personale nel processo. Il ruolo di "garante" si esplica attraverso due modalità: da un lato, il giudice deve svolgere un'attività preliminare all'esame del testimone – che si sostanzia essenzialmente in alcuni avvertimenti – funzionale a far comprendere al soggetto il proprio ruolo processuale; dall'altra, è tenuto a monitorare il rispetto delle regole che disciplinano l'audizione del minore, garantendo un'interazione pacifica tra quest'ultimo e i suoi interlocutori. Inoltre, al fine di tutelare il minore – che è un soggetto con una personalità ancora in fase di sviluppo e, quindi, per definizione in una condizione di fragilità – e i soggetti vulnerabili in generale, trovano applicazione

---

<sup>32</sup> L'art. 120 c.p.p. prevede che "per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore": sul punto, confrontare la sezione 02.3 del Capitolo 3.

<sup>33</sup> L'art. 498, comma 4, c.p.p. prevede che "L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente sulla base di domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame".

anche gli accomodamenti procedurali previsti nell'art. 498, 4-bis, 4-ter e 4-quater c.p.p.

In particolare, l'art. 498, comma 4-bis c.p.p. prevede che gli accomodamenti procedurali previsti dall'art. 398, comma-5 bis c.p.p.<sup>34</sup> si applicano se una parte lo richiede o se il presidente lo ritiene necessario.

Il comma 4-ter prevede che nei procedimenti per uno dei gravi reati elencati,<sup>35</sup> l'esame della vittima minorenni ovvero maggiorenne inferma di mente,<sup>36</sup> viene effettuato, su richiesta sua o del difensore, in una stanza protetta, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Infine, il comma 4-quarter prevede che, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fanno richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.

---

<sup>34</sup> Questi metodi sono stati analiticamente descritti nel Capitolo 5 – Funzionamento pratico degli accomodamenti procedurali.

<sup>35</sup> Maltrattamenti in famiglia, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e vendita di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori.

<sup>36</sup> Originariamente, la legge limitava questa garanzia solo ai minori di sedici anni. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione e, con la sentenza n. 63 del 2005, ha stabilito che, attese le esigenze di protezione della personalità particolarmente fragile della persona affetta da disturbi mentali, è necessario che le garanzie previste dagli artt. 398, comma 5 bis e 498, comma 4 ter c.p.p., siano estese anche agli adulti in questa condizione. In particolare, la Corte sostiene che "Rendere la testimonianza in un procedimento penale, nell'ambito dell'esame incrociato, su fatti e circostanze legate all'intimità della persona e connesse a ipotesi di violenza subita, è sempre un'esperienza difficile e psicologicamente gravosa: se poi chi è chiamato a testimoniare è una persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta a influenze esterne e condizionamenti, e meno in grado di controllare questo tipo di situazione, ciò può tradursi in un'esperienza altamente traumatica e dannosa per la personalità. D'altra parte, l'adozione, in questi casi, di speciali metodi "protetti" di assunzione della prova, per quanto riguarda il luogo, l'ambiente, il tempo, l'assistenza di persone che il testimone conosce o di esperti, così come le modalità concrete di procedere con l'esame, non solo non è in contrasto con altre esigenze specifiche del processo, ma, al contrario, aiuta anche a garantire la genuinità della prova stessa, che è suscettibile di essere compromessa se la testimonianza venisse raccolta nel modo ordinario".

### **03.3 Unità/Dipartimenti speciali per la protezione dell'infanzia**

#### ***Ruolo delle unità/dipartimenti speciali per la protezione dell'infanzia***

I professionisti della tutela dell'infanzia svolgono, nel sistema di giustizia penale, molteplici ruoli, occupandosi principalmente delle seguenti attività: individuazione, segnalazione, protezione, valutazione e trattamento.

I servizi locali (servizi sociali, educatori, operatori sanitari, etc.), quando individuano nell'ambiente familiare una situazione di pregiudizio o di pericolo – attuale o potenziale – per il minore, hanno la possibilità di allontanare immediatamente il bambino e collocarlo in un luogo sicuro, secondo quanto previsto dall'art. 403 c.c. L'operatore del servizio locale, quando – pur in assenza di un pericolo grave o di un rischio elevato – rileva una situazione di abuso, violenza o maltrattamenti nei confronti del bambino, è tenuto ad effettuare una segnalazione ai servizi sociali territorialmente competenti. Successivamente, l'operatore collaborerà con i servizi sociali per predisporre interventi integrati adeguati al bambino e alla sua famiglia. Ciò consente di mobilitare le risorse a favore della famiglia e del minore e di denunciare l'eventuale commissione di reati. I servizi sociali, infatti, possono individuare quegli eventi – o quegli indicatori sintomatici di futuri eventi gravi – che impongono una denuncia all'autorità giudiziaria competente. Gli operatori dei servizi locali, in quanto "incaricati di pubblico servizio", sono, infatti, tenuti a presentare denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

La segnalazione al Tribunale per i Minorenni attiva un processo di protezione del bambino perché consente all'autorità giudiziaria di imporre ai servizi territoriali competenti e alla polizia giudiziaria lo svolgimento di un'indagine iniziale (legale, sociale e psicologica) e l'adozione di misure urgenti per la tutela del bambino (come, ad esempio, la rimozione temporanea dalla famiglia con collocamento presso una famiglia affidataria o, se ciò non è possibile, presso una comunità). A partire da questo momento, il servizio sociale comunale (individuato sulla base di competenze diverse e costituito da centri di neuropsichiatria infantile, centri di consulenza familiare e da dipartimenti di salute mentale presso le ASL) è responsabile del controllo e della protezione del bambino.

Nei casi di violenza da parte dei genitori, i servizi sociali, considerate le esigenze legali e psicologiche del minore, effettuano una valutazione diagnostica delle relazioni familiari e una valutazione prognostica circa la recuperabilità, da parte dell'adulto coinvolto nel procedimento penale, della capacità genitoriale. Nonostante abbia una componente clinica (essendo svolta dallo psicologo del consultorio familiare), questa valutazione non ha obiettivi terapeutici, mirando a verificare se il genitore maltrattante è ben predisposto ad accettare l'aiuto offerto e ad assumersi la responsabilità per il danno causato al bambino. La valutazione della vittima minorenni, invece, mira a chiarirne lo status psicologico e si sviluppa su tre livelli: 1)

valutazione delle condizioni del bambino; 2) valutazione del contesto affettivo di riferimento; 3) valutazione del contesto sociale e familiare. Al termine di questa valutazione, il servizio sociale predisporrà un percorso di trattamento per il bambino e la famiglia. In caso di prognosi positiva, il trattamento includerà sia interventi mirati al bambino (tra cui supporto psicologico, affidamento intrafamiliare, ecc...), sia interventi mirati ai genitori (tra cui consulenza di sostegno genitoriale e vari tipi di welfare e sostegno sociale). Ciò al fine di consentire, da un lato, l'elaborazione del trauma subito da parte del bambino e, dall'altro, la riparazione delle relazioni familiari. In caso di prognosi negativa, invece, il trattamento mirerà alla sostituzione dei riferimenti genitoriali, attivando anche un processo di sostegno nell'elaborazione della perdita subita.

Oltre ai servizi sociali, vi sono numerose ONG che operano sul territorio italiano per il supporto dei minorenni vittime di reato. Tra queste, è possibile menzionare: CAF (Centro Aiuto Minori e Famiglie), Dalla Parte dei Minori, Associazione Prometeo, etc.<sup>37</sup>. Alcuni sforzi sono stati compiuti anche per l'implementazione di modelli già esistenti: ad esempio, Defence for Children Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile e il Ministero della Giustizia, sta lavorando su un progetto relativo all'applicazione del Modello Barnahus in Italia. Alcuni progetti hanno riguardato anche il modello MARAC: ad esempio, tenuto conto del significativo numero di donne vittime di violenza nell'area del Trentino, la Provincia autonoma di Trento ha condotto studi approfonditi – anche di stampo legale – volti a predisporre efficienti interventi di sostegno e a verificare l'applicabilità in Italia dell'esperienza MARAC.

### ***Autorità competente***

I servizi di assistenza sono forniti e amministrati dai comuni, in conformità con la Costituzione Italiana. In particolare, i singoli comuni sono responsabili della pianificazione e dell'attuazione dei servizi sociali locali, della fornitura di sussidi economici e del controllo della loro qualità. Nei comuni di grandi dimensioni, l'assistenza sociale è gestita in modo associato, attraverso la creazione di accordi o consorzi tra comuni, comunità montane e autorità sanitarie locali. La competenza legislativa in materia di servizi sociali spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 117 Cost., nel rispetto della determinazione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni.

---

<sup>37</sup> I siti ufficiali di queste associazioni sono disponibili ai seguenti link (consultati in data 11 giugno 2024): <https://www.associazionecaf.org/>; <https://www.associazioneprometeo.org/>; <https://www.dallapartedeiminori.org/chi-siamo>

## **03.4 Formazione dei professionisti**

### ***Formazione dei professionisti sulle vittime vulnerabili***

Non tutti i professionisti del sistema giudiziario ricevono una formazione adeguata. Per ciò che riguarda la magistratura, la Scuola Superiore della Magistratura (SSM) si occupa della formazione sia dei pubblici ministeri che dei giudici. Sin dalla sua istituzione (2012), la Scuola ha prestato particolare attenzione alle vittime vulnerabili, dedicando a temi strettamente correlati (come la violenza di genere, i reati sessuali, i crimini d'odio, ecc.) numerosi corsi nell'ambito della c.d. "formazione permanente", volta all'aggiornamento periodico dei magistrati. Vale la pena menzionare, ad esempio, il corso "Il diritto dei soggetti vulnerabili", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura nell'anno 2021: il corso mirava a migliorare i metodi per garantire il dovuto coordinamento tra le varie autorità (pubblici ministeri, giudici penali, civili, minorili e della giurisdizione volontaria), assicurando la necessaria preparazione dei magistrati nel rapportarsi con vittime vulnerabili. Particolare attenzione è, poi, riservata alla specializzazione dei pubblici ministeri: nella maggior parte delle procure italiane è stato istituito il "Pool Fasce Deboli", composto da un gruppo di pubblici ministeri specializzati, scelti per la loro attitudine ed esperienza, che si occupano principalmente di reati di violenza contro donne, bambini e persone vulnerabili. La formazione è prevista anche per il personale di polizia giudiziaria, al fine di creare un sistema integrato di attività operative volto a rafforzare la protezione delle donne, dei bambini e di altre vittime vulnerabili. Con riferimento alle forze di polizia, l'art. 5 della l. 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetta "Codice rosso") ha previsto l'attivazione, da parte degli istituti di formazione delle varie forze di polizia, di corsi specifici obbligatori per il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria. Ad esempio, nel dicembre 2023, un corso di formazione avanzata sulla violenza domestica e di genere e contro le vittime vulnerabili è stato organizzato dalla Prefettura e dalla Procura della Repubblica di Benevento. Le interviste ai vari operatori processuali – inclusi gli esperti che collaborano, in qualità di consulenti o periti, con la magistratura e la polizia giudiziaria – hanno confermato l'efficacia della formazione di questi professionisti.<sup>38</sup>

Diversa è la formazione degli avvocati, i quali hanno l'obbligo di aggiornare, in modo continuativo e costante, le proprie competenze professionali, al fine di garantire la

---

<sup>38</sup> La maggior parte degli intervistati (in particolare, gli esperti che collaborano, in qualità di consulenti o periti, con la magistratura e la polizia) ha confermato l'adeguata formazione di questi soggetti. In particolare, una psicologa e psicoterapeuta intervistata (donna con 21 anni di esperienza) ha riferito di essere stata spesso nominata come ausiliaria di polizia giudiziaria, perito o consulente tecnico e, riguardo alla formazione dei professionisti del settore giudiziario, ha dichiarato: "Nella mia esperienza ho sempre incontrato persone competenti e adeguatamente formate. Polizia giudiziaria e magistrati, anche se non sono psicologi, sono molto attenti alla tutela dei minori, mostrando una particolare sensibilità nei loro confronti". Due avvocati (un uomo con 16 anni di esperienza e una donna con 15 anni di esperienza), invece, hanno dichiarato di non essere soddisfatti della formazione dei magistrati. Un pubblico ministero (un uomo con 6 anni di esperienza) ha riferito: "Sicuramente può annoverarsi tra le buone pratiche che consentirebbero di offrire una migliore esperienza giudiziale ai minori con disabilità, la formazione di personale specializzato, che coniughi le conoscenze giuridiche e procedurali con la sensibilità e le conoscenze essenziali per l'ascolto di minori con disabilità".

qualità del servizio reso nell'interesse del cliente e dell'amministrazione della giustizia. L'attività di aggiornamento si svolge attraverso la partecipazione a corsi, seminari e conferenze (ad esempio, incontri su orientamenti giurisprudenziali; seminari su aggiornamenti normativi; tavole rotonde su argomenti giuridici o casi giurisprudenziali). Tuttavia, vige il principio della libertà di formazione: l'avvocato ha il diritto di scegliere liberamente il settore in cui formarsi, senza che ciò gli impedisca di prestare la propria attività anche nell'ambito di settori differenti. Di conseguenza, come emerso durante le interviste, non è scontato che un avvocato che assiste una vittima vulnerabile sia adeguatamente preparato, poiché può accadere che abbia scelto di formarsi in un settore differente.<sup>39</sup> Questo segna un'importante differenza tra il difensore di una vittima minorenni e il difensore di un indagato/imputato minorenni: il difensore d'ufficio di un indagato/imputato minorenni (nominato in assenza di nomina del difensore di fiducia) è selezionato tra gli avvocati iscritti in un elenco specifico, per accedere al quale è necessario aver acquisito una specifica preparazione in materia di diritto minorile, attraverso la partecipazione a corsi di formazione sul diritto minorile e sulle problematiche legate all'età evolutiva.

Quanto alla formazione dei professionisti che si occupano specificamente di violenza di genere, vale la pena menzionare la recente l. 24 novembre 2023, n. 168, che ha dettato "disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza di genere", prevedendo la necessaria formazione, adeguata ed omogenea, degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza. In particolare, l'art. 6 della legge – rubricato "Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" - prevede: "In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica [40], sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predisporre apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia

---

<sup>39</sup> Uno degli avvocati intervistati (un uomo con 6 anni di esperienza) ha affermato: "Spesso i colleghi decidono di occuparsi di diritto di famiglia proprio perché i casi giudiziari che interessano l'ambiente domestico sono, statisticamente e drammaticamente, tra i più frequenti. Potrebbero, quindi, non essere esperti del settore. Noi abbiamo l'obbligo di formazione solo su materie giuridiche generiche, ma interfacciarsi con bambini e, più in generale, con soggetti con disabilità richiederebbe anche competenze aggiuntive, magari psicologiche o pedagogiche".

<sup>40</sup> Maggiori informazioni sull'Osservatorio sono disponibili al seguente link, consultato in data 11 giugno 2024: <https://ovg.giustizia.it/>

della Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

### **Formazione delle agenzie/autorità coinvolte nella tutela dei minori, delle persone con disabilità e/o dei minori con disabilità**

Anche gli assistenti sociali sono soggetti agli stessi obblighi di formazione continua previsti per gli avvocati. Questi obblighi costituiscono per il professionista del servizio sociale una responsabilità verso le persone e la comunità, nonché uno strumento per contribuire alla realizzazione e alla protezione degli interessi generali legati all'esercizio della professione. Le seguenti attività sono utili ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi: a) frequenza di corsi, seminari, convegni e conferenze; b) attività di formazione sul campo; c) formazione attiva attraverso l'impegno in processi di teorizzazione, produzione di conoscenze e competenze inerenti all'esercizio della professione; d) attività di ricerca; e) attività di divulgazione. Tuttavia, emergono gli stessi limiti già riscontrati nella formazione degli avvocati, poiché le attività di formazione sono liberamente scelte dal singolo professionista.

# 04

**TECNOLOGIE ICT E IA  
NEL SISTEMA  
GIUDIZIARIO PER  
L'ACCESSO ALLA  
GIUSTIZIA E LA  
COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

---

Questa sezione descrive l'applicazione delle tecnologie ICT nel sistema giudiziario italiano. La ricerca documentale e la raccolta di dati aggiuntivi tramite interviste hanno permesso di fornire informazioni approfondite sui sistemi in uso nel sistema giudiziario civile e penale, sull'uso di tecnologie di videoconferenza e sui progetti pilota relativi all'applicazione dell'IA sviluppati in Italia che potrebbero avere un impatto sull'accesso alla giustizia delle vittime di reato.

## **01 Lo sviluppo dell'e-justice in Italia**

### **01.1 Tecnologia in uso nella giustizia civile da parte dei professionisti della giustizia, del personale di cancelleria e dei servizi di supporto dedicati ai minori**

Nella giustizia civile italiana, con l'introduzione del Processo Civile Telematico (PCT), il fascicolo processuale è ormai quasi interamente dematerializzato. Il processo di aumento graduale dei depositi digitali, nel tempo è stato notevolmente accelerato dall'espansione del regime obbligatorio durante l'emergenza Covid-19. Al momento, tutti gli attori coinvolti nei procedimenti civili (avvocati, personale di cancelleria, giudici) <sup>41</sup> devono gestire elettronicamente i fascicoli e i documenti del procedimento civile. <sup>42</sup> Ciò riguarda tutti i tipi di procedimenti civili, inclusi quelli amministrativi e tributari. Con l'introduzione del PCT, tutti i documenti ufficiali e gli atti del procedimento, sia quelli prodotti dalle parti che quelli prodotti dal personale di cancelleria o dai giudici, sono redatti, firmati, conservati e archiviati, per la loro estrazione e consultazione, in formato digitale. Sono inoltre trasmessi dalle parti all'ufficio giudiziario e dall'ufficio giudiziario alle altre amministrazioni e viceversa, tramite flussi digitali. Anche le notifiche tra le parti del procedimento sono trasmesse digitalmente. Il PCT non ha quindi previsto un cambiamento radicale nelle procedure civili tradizionali, ma la digitalizzazione di tutti gli scambi documentali e delle procedure.

L'introduzione del PCT è stata supportata dalla redazione e approvazione di modifiche normative con l'obiettivo di legittimare l'uso dei mezzi digitali in tutte le fasi del procedimento civile. Il D.P.R. 13 febbraio 2011, n. 123, ha regolamentato l'uso degli strumenti informatici nei processi civili, nei processi amministrativi e nei processi davanti alla Corte dei Conti, ammettendo la redazione, comunicazione e notifica degli atti giudiziari per via telematica tramite il PCT.

---

<sup>41</sup> Il sistema PCT può essere utilizzato solo da avvocati, personale di cancelleria e giudici. Per l'accessibilità ai sistemi di giustizia elettronica da parte di altri attori, come minori o titolari della responsabilità genitoriale, si veda sotto in questa sezione.

<sup>42</sup> Durante l'emergenza COVID-19, l'uso massiccio del PCT (Processo Civile Telematico) e dei sistemi informatici è diventato necessario a causa della ridotta accessibilità degli uffici giudiziari dovuta ai vari piani di emergenza adottati dal governo italiano. D'Alessandro, E. (2020). Il giudizio civile "telematico" di legittimità ai tempi del COVID-19. GIUSTIZIA INSIEME, 1-12. Dalmotto, E. (2020). La fine anticipata della seconda fase e la ripresa dei processi dopo il COVID-19. IL CASO, 27(27 giugno 2020), 1-15.

Dopo una fase iniziale di sperimentazione in alcuni tribunali, il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e il d.l. 24 giugno 2014, n. 90<sup>43</sup> hanno introdotto l'obbligo di deposito digitale dei documenti del processo civile. Questo è stato accompagnato dall'implementazione dei registri elettronici dei tribunali che ricevono, gestiscono e archiviano i fascicoli elettronici e dalla completa dematerializzazione dei fascicoli cartacei nella giustizia civile. Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. 179/2012, introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, ha esteso dal 30 giugno 2015 l'obbligo di depositare digitalmente gli atti ufficiali relativi al processo anche nei procedimenti davanti alle corti d'appello.

Il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, ha stabilito le regole che disciplinano le tecnologie utilizzate nel PCT, delegando l'indicazione delle specifiche tecniche alla Direzione Generale Per I Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA).

I registri civili dei tribunali (Case Management System, CMS) sono i pilastri del PCT. I registri ricevono i depositi di soggetti autorizzati interni ed esterni, gestiscono le comunicazioni/notifiche del registro e costituiscono il repository documentale per ogni fascicolo elettronico di ciascun procedimento. I registri sono denominati SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale – utilizzato dalle sezioni civili, del lavoro e di volontaria giurisdizione) e SIECIC (Sistema Informativo Esecuzioni Civili e Concorsuali – per i processi di esecuzione mobiliare e immobiliare, pre-fallimentari e fallimentari) e costituiscono il fulcro indispensabile del procedimento civile telematico.

Attraverso i sistemi SICID o SIECIC, il personale di cancelleria riceve i documenti delle parti, rilascia copie degli atti del processo, gestisce i documenti depositati presso la cancelleria, monitora le attività del processo, redige i verbali delle udienze, invia comunicazioni e notifiche. Inoltre, il personale di cancelleria ha il compito di archiviare il fascicolo nel database della cancelleria, inserendo le informazioni richieste dal sistema.

Il CMS italiano per i processi civili consente la connessione al sistema sia agli utenti interni al sistema giudiziario (come i giudici), sia agli utenti esterni (come gli avvocati), con diverse funzionalità per ciascun tipo di utente. Una parte limitata di informazioni che derivano dai dati memorizzati nel CMS è disponibile anche ai cittadini (v. *infra*).<sup>44</sup>

I magistrati sono collegati al PCT attraverso la Consolle del Magistrato. La consolle consente ai giudici di avere accesso diretto al registro elettronico che memorizza i fascicoli elettronici di ciascun procedimento giudiziario. La Consolle del Magistrato è

---

<sup>43</sup> L'art. 16 bis d.l. 179/2012, modificato dal d.l. 90/2014, prevede l'obbligo, nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione, di depositare telematicamente i seguenti documenti: a) tutti gli atti processuali e documenti provenienti dagli avvocati precedentemente nominati nella causa (con l'eccezione quindi degli atti introduttivi della causa); b) gli atti e i documenti del consulente tecnico della causa; c) gli atti e i documenti relativi ai procedimenti di insolvenza; d) gli atti e i documenti relativi alle procedure esecutive; e) tutti i documenti relativi alle ingiunzioni di pagamento.

<sup>44</sup> Uffici giudiziari, punti di accesso, consultazione pubblica dei registri, consultazione pubblica dei registri della Corte di Cassazione, servizi online dei giudici di pace, portale delle procedure di insolvenza, piattaforma di e-learning, portale per il pagamento delle spese giudiziarie.

un'applicazione Java ed è l'unico programma che consente ai giudici e ai cancellieri di gestire il Processo Civile Telematico (PCT). Tramite questo sistema, il giudice, da un lato, ha una visione di tutto il suo fascicolo e delle informazioni e dati di ciascun procedimento presenti nei registri, dall'altro, ha la possibilità di redigere atti (tramite MS Windows Word), di firmarli digitalmente e di inviarli alla cancelleria per la loro pubblicazione nel fascicolo elettronico. Inoltre, la Consolle permette al giudice di svolgere ricerche giurisprudenziali e di esaminare i fascicoli visualizzati da altri giudici. Le ricerche giurisprudenziali includono la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana e le sentenze della CEDU (tramite i servizi ItalgIure).<sup>45</sup> La redazione dei provvedimenti è facilitata dalla possibilità di preparare e utilizzare modelli (template) che sfruttano i dati presenti nei registri. In alcuni tribunali, il sistema PCT consente l'assegnazione automatica delle nuove cause in base a criteri predefiniti e alla distribuzione del carico di lavoro. L'utilizzo di metodi di assegnazione automatica è aumentato negli ultimi tre anni, coinvolgendo principalmente i tribunali piccoli e medio-piccoli, ma anche alcuni tribunali metropolitani di grandi dimensioni, nonché alcune corti d'appello, in particolare per le sezioni civili e del lavoro, ma con un aumento anche per la volontaria giurisdizione.

La Consolle del Magistrato per il PCT è accessibile anche da altri attori come i cancellieri, se autorizzati, i Giudici Onorari di Tribunale (GOT)<sup>46</sup> e i pubblici ministeri (PM). Il Giudice Onorario può utilizzare la consolle del PCT per gestire le proprie cause o sostituire temporaneamente un giudice onorario (nelle udienze, nelle sessioni feriali o per qualsiasi altro motivo). I PM possono accedere alla consolle del PCT per tutte le funzionalità relative alle azioni e agli interventi del Pubblico Ministero nei procedimenti civili, con particolare riferimento alla volontaria giurisdizione, alle materie societarie e fallimentari e alle attività relative allo Stato Civile ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (in particolare, per la redazione dei ricorsi giudiziari di rettificazione).

---

<sup>45</sup>I servizi ItalgIure sono disponibili al seguente link, consultato in data 11 giugno 2024: <https://www.italgiure.giustizia.it/>

<sup>46</sup> Nella giurisdizione ordinaria italiana, si distingue tra magistrati togati (che esercitano funzioni giudiziarie tradizionali e sono assunti a tempo indeterminato a seguito di un concorso pubblico) e magistrati "onorari", cioè "non professionisti". La Costituzione regola la magistratura non professionale nell'art. 102, che, al secondo comma, stabilisce che cittadini idonei estranei alla magistratura possono essere chiamati a far parte delle sezioni specializzate istituite per determinate materie negli organi giudiziari ordinari e, al terzo comma, riserva la regolamentazione dei casi e delle forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia; l'art. 106, secondo comma, a sua volta, stabilisce che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli. Gli obiettivi perseguiti sono diversi: nel caso dei cittadini chiamati a far parte delle sezioni specializzate, lo scopo ultimo è quello di supportare i giudici togati con l'apporto di cittadini capaci di fornire conoscenze tecniche o particolari esperienze di vita, quando ciò sia utile per una più efficace applicazione della legge; nel caso disciplinato dal dall'art. 106, comma 2, Cost., l'obiettivo è fornire un contributo qualitativo e, soprattutto, quantitativo alla definizione dei procedimenti da parte di giudici non professionisti e non assegnati permanentemente alla funzione giudiziaria. I giudici onorari possono svolgere contemporaneamente altre attività professionali. Esempi di giudici onorari sono: il Giudice onorario di Pace con competenza nel settore civile e nel settore penale, rispettivamente su cause di valore ridotto o per reati di minore gravità; il Giudice Onorario di Tribunale (GOT), con giurisdizione in materia civile e penale in tutti i casi in cui la giurisdizione è monocratica, tranne per i reati per cui è prevista l'udienza preliminare, o di giudice unico secondo le norme dei codici di procedura; il Vice-procuratore Onorario –(VPO), che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica e del giudice di pace, nonché nei procedimenti civili in cui la legge richiede la sua presenza.

L'accesso degli avvocati al PCT è consentito attraverso due elementi principali: il Punto di Accesso (PdA) e la Consolle dell'Avvocato, oltre alla posta elettronica certificata (PEC) e alla firma digitale qualificata richieste. Il PdA è una componente critica dell'infrastruttura poiché autorizza l'accesso ai dati ufficiali (e protetti) dei registri dei Tribunali italiani. Sul PdA vengono eseguite attività di certificazione e audit periodico da parte del Ministero della Giustizia per garantire adeguate misure di sicurezza per l'accesso ai dati. La piattaforma è continuamente sottoposta a sviluppo e manutenzione migliorativi, in base alle richieste degli utenti e ai cambiamenti e alle modifiche normative.

La Consolle dell'Avvocato rappresenta lo strumento principale per tutti gli stakeholders operanti nel settore legale e in particolare per gli avvocati. La Consolle è un software basato sul codice sorgente fornito dal Ministero della Giustizia e progettato da fornitori autorizzati. La Consolle dell'Avvocato offre le seguenti funzionalità: 1) Fornisce un'identità elettronica con autenticazione forte; 2) Deposito digitale di atti e fascicoli giudiziari legalmente validi; 3) Consultazione in tempo reale dei dati del PCT; 4) Firma digitale su atti e documenti con valore legale; 5) Frontend per l'inserimento e la modifica di dati; 6) Compilazione del fascicolo e verifica puntuale.

La Consolle può essere utilizzata in modalità stand-alone (non connessa) grazie a un database interno e locale. Il profilo della Consolle garantisce la corretta visibilità dei dati (sia dei Tribunali che degli attori esterni) e l'autenticazione forte <sup>47</sup> è richiesta per qualsiasi operazione sui dati esterni. Tutte le comunicazioni digitali dalla Consolle dell'Avvocato ai tribunali, come il deposito di atti e documenti del procedimento, sono basate sulla posta elettronica certificata (PEC). La Consolle dell'Avvocato è collegata ai tribunali attraverso il gestore di posta elettronica certificata esterno che comunica con il gestore di posta elettronica certificata interno situato all'interno del Dominio Giustizia, consentendo il flusso di dati, di atti e documenti da soggetti autorizzati interni (giudici, personale di cancelleria) a soggetti autorizzati esterni (avvocati, consulenti) e viceversa. L'accesso esterno al PCT può essere utilizzato anche dai Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) <sup>48</sup> per il deposito di documenti relativi alle consulenze.

L'accesso esterno alle informazioni provenienti dalle sezioni civili dei tribunali è garantito a diverse categorie di utenti dal Portale dei Servizi Telematici. Gli avvocati possono accedere al portale tramite smart card: ciò consente loro di consultare atti e

---

<sup>47</sup> L'autenticazione forte si basa sullo standard nazionale stabilito dalla CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Questa è un *frontend* per un insieme di servizi web forniti dal PdA e dal *backend* del sistema. I servizi web possono essere utilizzati in integrazione con altri sistemi.

<sup>48</sup> L'art. 61 c.p.c. disciplina l'istituto della consulenza tecnica, prevedendo che, quando necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica scelti tra le persone iscritte in appositi albi. Il consulente tecnico è un ausiliario del giudice e lo assiste nella risoluzione delle questioni tecniche. In questa prospettiva, il consulente tecnico (cosiddetto "CTU", Consulente Tecnico d'Ufficio) svolge le indagini richieste dal giudice e fornisce i chiarimenti richiesti. Questa attività si concretizza in una relazione scritta che il consulente deve depositare presso la cancelleria del giudice entro il termine concesso dal giudice stesso.

documenti ed estrarre copie, nonché di controllare lo stato del procedimento e qualsiasi evento aggiornato. I cittadini possono anche accedere alle informazioni senza l'autenticazione forte fornita dalla smart card: in questo caso, tuttavia, non è consentita la visibilità dei dati personali delle parti del procedimento né dei documenti e degli atti contenuti nel fascicolo elettronico.

## **01.2 Tecnologie utilizzate dai professionisti della giustizia penale e dai professionisti dei servizi di supporto**

L'emergenza da Covid-19 e la necessità di accelerare la digitalizzazione delle procedure penali hanno contribuito a una più rapida implementazione e applicazione delle diverse componenti del processo penale telematico, come il portale del processo penale che consente l'accesso al pubblico (sia gli avvocati che ai cittadini) a diverse funzioni e informazioni relative ai procedimenti.

L'implementazione e l'adozione progressiva del PPT (Processo Penale Telematico) hanno beneficiato dell'esperienza acquisita finora con il processo civile telematico. Tuttavia, il processo penale digitalizzato è caratterizzato da differenze strutturali rispetto al sistema civile e pone nuovi problemi e questioni. Tra questi: 1) la presenza nel processo penale di una parte pubblica (il Pubblico Ministero) che dà impulso al procedimento e svolge le indagini; 2) la destinazione di una serie di atti e misure a soggetti esterni al procedimento (come la polizia giudiziaria); 3) la necessità di sottoporre i documenti del procedimento all'attenzione di soggetti ai quali questi documenti devono necessariamente essere consegnati o esibiti su un supporto materiale (ad esempio, ordinanza di custodia cautelare, decreto di sequestro ed altri atti).

Il recente d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 ha modificato il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e ha stabilito le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notifica di atti e documenti per via telematica, nonché la consultazione e la gestione dei fascicoli informatici nei procedimenti penali. Ad esempio, il decreto ha introdotto e regolamentato due portali: il portale del deposito telematico e il portale delle notizie di reato; il primo consente la trasmissione telematica da parte di soggetti esterni autorizzati degli atti e documenti del procedimento; il secondo consente la trasmissione telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di qualsiasi altro soggetto obbligato a farlo, di disposizioni e documenti su un canale sicuro, protetto da un sistema di crittografia, al fine di garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle attività correlate.

Il fulcro del Processo Penale Telematico italiano è il sistema di gestione dei casi in uso negli uffici giudiziari chiamato SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale). Il sistema consente di gestire tutte le fasi del procedimento e i gradi di giudizio fino al grado d'appello. Il SICP include anche un sistema avanzato per l'assegnazione automatica dei fascicoli al momento della registrazione presso

l'Ufficio del Pubblico Ministero. Costituisce inoltre il database da cui vengono estratte le principali statistiche penali.

Sviluppi recenti hanno anche integrato il registro con alcuni profili documentari, consentendo l'archiviazione di provvedimenti esecutivi (sentenze o provvedimenti di archiviazione) o altri provvedimenti (come le ordinanze cautelari o i provvedimenti di convalida di arresto e fermo) in formato PDF.

Il SICP presenta alcune criticità significative che rischiano di compromettere l'affidabilità dei dati contenuti nel registro. In particolare:

- Difetti strutturali: la complessità del sistema procedurale penale (con un'articolazione in più riti speciali e con la coesistenza del cosiddetto doppio binario tra procedimenti ordinari e procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia), non è sempre correttamente riprodotta nel registro, il che richiede integrazioni e modifiche continue.
- Lentezza nell'adattamento ai mutamenti normativi, che richiede necessariamente il ricorso a espedienti "creativi" da parte del personale di tribunale.

La connessione con il CMS è garantita agli utenti interni, come i giudici, tramite la "Consolle". La consolle penale è ancora molto lontana da quella utilizzata dai giudici civili. Costituisce essenzialmente uno strumento di consultazione degli atti del procedimento. Infatti, consente di visualizzare i fascicoli del pubblico ministero (o del giudice); assegnare priorità ai fascicoli; impostare scadenze e avvisi sui fascicoli; gestire un'agenda di impegni con relativi avvisi.

Il sistema include anche un registro automatico dei beni sequestrati, un sistema di programmazione delle scadenze delle misure cautelari personali, un sistema di monitoraggio dell'andamento delle udienze, permettendo anche la consultazione in tempo reale di tutte le principali statistiche (del singolo giudice o dell'intero ufficio, a seconda della visibilità consentita durante la configurazione).

Implementazioni recenti della Consolle del Pubblico Ministero hanno incluso anche nuove funzioni relative alla possibilità di accedere alle sentenze emesse dal tribunale di primo grado e alla possibilità di monitorare le scadenze per la proposizione dei ricorsi. Queste funzionalità sono estese anche all'Ufficio del Procuratore Generale.

La Consolle del Magistrato presenta anche criticità che ne riducono notevolmente l'utilità pratica come la parziale interoperabilità con il SICP, che richiede la duplicazione dello stesso intervento sui fascicoli nelle due diverse applicazioni.

La Consolle del Magistrato è anche integrata con alcune applicazioni funzionali. Ad esempio, *Atti e Documenti 2.0* è il sottosistema "editor" di documenti del SICP che consente anche la ricerca e consultazione di documenti e procedimenti nella piattaforma, nonché la redazione, firma digitale e condivisione di documenti digitali. Un altro esempio è Document@ che consente la gestione del documento elettronico,

la digitalizzazione del fascicolo del Pubblico Ministero e, in futuro, del fascicolo del dibattimento. Il sistema permette anche l'emissione di copie cartacee agli avvocati con un sistema di calcolo automatico per le tariffe da pagare. Document@ è anche dotato di un servizio per la notifica digitale. Il servizio utilizza una casella di posta elettronica certificata dedicata a ciascun ufficio giudiziario, che consente l'acquisizione di documenti elettronici, la consultazione e condivisione degli stessi, la firma digitale, la gestione, l'invio, il monitoraggio e la registrazione delle notifiche. GIADA2 è un'altra applicazione integrata nella Consolle che supporta e automatizza le assegnazioni della prima udienza (collegiale e monocratica) alle sezioni penali del Tribunale. La distribuzione della prima udienza avviene tramite un algoritmo che calcola il peso dei singoli processi e determina la data dell'udienza in tempo reale utilizzando i dati presenti nel SICP. L'applicazione può essere adattata alle esigenze dei diversi uffici che possono decidere autonomamente i parametri che contribuiscono a formare le classi di peso, influenzando la distribuzione dei fascicoli. Un'altra applicazione è "Calendar", creata per garantire una giusta distribuzione delle attività e delle funzioni del Pubblico Ministero tra i giudici. A tal fine, è stato progettato e implementato un algoritmo di programmazione, ovvero uno strumento in grado di calcolare il carico di lavoro e distribuirlo correttamente entro un periodo di tempo definito, sulla base di una serie di parametri.

La connessione con il CMS (SICP) è disponibile anche per le forze di polizia<sup>49</sup> tramite il portale NDR (Portale delle Notizie di Reato). Il portale consente la trasmissione telematica su un canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia da parte del personale di polizia giudiziaria e di qualsiasi altra persona tenuta per legge a trasmettere la notizia di reato. Il portale consente anche alla polizia giudiziaria di accedere al SICP per effettuare "annotazioni preliminari" sul registro informatico della Procura, annotazioni che possono essere modificate e non sono vincolanti per l'ufficio procedente, ma che riducono i tempi di inserimento dei dati da parte del personale giudiziario. L'uso del NDR accelera notevolmente le registrazioni e, dal lato della Procura, fornisce un feedback immediato sul numero di procedimenti e sui giudici incaricati. Per rendere l'applicazione ancora più efficiente, tuttavia, sembra necessaria una connessione diretta con il database SDI (Sistema di Indagine)<sup>50</sup> in

---

<sup>49</sup> Il sistema giuridico italiano distingue tra polizia amministrativa e polizia giudiziaria; la prima si occupa di prevenire la commissione di illeciti e garantire l'ordine pubblico e la sicurezza delle comunità; la seconda deve prendere cognizione dei reati già commessi, impedire che possano comportare ulteriori conseguenze, individuare i responsabili, svolgere le azioni necessarie per assicurare le fonti di prova. Presso ogni Procura della Repubblica sono istituite le sezioni di polizia giudiziaria, che comprendono vari corpi delle forze di polizia italiane, e servizi di polizia giudiziaria, a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per lo svolgimento delle attività investigative. Le forze di polizia si distinguono a seconda che siano forze di polizia civile o militare: la Polizia di Stato (dipendente dal Ministero dell'Interno) – che gestisce l'ordine pubblico e la sicurezza – e la Polizia Penitenziaria (dipendente dal Ministero della Giustizia) – che gestisce le carceri – sono forze di polizia civile; i Carabinieri (dipendenti dal Ministero della Difesa) – che si occupano del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza – e la Guardia di Finanza (dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) – che si occupa della prevenzione e repressione dei reati valutari, finanziari e fiscali – sono corpi militari.

<sup>50</sup> SDI è un database basato sulla memorizzazione dell'evento inserito: da questa compilazione derivano, automaticamente e logicamente, le connessioni con i soggetti coinvolti, con gli oggetti che li riguardano (ad esempio, armi, auto, documenti o altri beni), con le denunce e le misure che ne derivano (ad esempio, misure pre-cautelari o di sicurezza) così come con qualsiasi altro rapporto utile a identificare le caratteristiche delle parti interessate (ad esempio, pericolosità, soprannomi, alloggi e passaporti utilizzati, controlli a cui sono stati sottoposti).

uso alle forze di polizia, al fine di consentire un'unica immissione di dati (attualmente replicata in SDI e nel portale).

Il PPT italiano (Processo Penale Telematico) consente anche l'accesso a utenti esterni come avvocati o cittadini generici. Questo è stato reso possibile grazie all'implementazione del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. Il portale, in fase di test all'inizio del 2020, è stato immediatamente messo in funzione a seguito dell'emergenza da Covid-19. Tramite l'accesso al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, sono disponibili numerosi servizi telematici: alcuni in area pubblica (accessibili a tutti i cittadini senza necessità di autenticazione); altri in area riservata (accessibili con autenticazione informatica). I servizi in area pubblica riguardano, ad esempio, l'accesso a informazioni sugli uffici giudiziari o la consultazione di registri pubblici; i servizi in area riservata riguardano, tra gli altri, l'accesso al Portale del Processo Penale Telematico, utilizzato principalmente dagli avvocati e l'Archivio Digitale delle Intercettazioni.<sup>51</sup> Tra i documenti che possono essere depositati nel portale del processo penale telematico, si segnalano: ricusazione del giudice; richiesta di trasmissione di atti a un diverso pubblico ministero; nomina del difensore di fiducia o del difensore sostituto; non accettazione o revoca del difensore; richiesta di rilascio di copie, estratti e certificati; memorie e richieste scritte; procura speciale; nomina del consulente tecnico di parte; domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ecc.

Altri sistemi sono utilizzati da diversi uffici coinvolti nel sistema di giustizia penale come i seguenti.

SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure) è un sistema di gestione dei dati per le misure cautelari. Nato come applicazione di raccolta dati, si è evoluto nel tempo per diventare un vero e proprio "registro generale" delle misure cautelari. Il sistema aveva limitazioni intrinseche consistenti in una scarsa interoperabilità, nella mancata gestione del flusso di informazioni con gli amministratori giudiziari e nell'assenza di un gestore documentale.

SIES (Sistema Integrato Esecuzione Sorveglianza) gestisce i registri dell'esecuzione penale, sia della Procura che del giudice dell'esecuzione. Anche in questo caso, si tratta di un'applicazione autonoma che non comunica con gli altri sistemi del processo penale telematico.

SIUS (Sistema Informativo Uffici di Sorveglianza) è il sistema informativo degli uffici di sorveglianza. Consente la gestione completa e immediata dell'ordine di esecuzione e degli eventi legati all'esecuzione della pena. Il sistema rende poi

---

<sup>51</sup> I sistemi di supporto e le autorità di protezione dei minori non hanno una connessione diretta con il CMS del sistema giustizia. Tutti gli utenti, ad eccezione di quelli autorizzati come gli avvocati, possono raccogliere informazioni e dati limitati solo attraverso il canale pubblico del PST. Per quanto riguarda l'accessibilità di questi servizi online, la l. 4 del 9 gennaio 2004, n. 4 (cosiddetta "Legge Stanca)", rende obbligatorio per tutti i siti web della pubblica amministrazione supportare l'accesso e l'uso delle tecnologie assistive dedicate alle persone con disabilità sui siti web gestiti da enti pubblici o da privati che forniscono servizi pubblici (vedi sezione 01.5. del Capitolo 5).

disponibili tutti i provvedimenti emessi dai vari uffici. I vantaggi dell'applicazione sono in parte vanificati dal suo utilizzo limitato da parte degli uffici giudiziari.

SIGMA (Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzato) è il sistema informativo utilizzato dagli uffici giudiziari per i minorenni. È un'applicazione rigida, assolutamente inadeguata come sistema informatico di gestione dei fascicoli, in quanto è un mero repository dotato di indicizzazione manuale. Inoltre, non consente il flusso dagli uffici del Pubblico Ministero e del giudice. La migrazione dei sistemi minorili verso nuove applicazioni più performanti è quindi assolutamente necessaria.

### **01.3 Uso dei sistemi di Videotecnologia nella Giustizia Civile e Penale**

In Italia, le tecnologie di videoconferenza sono utilizzate in numerosi casi, come quelli che richiedono l'esame di testimoni vulnerabili, di imputati detenuti o l'audizione di consulenti e periti. Le tecnologie di videoconferenza possono implicare l'uso di servizi commerciali come Skype o Microsoft Teams, o sistemi più complessi che utilizzano strutture separate (ad esempio, la stanza in cui si trova un testimone) o altri metodi (ad esempio, apparecchiature mobili o portatili o uno studio attrezzato ad hoc).

L'uso massivo della tecnologia audiovisiva per le udienze e le audizioni di imputati, testimoni e persone offese dal reato<sup>52</sup> è iniziato negli anni '90, sulla scia dei grandi processi contro la mafia. L'articolo 147-bis delle disp. att. c.p.p. ha introdotto l'uso di sistemi di videoconferenza per l'esame a distanza dei collaboratori di giustizia. Inoltre, nel 1998, con l'art. 146-bis disp. att. c.p.p., per la prima volta, è stata consentita la partecipazione a distanza dell'imputato detenuto. L'introduzione e poi l'espansione di questo nuovo metodo partecipativo miravano a garantire sia una maggiore efficienza nei maxi-processi contro la mafia, sia le facoltà difensive per le decine di imputati che vi prendevano parte. Il d.lgs. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. in l. 5 dicembre 2001, n. 438, ha ribaltato la logica vigente fino a quel momento, che considerava la presenza virtuale un'eccezione, e ne ha consacrato l'ordinarietà, non più solo verso gli imputati di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (tra i quali, i reati di stampo mafioso), ma anche per gli imputati dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 (ad esempio: delitti commessi per finalità di terrorismo o sovversione dell'ordine costituzionale; associazioni sovversive aggravate; banda armata) o di terrorismo internazionale.

L'evoluzione normativa è poi proseguita nel 2001: con la l. 5 ottobre 2001, n. 367 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera e l'art. 205-ter disp. att. c.p.p. si è consentita la partecipazione a distanza del detenuto all'estero, nonché l'esame a distanza del testimone e del consulente o perito.

---

<sup>52</sup> La l. 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d."Legge Stanca") impone che tutti i servizi della pubblica amministrazione, compresi i sistemi di videoconferenza, siano compatibili con le tecnologie assistive e supportino l'inclusione.

Il contributo più strutturale in materia è rappresentato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103. Le principali modifiche hanno riguardato la partecipazione virtuale degli imputati a piede libero di una serie di specifici reati. La legge citata è intervenuta anche sugli articoli 45-bis e 134-bis disp. att. c.p.p. (introdotti rispettivamente dall'art. 1 l. 7 gennaio 1998, n. 11 e dall'art. 14 d.l. 24 novembre 2001, n. 341) che prevedono la partecipazione a distanza anche ai procedimenti in camera di consiglio e ai giudizi abbreviati

Con la pandemia da COVID-19, l'uso della videoconferenza, sia nei procedimenti penali che in quelli civili, è stato notevolmente rafforzato. La legge 27 settembre 2021, n. 134 (cosiddetta "Riforma Cartabia") ha delegato il Governo a individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione ai procedimenti o all'udienza possa avvenire a distanza. A seguito della "Riforma Cartabia", e in particolare con l'introduzione dell'art. 8 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (emanato dal Governo in attuazione dei criteri e dei principi direttivi stabiliti dalla l. 27 settembre 2021, n. 134), la partecipazione a distanza è stata regolamentata attraverso l'introduzione di un titolo specifico, inserito nel libro II del c.p.p. e, precisamente, il titolo II-bis, rubricato "Partecipazione a distanza" che regola, per l'appunto, le modalità e le garanzie della partecipazione a distanza.

Per quanto riguarda il tema specifico dell'audizione delle vittime in condizione di particolare vulnerabilità (tra cui i bambini con disabilità), le modalità di utilizzo di queste tecnologie sono descritte nella sezione 01.2 del Capitolo 3. Ad esempio, per i minori, il collegamento video può essere effettuato in strutture specializzate di assistenza o presso la sua abitazione. Se ascoltato nella struttura di assistenza specializzata, il bambino viene esaminato in una stanza attrezzata con uno vetrospecchio e con un impianto citofonico.

## **01.4 Progetti di IA nella giustizia civile e penale che potrebbero impattare sull'accesso alla giustizia delle vittime minorenni**

In Italia, soprattutto grazie alla collaborazione tra uffici giudiziari e centri di ricerca, sono stati avviati diversi progetti pilota relativi all'applicazione di tecnologie IA nella giustizia civile e penale.

- Il Tribunale di Firenze ha programmato, nell'ambito di un'iniziativa in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e la Fondazione "Cassa di Risparmio", l'implementazione di un algoritmo di giustizia predittiva che analizza le opportunità di mediazione nei procedimenti civili. Questo progetto potrebbe non avere implicazioni dirette per le vittime nella giustizia penale, ma potrebbe coinvolgere i procedimenti civili relativi allo stato familiare e ai risarcimenti correlati a procedure penali.

- La Corte d'Appello di Bari ha avviato un progetto, chiamato "Praedicta", che coinvolge un gruppo di lavoro composto da giudici dei vari uffici del territorio (dei settori civile, penale, minorile, lavoro), coordinato dal Presidente di sezione e in accordo con l'Università di Bari, finalizzato allo sviluppo di idee sulle possibili applicazioni della giustizia predittiva nel distretto della Corte d'Appello, anche attraverso la creazione di banche dati e lo sviluppo di algoritmi. Lo sviluppo e l'uso potenziale del sistema nella giustizia penale potrebbero migliorare le prestazioni dei sistemi di giustizia, con effetti positivi anche per le vittime (e i minori con disabilità che accedono al sistema di giustizia).
- La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha avviato il Progetto "Iustitia", in collaborazione con l'Università Mediterranea e l'Università per Stranieri Dante Alighieri, entrambe di Reggio Calabria, con l'obiettivo principale di ridurre il contenzioso e i tempi di svolgimento dei procedimenti. Il Progetto Iustitia, attraverso l'uso di nuove tecnologie e, in particolare, dell'Intelligenza Artificiale, mira a elevare il livello di performance del sistema giudiziario, concentrandosi anche sulla formazione e la ricerca. Questo può avere un effetto positivo sull'accesso alla giustizia per le vittime.
- La Corte d'Appello di Venezia, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha promosso un progetto finalizzato alla creazione di un dispositivo di intelligenza artificiale capace di fornire una previsione probabilistica dell'esito di un processo, analizzando un database di giurisprudenza triennale. L'area di applicazione è il diritto del lavoro. Esperti di diritto, in collaborazione con ingegneri di IA della società Deloitte, hanno costruito una griglia definitoria in cui inserire tutte le sentenze considerate e hanno "istruito" l'algoritmo per: a) anonimizzare le sentenze attraverso filtri specifici; b) riconoscere gli elementi fattuali e le relative qualificazioni legali sulla base di mappe cognitive costruite sulla giurisprudenza raccolta. Il sistema sviluppato è in grado di leggere una domanda in forma discorsiva e fornire una risposta probabilistica dell'esito di un processo basata sulla giurisprudenza. Il software indica anche tutti i casi di rigetto/accoglimento di ricorsi in casi identici o simili. Questo progetto è applicato in un campo della giustizia che non interessa il progetto Link. Tuttavia, la sperimentazione della giustizia predittiva può fornire risultati e dati applicabili ad altre aree della giustizia come quella penale.
- "Predictive Justice" è un progetto pilota della Scuola Superiore S. Anna che coinvolge i Tribunali di Pisa e Genova. Il progetto si concentra su tre aspetti principali legati all'applicazione dell'IA nella giustizia: a) anonimizzazione dei dati di origine giurisprudenziale o medico-legale sviluppando protocolli e strumenti di anonimizzazione o pseudonimizzazione; b) sviluppo di un database di giurisprudenza automaticamente annotato e semanticamente arricchito creando archivi innovativi di giurisprudenza capaci di identificare i

tipi di sentenze all'interno della decisione; c) modelli predittivi o di forecasting per la giustizia. Attraverso l'analisi effettuata dall'intelligenza artificiale, il sistema è in grado di ricostruire orientamenti, tendenze comuni e pratiche della giurisprudenza grazie a un meccanismo di accesso semantico arricchito ai dati giurisprudenziali insieme alla spiegazione del ragionamento giuridico. L'obiettivo del progetto è ridurre il contenzioso e i tempi di contenzioso e facilitare le soluzioni concordate tra le parti per la risoluzione delle controversie. Il sistema di anonimizzazione può essere di grande utilità in procedure che coinvolgono gruppi vulnerabili come i bambini vittime di reati. Inoltre, lo sviluppo di un sistema di giustizia predittiva può avere un effetto positivo sulle prestazioni del sistema giudiziario e migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime.

- Progetto di giustizia predittiva della Corte d'Appello di Brescia; in collaborazione con il Tribunale di Brescia e l'Università di Brescia il progetto mira a fornire agli utenti e agli avvocati due dati fondamentali: la durata prevedibile di un procedimento su una determinata materia e gli orientamenti esistenti nei vari uffici partendo dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d'Appello di Brescia. Il progetto si occuperà anche della semplificazione del linguaggio giuridico. Le aree di applicazione del sistema sono le seguenti: tribunale delle imprese (societario, industriale), appalti, contratti bancari, licenziamenti, infortuni sul lavoro. Il sistema per la semplificazione del linguaggio giuridico può essere di notevole importanza per migliorare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le vittime, in particolare attraverso la diffusione di informazioni giuridiche più inclusive.
- “Giove” è un nuovo sistema predittivo per le operazioni di polizia che il Ministero dell'Interno italiano vorrebbe fornire alle stazioni di polizia in tutta Italia. Il software sarebbe in grado di indicare dove e quando è probabile che si verifichino determinati tipi di reato, basandosi su dati passati, in modo da prevenire i crimini con maggiore impatto sociale. “Giove” è un software basato su di un algoritmo di intelligenza artificiale, che utilizza i database delle forze dell'ordine relativi ai reati, per cercare di prevedere dove e quando potrebbero verificarsi nuovamente reati simili. Il sistema può contribuire a migliorare la sicurezza dei cittadini, limitare la diffusione dei reati e supportare la prevenzione della vittimizzazione.
- Anche se Meta-Just non è un progetto basato sull'IA, può avere un impatto importante sugli obiettivi del progetto LINK. Meta-Just è un progetto (che va dal 1/12/2023 al 1/12/2025) che vede la collaborazione dell'Università del Salento (Lecce, Italia), ISASI-CNR e POLIBA (Politecnico di Bari). Meta-Just svolge varie attività di ricerca mirate a esplorare a) i diversi aspetti legali ed etici legati all'uso del Metaverso da parte dei cittadini, b) le potenziali opportunità offerte da questa nuova tecnologia per migliorare l'accesso alla

giustizia, potenziare i servizi giudiziari di base e supportare la formazione dei professionisti del diritto. Un'attività finale del progetto, che interessa notevolmente gli obiettivi di Link, riguarda l'implementazione di un sistema basato su IVR (Realtà Virtuale Immersiva) che riproduce un'aula di tribunale, la sua applicazione alle cliniche legali e l'analisi del Metaverso come luogo alternativo di giustizia e come strumento di formazione per i professionisti del diritto. Il progetto può quindi fornire soluzioni utilizzabili come accomodamenti procedurali, ad esempio consentendo a gruppi vulnerabili di partecipare alle udienze o ad altre fasi del processo in un ambiente protetto, limitando così le situazioni di vittimizzazione secondaria e ripetuta.

## **01.5 Accessibilità dei sistemi informatici per persone con disabilità**

L'accessibilità dei sistemi informatici utilizzati nel sistema giudiziario italiano è garantita e regolata dalla l. 9 gennaio 2004, n. 4, contenente "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici". La normativa rende obbligatorio per gli enti pubblici o privati che forniscono servizi pubblici, permettere l'accesso e l'uso delle tecnologie assistive sui siti web e sui software alle persone con disabilità.

Nel settore della giustizia, la DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) fornisce informazioni utili e riferimenti normativi, basati sulle leggi attualmente disponibili in materia, agli enti pubblici, come il Ministero della Giustizia e i tribunali per l'implementazione di servizi IT e siti web accessibili. Secondo la normativa, l'accessibilità è intesa come la capacità dei sistemi informatici, inclusi siti web e applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalla conoscenza tecnologica, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Particolare attenzione è data ad alcune pagine critiche, ad esempio quelle che contengono tabelle di dati, moduli, mappe cliccabili, immagini con contenuto informativo, facsimili di moduli o diagrammi, documenti Adobe PDF, documenti Microsoft Excel. Inoltre, l'Agenzia per l'Italia Digitale: a) monitora l'attuazione della legge; b) effettua monitoraggi periodici sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in termini di accessibilità, avvalendosi anche dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM).



# 05

**FUNZIONAMENTO  
PRATICO DEL  
SISTEMA DI  
GIUSTIZIA PENALE**

---

## 01 Valutazione individuale

### ***Valutazione individuale degli ostacoli e delle esigenze delle vittime di reato – attuazione degli artt. 22-24 della Direttiva 29/2012/UE***

L'art. 22 della Direttiva 29/2012/UE introduce la necessità di effettuare nel procedimento penale una tempestiva valutazione individuale della vittima, al fine di comprendere le specifiche esigenze. Il d.lgs. 212/2015, con l'introduzione del nuovo art. 90-quater c.p.p., ha definito la posizione processuale della persona offesa con particolari esigenze di tutela. Ai fini di tale valutazione, vengono prese in considerazione determinate caratteristiche della vittima e del reato: tra queste, ad esempio, l'età, lo stato psicologico e l'eventuale infermità della persona offesa e il tipo di reato commesso.<sup>53</sup> Inoltre, è opportuno considerare se la vittima dipende dall'autore del reato dal punto di vista emotivo, psicologico ed economico.

La norma impone alcune considerazioni. Manca, anzitutto, una precisa definizione di vittima con speciali esigenze di tutela: l'art. 90-quater c.p.p., infatti, non contiene una nozione simile, limitandosi a dettare i criteri sopra menzionati, i quali, se da un lato riprendono alcune delle indicazioni fornite dall'art. 22 della Direttiva, dall'altro, poiché non esaustivi, escludono altri casi di fragilità e vulnerabilità non espressamente previsti.

La seconda considerazione riguarda, invece, le modalità pratiche e le procedure da utilizzare per valutare la condizione di particolare vulnerabilità. Anche sotto questo punto di vista l'art. 90-quater c.p.p. risulta lacunoso, lasciando l'individuazione delle predette procedure alla discrezionalità di polizia giudiziaria, pubblico ministero e giudice. Questo vuoto normativo potrebbe aumentare i conflitti tra soggetti portatori di interessi opposti (ad esempio, tra coloro i quali sono interessati a evidenziare la particolare vulnerabilità della persona offesa e la difesa dell'indagato/imputato).

La pericolosità di un simile vulnus emerge in modo ancora più evidente ove si consideri l'importanza che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa assume nell'ambito del procedimento penale: la vittima che versa in questo stato gode di diritti, garanzie, opzioni e possibilità che non sono previste anche a favore delle altre tipologie di vittime.

L'art. 23 della Direttiva 29/2012/UE indica le tutele che devono essere garantite alle vittime in condizione di particolare vulnerabilità nel procedimento penale e, in particolare, durante le loro audizioni. A tal proposito, è opportuno osservare che:

- L'art. 134, comma 4, c.p.p., consentiva, anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità, la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; la c.d. "Riforma Cartabia, estendendo la riproduzione audiovisiva e fonografica degli atti processuali a

---

<sup>53</sup> In particolare, con riferimento al reato commesso, la condizione della vittima con speciali esigenze di tutela si desume tenendo conto se il fatto è stato commesso: a) con violenza alla persona; b) con odio razziale; c) per finalità di discriminazione; d) in ambiti di criminalità organizzata; e) in ambiti di terrorismo; f) in ambiti di tratta di esseri umani.

tutti i casi in cui ciò è consentito dalla legge, ha abrogato tale norma, che non ha più ragione d'essere, essendo ormai questa forma di documentazione quella ordinaria;

- L'art. 190-bis c.p.p. (come modificato dal d.lgs 212/2015) prevede che, nei procedimenti per particolari tipologie di reato, <sup>54</sup> quando è richiesto l'esame di un testimone minorenni che ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze; questa regola si applica in ogni caso quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
- L'art. 351 c.p.p. (come modificato dal d.lgs 212/2015) prevede che, nei procedimenti per reati particolarmente violenti (violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, pornografia minorile, ecc.), la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Nei procedimenti per tipologie di reato diverse da quelle indicate dall'art. 351, comma 1 ter, c.p.p. (cioè reati di natura non necessariamente violenta o sessuale), la polizia si avvale dell'ausilio dell'esperto nominato dal pubblico ministero quando deve assumere sommarie informazioni dalla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; <sup>55</sup>
- L'art. 362 c.p.p. (come modificato dal d.lgs 212/2015) impone al pubblico ministero gli stessi obblighi previsti dall'art. 351 c.p.p. per la polizia giudiziaria;
- L'art. 392 c.p.p. disciplina l'incidente probatorio; <sup>56</sup>
- L'art. 398 c.p.p. regola le particolari modalità che il giudice può adottare in incidente probatorio per assumere le dichiarazioni del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità; <sup>57</sup>
- L'art. 498 c.p.p. disciplina le particolari modalità da osservare nell'esame dibattimentale del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. <sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Prostituzione minorile, pornografia minorile, possesso o accesso a materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minore e violenza sessuale di gruppo.

<sup>55</sup> Questo aspetto è stato analizzato nella sezione 01.2 del Capitolo 3 – Obbligo di effettuare una valutazione individuale della condizione di particolare vulnerabilità della vittima; Accomodamenti procedurali adeguati all'età e al genere nell'ordinamento giuridico nazionale.

<sup>56</sup> Per una più approfondita analisi dell'istituto, si rinvia alla sezione 01.2 del Capitolo 3 – Accomodamenti procedurali adeguati all'età e al genere nell'ordinamento giuridico nazionale.

<sup>57</sup> Questa disciplina è stata esaminata più specificamente nella sezione 02 del Capitolo 5.

Infine, l'art. 24 della Direttiva 29/2012/UE prescrive ulteriori misure a tutela delle vittime minori con speciali esigenze di protezione: durante le indagini, le dichiarazioni del minore possono essere registrate e queste registrazioni possono essere utilizzate come prova nel processo; inoltre, le autorità competenti nominano un rappresentante speciale se chi esercita la responsabilità genitoriale si trova in conflitto di interessi con il minore o quando il minore è stato separato dalla famiglia.

Il sistema procedurale italiano si compone di istituti volti a fornire la massima tutela ai soggetti naturalmente esposti a maggiori vulnerabilità, come i minori. Tra questi, vanno menzionati: 1) l'incidente probatorio; 2) la necessaria presenza di un esperto quando il minore rende dichiarazioni alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero; 3) i metodi protetti per assumere le dichiarazioni del minore; 4) tutti gli altri accomodamenti procedurali già analizzati nelle sezioni precedenti.<sup>59</sup> Poiché l'accesso a questo regime procedurale più favorevole è necessariamente subordinato alla minore età della vittima, l'art. 90, comma 2-bis, c.p.p. prevede che "quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche d'ufficio, una perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali".<sup>60</sup> La valutazione condotta per accertare la minore età della persona offesa deve essere il più rispettosa e il meno invasiva possibile. In particolare:

- Deve avvenire in una struttura adeguata e in presenza, ove possibile, dell'esercente la responsabilità genitoriale o di altre persone di fiducia;
- Deve avvenire, se possibile, con un uso limitato delle tecniche radiografiche ma avvalendosi di una consulenza multidisciplinare, che include l'intervento di un auxologo, un pediatra, un endocrinologo e un neuropsichiatra infantile.

Come emerso durante le interviste, questa valutazione assume un'importanza cruciale soprattutto quando bisogna stabilire l'età dei minori non accompagnati, che di solito non possiedono documenti di identità.

### ***Valutazione delle barriere e dei bisogni comunicativi dei minori***

<sup>58</sup> Questa norma è stata già approfondita nella sezione 01.1 del Capitolo 3 – Obbligo di effettuare una valutazione individuale della condizione di particolare vulnerabilità della vittima.

<sup>59</sup> Il buon funzionamento pratico degli accomodamenti procedurali è stato confermato da un pubblico ministero (un uomo con 6 anni di esperienza) che, nel corso dell'intervista, ha dichiarato: "L'esperienza giudiziale dei minori è agevolata dalla previsione di mezzi e procedure volti a tutelarne la riservatezza e l'integrità, quali il ricorso ad ausiliari esperti in logopedia, psicologia/psichiatria infantile che agiscono a supporto dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria in funzione di mediatori e agevolatori della comunicazione, le forme di audizione protetta (all'interno di una sala confortevole assieme all'ausiliare, col supporto di giochi, strumenti da disegno ecc. per esprimersi, al riparo dagli sguardi altrui dietro un vetro-specchio, senza la partecipazione del pubblico in udienza), nonché l'ampliamento delle possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per anticiparne l'esame in contraddittorio e consentire loro, tra l'altro, di mettersi alle spalle l'accaduto".

<sup>60</sup> Tale disposizione è omologa a quella contenuta nell'art. 8 D.P.R. n. 488/1988 (c.d. codice del processo penale minorile), ai sensi del quale "quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, una perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto".

La legislazione italiana non regola espressamente i metodi comunicativi da osservare nei confronti di particolari categorie di vittime: nello specifico, non viene disciplinato alcuno specifico registro di comunicazione da adottare quando ci si interfaccia con persone con disabilità intellettive e psicosociali, anziani, minoranze sociali, bambini o persone con difficoltà uditive e visive. Come già illustrato nel Capitolo 3, l'art. 90-bis c.p.p. prevede, in modo piuttosto generico, che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, debbano essere fornite, in una lingua a lei comprensibile, le informazioni previste dalla legge. Si può dedurre, quindi, che queste informazioni debbano essere comunicate adottando un linguaggio appropriato all'età, alla disabilità e, in generale, all'eventuale condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa.

È possibile rinvenire una regola generale (artt. 348<sup>61</sup> e 351 c.p.p.<sup>62</sup>) che consente alla polizia giudiziaria di avvalersi di esperti:<sup>63</sup> come emerso dalle interviste, questa regola trova costante e puntuale applicazione e, nella pratica, il minore e la persona offesa in una condizione di particolare vulnerabilità vengono ascoltati con l'ausilio di personale specializzato in psicologia; il minore è sempre accompagnato e assistito dai genitori (o dal tutore, quando i genitori sono stati privati della responsabilità genitoriale o quando hanno un conflitto di interesse con il figlio) e la vittima in una condizione di particolare vulnerabilità, è sempre accompagnata e assistita da una persona di fiducia.<sup>64</sup>

### ***Vittimizzazione secondaria dei minori con disabilità***

L'assenza di accomodamenti procedurali può indubbiamente comportare rischi di vittimizzazione secondaria nei confronti delle persone offese particolarmente vulnerabili. Come già chiarito nel Capitolo 3, il principale accomodamento procedurale disciplinato dal codice di procedura penale è l'incidente probatorio (artt. 392 e 393 c.p.p.).<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> L'art. 348, comma 4, prevede testualmente: "la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".

<sup>62</sup> Cfr. sezione 01.2 del Capitolo 3 – Accomodamenti procedurali adeguati ad età e genere nell'ordinamento giuridico nazionale.

<sup>63</sup> Obblighi identici sono previsti anche per il pubblico ministero (dall'art. 362 c.p.p.) e per il difensore (dall'art. 391-bis c.p.p.).

<sup>64</sup> Un pubblico ministero intervistato (un uomo con 6 anni di esperienza) ha riferito: "Svolgendo le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale, è capitato, talvolta, di lavorare con minori – anche portatori di disabilità – in quanto persone offese nell'ambito di procedimenti penali. In tali occasioni è capitato di ascoltarli, personalmente o tramite la polizia giudiziaria, sempre con l'ausilio di esperti in psicologia o psichiatria infantile, sia nel corso delle indagini preliminari, in ambienti loro familiari (come la scuola), sia nel processo, nelle forme dell'incidente probatorio. Laddove la testimonianza del minore era determinante (soprattutto in caso di persona offesa) ovvero i fatti per cui si procedeva erano particolarmente afflittivi (reati contro l'incolumità o la libertà personale), ho sempre preferito procedere personalmente (con l'ausilio di esperti) all'ascolto dell'interessato, anche per cogliere il linguaggio meta-verbale e le espressioni emotive, nonché per salvaguardare il dichiarante senza, al contempo, pregiudicare l'accertamento dei fatti".

<sup>65</sup> L'incidente probatorio è stato approfondito nella sezione 01.2 del Capitolo 3 – Accomodamenti procedurali adeguati ad età e genere nell'ordinamento giuridico nazionale.

In assenza di questo istituto, la persona offesa sarebbe esposta ad una vittimizzazione secondaria, posto che, secondo le regole generali del processo penale, dovrebbe essere sentita in dibattimento. Questo potrebbe arrecarle un vero e proprio trauma, sottoponendola alle continue domande di accusa e difesa, magari anni dopo la commissione del reato. Durante le interviste sono emerse alcune lacune di questo istituto: come sostenuto da alcuni avvocati, l'incidente probatorio può essere richiesto dall'indagato/imputato (e dal suo difensore) e dal pubblico ministero. Tuttavia, questa richiesta può anche essere rigettata dal giudice, ove ritenga non necessario procedervi.<sup>66</sup>

Un secondo accomodamento procedurale volto ad evitare la vittimizzazione secondaria della persona offesa è costituito dalla possibilità di registrare le sue dichiarazioni: se le prime dichiarazioni vengono registrate, la vittima non sarà costretta a rivivere la sua esperienza traumatica nelle altre fasi del processo, perché sarà sufficiente riascoltare la registrazione. Durante le interviste, tuttavia, sono emersi i limiti di questa procedura: alcuni avvocati, infatti, hanno segnalato che gli uffici giudiziari spesso non sono adeguatamente attrezzati, mancando degli strumenti tecnici necessari per la registrazione audio-video.

Fondamentale per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria è, poi, la formazione adeguata e la specializzazione degli operatori giuridici che intervengono nei procedimenti in cui sono coinvolte vittime vulnerabili: anche in questo caso, le interviste hanno evidenziato come i soggetti del procedimento spesso non siano adeguatamente formati e ciò vale soprattutto per gli avvocati, che possono liberamente scegliere il loro ambito di formazione senza che questo corrisponda necessariamente al settore in cui prestano prevalentemente la propria attività professionale (questo aspetto è stato approfondito nel Capitolo 3).

Infine, i rischi di vittimizzazione secondaria sorgono anche nei procedimenti (civili e minorili) collaterali al processo penale ordinario: la mancanza di coordinamento tra le autorità giudiziarie competenti ad adottare provvedimenti diversi ma collegati, espone la vittima a indagini e udienze ripetute. Si pensi, ad esempio, ad un procedimento civile o minorile relativo all'affidamento dei figli, nell'ambito del quale la madre sostenga di essere vittima di violenza domestica. In questo caso, penderanno più procedimenti dinanzi a giudici diversi: a) il giudice civile, che deciderà sull'affidamento del bambino; b) il giudice minorile, competente nel caso in cui siano stati proposti anche i ricorsi ex artt. 330 e 333 c.c. (decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, allontanamento del genitore maltrattante o abusante dalla residenza familiare); c) il giudice penale, tenuto ad accertare l'eventuale responsabilità penale dell'imputato. La mancanza di coordinamento tra le diverse autorità può produrre gravi forme di vittimizzazione secondaria della persona offesa,

---

<sup>66</sup> Due avvocati (un uomo con 16 anni di esperienza e una donna con 15 anni di esperienza) hanno riferito di aver richiesto l'esame di una minore di sedici anni in incidente probatorio; tuttavia, il giudice ha rigettato la richiesta, non ritenendo sussistenti le condizioni richieste dalla legge.

eventualmente esposta a numerosi traumi, oltre che al rischio di decisioni non coordinate e potenzialmente divergenti.<sup>67</sup>

## 02 Accomodamenti procedurali

### *Funzionamento pratico degli accomodamenti procedurali*

Come già illustrato nelle precedenti sezioni (nelle quali sono già stati descritti gli accomodamenti procedurali e le relative esperienze applicative), l'accomodamento procedurale più rilevante è l'incidente probatorio, disciplinato, con specifico riferimento alle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, dall'art. 398, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater c.p.p.

Il comma 5-bis prevede che, nel caso di procedimenti per reati particolarmente violenti (ad esempio violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori), il giudice, se lo ritiene necessario o opportuno per tutelare il minore, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio.

La norma, poi, specifica queste modalità: l'udienza può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale (ad esempio in una struttura specializzata di assistenza o presso l'abitazione del minore); le dichiarazioni del minore sono integralmente documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva (se ciò non è possibile per l'indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica) e trascritte su richiesta delle parti.

Il comma 5-ter estende l'applicazione della predetta disposizione anche ai casi in cui tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità.

Il comma 5-quater, invece, estende all'incidente probatorio l'applicazione delle modalità protette previste, nell'ambito del dibattimento, dall'art. 498 c.p.p.<sup>68</sup>

In generale, i tribunali (soprattutto quelli per i minorenni) sono solitamente dotati di stanze a misura di bambino, attrezzate con giochi e arredate in modo da far sentire il teste vulnerabile a proprio agio: in questa stanza avviene l'esame del minore, al quale le domande vengono poste dallo psicologo ivi presente; il bambino può rispondere in vari modi (ad esempio, con parole, gesti, disegni). Nella stanza è installato un vetrospecchio con un impianto citofonico che consente agli altri soggetti e operatori processuali (giudice, pubblico ministero, imputato, difensore, cancellieri,

<sup>67</sup> Questo aspetto è stato evidenziato da un pubblico ministero intervistato (un uomo con 6 anni di esperienza) che ha dichiarato: "Un'ulteriore sfida consiste nel superare i limiti di coordinamento e di scambi di informazioni tra i diversi uffici giudiziari che intervengono nelle vicende aventi a oggetto minori: procura e tribunale ordinario, da una parte, tribunale civile (per la volontaria giurisdizione) e procura e tribunale per i minorenni, dall'altra. Talvolta, infatti, i provvedimenti di queste autorità non sono tra loro coordinati o addirittura coerenti."

<sup>68</sup> L'art. 498 c.p.p. è stato analiticamente esaminato nella sezione 01.2 del Capitolo 3 – Informazioni sui propri diritti fornite alle vittime minorenni.

ecc.) di vedere e sentire l'esame senza essere visti o sentiti dal bambino. Se uno di questi soggetti desidera porre domande specifiche al bambino, il giudice chiamerà lo psicologo nella stanza adiacente, gli riferirà la domanda da formulare al minore e lo psicologo, tornando nella stanza protetta, riporterà la domanda richiesta. Queste stanze sono spesso presenti anche negli uffici delle forze dell'ordine.<sup>69</sup>

### ***Esempi di accomodamenti procedurali***

Per una più approfondita analisi degli accomodamenti procedurali disciplinati dal codice di procedura penale, si rinvia alle precedenti sezioni e, in particolare, alla sezione 01.3 del Capitolo 3.

### ***Decisioni sugli accomodamenti procedurali***

Gli accomodamenti procedurali trovano applicazione all'esito di una valutazione individuale che i vari operatori processuali effettuano sulla base dei criteri elencati nell'art. 90-quater c.p.p. La norma e la sua applicazione pratica sono già state esaminate nel Capitolo 3.<sup>70</sup>

### ***Formazione pratica dei professionisti***

La formazione dei professionisti sulle questioni relative alla vulnerabilità della vittima e quella degli operatori dei servizi coinvolti nella tutela di minori, persone con disabilità e bambini con disabilità, sono state già illustrate, anche dal punto di vista pratico, nella sezione 01.2 del Capitolo 3 – Formazione dei professionisti.

## **03 Supporto e Informazioni**

### ***Sensibilizzazione dei professionisti in merito agli accomodamenti procedurali adeguati all'età, al genere e alla disabilità***

Le interviste hanno confermato che i professionisti della giustizia hanno una elevata conoscenza degli accomodamenti procedurali adeguati ad età, genere e disabilità. In particolare, la Scuola Superiore della Magistratura (SSM) ha organizzato incontri, corsi di formazione, seminari e campagne di sensibilizzazione sull'argomento. Le seguenti iniziative sono degne di nota:

- Come parte del Progetto EJNita 2.0, la SSM, in collaborazione con l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) e l'Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM), e con il supporto della International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI) e dell'Associazione di Avvocati per le Persone e le Famiglie (APF), ha organizzato un ciclo di quattro incontri sul tema della sottrazione internazionale, rivolti a funzionari dell'Autorità centrale, magistrati,

<sup>69</sup> Talvolta, tuttavia, queste strutture mancano, come riferito da un pubblico ministero intervistato.

<sup>70</sup> Cfr. sezione 02 del Capitolo 3 – Termini giuridici che esprimono le potenziali disabilità di un bambino; sezione 03 del Capitolo 3 – Obbligo di effettuare una valutazione individuale della condizione di particolare vulnerabilità della vittima; sezione 03.1 del Capitolo 3– Obbligo giuridico di identificare le esigenze della vittima minorenne e ruolo dei servizi di sostegno.

avvocati, notai, ufficiali di stato civile e ufficiali giudiziari. Gli incontri, che hanno avuto inizio il 19 aprile 2024, si sono concentrati sui seguenti argomenti: competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale; procedimento di rimpatrio e relocation; riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio; mediazione familiare transfrontaliera.<sup>71</sup>

- In collaborazione con il Ministero della Giustizia, la SSM ha organizzato un corso di formazione straordinario, nell'ambito del progetto EUROPROM che mira a approfondire la conoscenza delle politiche riguardanti i minori stranieri non accompagnati all'interno dell'Unione Europea e a migliorare la protezione dei minori migranti con lo sviluppo di buone pratiche comuni europee. Il corso è stato avviato il 13 dicembre 2023.<sup>72</sup>
- In collaborazione con l'unità HELP del Consiglio d'Europa, la SSM ha organizzato un corso in materia di diritti dei minori nell'ambito dei procedimenti giudiziari, con finalità di aumentare la conoscenza dei professionisti legali sugli standard internazionali ed europei (CoE and EU) applicabili. Il corso, avviato il 26 febbraio 2024, ha coinvolto venti magistrati ordinari e dieci magistrati onorari – giudici o pubblici ministeri – con esperienza nella materia oggetto del seminario.<sup>73</sup>
- In collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la SSM ha organizzato un corso di formazione straordinario sul tema "La protezione delle persone di minore età", che si è svolto nei mesi di giugno e luglio 2022 e al quale sono stati ammessi a partecipare trentacinque magistrati professionali (con preferenza per coloro che svolgono funzioni minorili giudicanti e requirenti).<sup>74</sup>
- Nel luglio 2023, la SSM ha creato un'aula virtuale di formazione permanente sul tema "La riforma del processo in materia di famiglia", coinvolgendo novecentocinquanta magistrati dei Tribunali per i Minorenni e delle Procure presso questi Tribunali, nonché magistrati dei Tribunali ordinari, delle Corti d'Appello, della Corte di Cassazione, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e dell'Ufficio del

<sup>71</sup> La locandina dell'incontro è disponibile al seguente link (consultato da ultimo in data 11 giugno 2024):

<https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/4289665/EJNita+ciclo+di+incontri+2024.pdf/>

<sup>72</sup> La scheda del corso è disponibile al seguente link (consultato da ultimo in data 11 giugno 2024):

[https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/FPFP22016\\_scheda.pdf](https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/FPFP22016_scheda.pdf)

<sup>73</sup> Il bando per la partecipazione al corso è consultabile al seguente link (consultato da ultimo in data 11 giugno 2024):

<https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/4289665/2024+Interpello+HELP+Child-Friendly+Justice.pdf/>

<sup>74</sup> Per maggiori informazioni, consultare il seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

[https://www.scuolamagistratura.it/web/portalesm/avvisi?p\\_p\\_id=Avvisi&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&Avvisi\\_ja\\_vax\\_portlet.action=dettaglioAvvisoAction&Avvisi\\_idAvviso=739&p\\_auth=Vg1WI0W8&p\\_p\\_lifecycle=0](https://www.scuolamagistratura.it/web/portalesm/avvisi?p_p_id=Avvisi&p_p_state=normal&p_p_mode=view&Avvisi_ja_vax_portlet.action=dettaglioAvvisoAction&Avvisi_idAvviso=739&p_auth=Vg1WI0W8&p_p_lifecycle=0)

Supremo Magistrato, che si occupano, anche non in via esclusiva, della materia della famiglia e giudici tutelari.<sup>75</sup>

- La SSM ha lanciato il progetto "Laboratori di Strasburgo" nel 2022: i primi due seminari si sono tenuti a Napoli nei mesi di maggio e ottobre con la partecipazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DEJ). I seminari si sono concentrati sull'effettiva attuazione delle sentenze contro l'Italia in materia di adozione di bambini (gruppo di casi Zhou), affidamento di minori (R.V. e altri), mancata attuazione delle decisioni giudiziarie che regolano il diritto di visita dei genitori (gruppo di casi Terna), violenza domestica (gruppo di casi Talpis) e vittimizzazione secondaria (caso J.L.).<sup>76</sup>
- In collaborazione con il network HELP del Consiglio d'Europa, la SSM ha organizzato un corso sui diritti delle persone con disabilità. Il corso, avviato l'11 aprile 2023, ha coinvolto trenta magistrati ordinari e dieci magistrati onorari - giudici o pubblici ministeri - con esperienza nella materia oggetto del seminario.<sup>77</sup>
- Come membro del programma HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) del Consiglio d'Europa, la SSM ha organizzato, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, tre corsi sui seguenti argomenti: etica per giudici, procuratori e avvocati; lotta contro la violenza sulle donne e la violenza di genere; ambiente e diritti umani. Ai corsi hanno partecipato magistrati ordinari (giudici e pubblici ministeri).<sup>78</sup>

Numerose sono state anche le iniziative volte alla formazione e alla sensibilizzazione delle forze dell'ordine. A titolo esemplificativo, è opportuno menzionare le seguenti:

- Nel 2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli Affari Sociali, l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Comitato di Coordinamento per la Tutela dei Minori dallo Sfruttamento e dall'Abuso Sessuale hanno approvato il "Documento di indirizzo per la formazione in materia d'abuso e maltrattamento dell'infanzia", che contiene indicazioni per la definizione di corsi di formazione

<sup>75</sup> Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

[https://www.scuolamagistratura.it/web/portalesm/avvisi?p\\_p\\_id=Avvisi&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&Avvisi\\_javax.portlet.action=dettaglioAvvisoAction&Avvisi\\_idAvviso=1168&p\\_auth=Vg1WI0W8&p\\_p\\_lifecycle=0](https://www.scuolamagistratura.it/web/portalesm/avvisi?p_p_id=Avvisi&p_p_state=normal&p_p_mode=view&Avvisi_javax.portlet.action=dettaglioAvvisoAction&Avvisi_idAvviso=1168&p_auth=Vg1WI0W8&p_p_lifecycle=0)

<sup>76</sup> Per maggiori informazioni, consultare il seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

[https://www.scuolamagistratura.it/web/portalesm/avvisi?p\\_p\\_id=Avvisi&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&Avvisi\\_javax.portlet.action=dettaglioAvvisoAction&Avvisi\\_idAvviso=1151&p\\_auth=Vg1WI0W8&p\\_p\\_lifecycle=0](https://www.scuolamagistratura.it/web/portalesm/avvisi?p_p_id=Avvisi&p_p_state=normal&p_p_mode=view&Avvisi_javax.portlet.action=dettaglioAvvisoAction&Avvisi_idAvviso=1151&p_auth=Vg1WI0W8&p_p_lifecycle=0)

<sup>77</sup> Il bando per la partecipazione al corso è disponibile al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

<https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/HEUI+Launch+DISAB+ITA.pdf/>

<sup>78</sup> Per visionare il bando di partecipazione al corso, consultare il seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

[https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/20220329\\_Interpello-HELP.pdf](https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/20220329_Interpello-HELP.pdf)

multidisciplinari finalizzati a migliorare la rete di protezione e tutela dei bambini.<sup>79</sup>

- L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha sviluppato un manuale per le forze di polizia che, alla luce delle buone pratiche già sperimentate sul territorio nazionale, ha l'obiettivo di promuovere l'adozione di procedure e pratiche uniformi, in linea con la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, in tutte le situazioni che coinvolgono i minori e in cui è richiesto l'intervento della polizia.<sup>80</sup>
- La Scuola di Formazione delle Forze di Polizia ha organizzato una conferenza il 2 ottobre 2023 sul tema "Limiti applicativi del Codice Rosso".<sup>81</sup>

Per quanto riguarda le iniziative rivolte agli avvocati, si ricordano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti:

- Il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato, il 16 marzo 2023, un corso di formazione avanzata per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere.<sup>82</sup>
- Il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, un corso di formazione, con riferimento all'ambito civilistico, per avvocati che svolgono la funzione di curatore speciale del minore.<sup>83</sup>
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce ha organizzato, il 3 dicembre 2022, un seminario di formazione sul tema "Disabilità: strumenti a tutela".<sup>84</sup>

<sup>79</sup> Il documento è disponibile al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024): <https://www.poliziadistato.it/articolo/457>

<sup>80</sup> La versione tascabile dell'handbook è disponibile al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

[https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Vademecum\\_Forze\\_di\\_Polizia\\_tascabile\\_0.pdf](https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Vademecum_Forze_di_Polizia_tascabile_0.pdf)

<sup>81</sup> Per maggiori informazioni, consultare il seguente link (pubblicato nel 2023 e consultato in data 11 giugno 2024):

<https://scuolainterforze.interno.gov.it/alla-scuola-di-perfezionamento-il-dibattito-sul-femminicidio/>

<sup>82</sup> Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

[https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/search?p\\_p\\_id=com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_CjtoMX1EbUiu&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=maximized&p\\_p\\_mode=view&com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_CjtoMX1EbUiu\\_mvcPath=%2Fview\\_content.jsp&com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_CjtoMX1EbUiu\\_assetEntryId=2786614&com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_CjtoMX1EbUiu\\_type=content&p\\_l\\_back\\_url=%2Fsearch](https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/search?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_CjtoMX1EbUiu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_CjtoMX1EbUiu_mvcPath=%2Fview_content.jsp&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_CjtoMX1EbUiu_assetEntryId=2786614&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_CjtoMX1EbUiu_type=content&p_l_back_url=%2Fsearch)

<sup>83</sup> I dettagli del corso sono disponibili al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

[https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/calendario-cnf?p\\_p\\_id=com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_hd9ln5EwxOj&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=maximized&p\\_p\\_mode=view&com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_hd9ln5EwxOj\\_mvcPath=%2Fview\\_content.jsp&com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_hd9ln5EwxOj\\_assetEntryId=2625971&com\\_liferay\\_portal\\_search\\_web\\_search\\_results\\_portlet\\_SearchResultsPortlet\\_INSTANCE\\_hd9ln5EwxOj\\_type=content&p\\_l\\_back\\_url=%2Fit%2Fcalendario-cnf%3Fdelta%3D60%26start%3D1](https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/calendario-cnf?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_hd9ln5EwxOj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_hd9ln5EwxOj_mvcPath=%2Fview_content.jsp&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_hd9ln5EwxOj_assetEntryId=2625971&com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_hd9ln5EwxOj_type=content&p_l_back_url=%2Fit%2Fcalendario-cnf%3Fdelta%3D60%26start%3D1)

<sup>84</sup> La locandina del seminario è consultabile al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

<https://www.ordineavvocatilecce.it/avvocati-e-praticanti/prova-subitem-01/eventi/item/la-disabilita-strumenti-a-tutela>

Alcune iniziative hanno coinvolto anche i servizi sociali. Tra queste, è opportuno menzionare le seguenti:

- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali ha organizzato una tavola rotonda interistituzionale sui processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie e ha sviluppato - con la partecipazione del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine – le linee guida riguardanti l'allontanamento dei minori dalle loro famiglie.<sup>85</sup>
- La Procura della Repubblica di Benevento e gli enti del Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere, in collaborazione con il progetto "Luana. Prevenzione della violenza e Empowerment", hanno organizzato un corso di formazione e specializzazione per operatori dei servizi territoriali, sociali, sanitari e della giustizia, mirato al precoce riconoscimento della violenza intra-familiare e a fornire competenze adeguate a scongiurare la vittimizzazione secondaria.<sup>86</sup>

### ***Servizi specialistici e approcci pratici multidisciplinari***

I servizi sociali, quando intervengono a tutela del minore – e, in generale, della persona coinvolta nel procedimento penale che versi in una condizione di particolare vulnerabilità – adottano un approccio multidisciplinare e case by case. Questo è emerso sia con riferimento alle strutture dedicate alle vittime di violenza di genere (per l'analisi delle quali si rimanda alla sezione 01.2 del Capitolo 3 - Obbligo di effettuare una valutazione individuale della condizione di particolare vulnerabilità della vittima), sia con riferimento ai servizi specificamente dedicati ai minori (analizzati nella sezione 01.2 del Capitolo 3 ed approfonditi, da un punto di vista pratico, nella sezione 03 del Capitolo 5 – Istruzione inclusiva e programmi comunitari).

### ***Sistema di condivisione delle informazioni tra servizi sociali e professionisti della giustizia penale e della tutela dell'infanzia***

I servizi sociali condividono le informazioni relative al minore con i professionisti della giustizia (giudice, pubblico ministero, difensore) attraverso relazioni scritte (su carta).

---

<sup>85</sup> Le linee guida sono consultabili al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

<https://cnoas.org/processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-famiglie/>

<sup>86</sup> Per maggiori dettagli, consultare il seguente link (consultato in data 11 giugno 2024):

<https://ordineavvocati.bn.it/wp-content/uploads/2023/11/locandina-formazione-luana-bn-.pdf>

Queste relazioni vengono poi inserite (in formato digitale) dalla cancelleria nei vari fascicoli del procedimento penale.

Quando i servizi sociali ricevono una segnalazione (da insegnanti, medici, parenti del minore, ecc.) relativa ad abusi o violenze commessi in danno di un minore, redigono una relazione indirizzata all'autorità giudiziaria competente (il tribunale per i minorenni).<sup>87</sup> A partire da questo momento, viene avviato un procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni, che coinvolge anche i servizi sociali comunali territorialmente competenti: questi servizi devono adottare misure urgenti a tutela del minore (tra le quali, ad esempio, l'allontanamento temporaneo dalla famiglia d'origine con collocamento presso una famiglia affidataria o, se ciò non è possibile, presso una comunità) e devono provvedere alla tutela del minore, riportando periodicamente al giudice (attraverso relazioni scritte) lo stato psicologico e sociale dello stesso (relazionando, ad esempio, su rendimento scolastico, impegno in attività ricreative, equilibrio psicologico del minore). Tuttavia, durante le interviste è emerso che i servizi sociali spesso non relazionano o relazionano con considerevoli ritardi o in modo non corretto: ciò crea ritardi o storture nel processo poiché l'autorità giudiziaria competente (il pubblico ministero, il tribunale per i minori, ecc.) adotta le sue misure anche sulla base delle relazioni dei servizi sociali.<sup>88</sup>

### ***Istruzione inclusiva e programmi comunitari***

I servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare l'accesso a un'istruzione inclusiva e ai programmi comunitari.

Dopo aver effettuato una valutazione sulla recuperabilità dei rapporti familiari (approfondita nella sezione 01.2. del Capitolo 3,), i servizi sociali predispongono un percorso di trattamento per il minore e la famiglia: nel caso di una prognosi positiva, il trattamento includerà sia interventi mirati al bambino (tra cui supporto psicologico, affido intrafamiliare, ecc.), sia interventi mirati ai genitori (tra cui la consulenza di sostegno genitoriale e vari tipi di welfare e sostegno sociale). Ciò al fine di consentire, da un lato, l'elaborazione del trauma subito dal bambino e, dall'altro, il ripristino dei rapporti familiari. In caso di prognosi negativa, invece, il trattamento mirerà alla sostituzione dei riferimenti genitoriali, attivando anche un processo di sostegno nell'elaborazione della perdita subita.

A questo proposito, è opportuno menzionare il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI), nato nel 2010 dalla collaborazione tra

---

<sup>87</sup> Per un approfondimento sulla denuncia del minore, cfr. sezione 01.2 del Capitolo 3 – Ostacoli che i bambini con disabilità – soprattutto intellettive e/o psicosociali – incontrano nel denunciare reati e partecipare ai procedimenti penali.

<sup>88</sup> I professionisti della giustizia intervistati hanno evidenziato le carenze dei servizi sociali. Un pubblico ministero (un uomo con 6 anni di esperienza) ha dichiarato: “Sicuramente possono annoverarsi tra le buone pratiche che consentirebbero di offrire una migliore esperienza giudiziale ai minori con disabilità, la stipula di convenzioni con ordini di ausiliari esperti che possano coadiuvare la polizia giudiziaria e i magistrati nel loro ascolto (pedagoghi, psicologi/psichiatri infantili, interpreti ecc.), che ne garantiscano anche l'immediata reperibilità in caso di urgenza”.

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova e i servizi sociali e di protezione e tutela dei minori di dieci città italiane (tra questi, cooperative del privato sociale, scuole e servizi sanitari di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia). Il programma mira a sostenere la genitorialità vulnerabile e a innovare le pratiche per sostenere le "famiglie negligenti", al fine di ridurre il rischio di maltrattamenti e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine. L'obiettivo primario, dunque, è quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

L'intervento previsto nel programma PIPPI si articola in quattro fasi.

La prima è una fase di pre-valutazione: durante questa fase, l'équipe multidisciplinare effettua, insieme alle famiglie, un lavoro di valutazione dell'ambiente familiare, della sua organizzazione interna ed esterna, dello sviluppo del bambino, al fine di stabilire il livello di rischio di allontanamento per il bambino. Le famiglie con figli a rischio di "negligenza" sono invitate a partecipare al programma P.I.P.P.I.

La seconda fase è di valutazione e progettazione: l'équipe multidisciplinare – composta da insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri collaboratori volontari – mantiene un costante contatto con la famiglia e con i minori.

La terza fase mira alla realizzazione del programma. Questa fase dura diciotto mesi e si compone di quattro tipologie di attività:

- Interventi di educazione domiciliare con le famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini;
- Partecipazione a gruppi di genitori e figli per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità;
- Collaborazione tra scuole/famiglie e servizi sociali attraverso la stipula di convenzioni che consentano di integrare il programma PIPPI con altre forme di sostegno scolastico;
- Intervento delle "famiglie d'appoggio", composte da aiutanti volontari (tra cui parenti, amici, vicini) che offrono sostegno concreto alle famiglie.

La quarta fase è di valutazione ex post: l'obiettivo è stabilire se la famiglia dovrà proseguire la propria partecipazione al programma P.I.P.P.I., oppure rientrare nella normale presa in carico dei servizi.

### ***Materiale informativo rivolto ai minori vittime di reato***

Numerose sono le iniziative informative rivolte ai minori. Tra queste, si ricorda che, nel marzo 2001, il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in accordo con il Ministero dell'Istruzione e il Comitato Italiano per l'UNICEF, hanno lanciato il progetto "Il poliziotto: un amico in più". L'iniziativa ha incluso visite guidate

dei bambini presso gli uffici di polizia, incontri nelle scuole e distribuzione di materiali informativi (tra cui un libretto con cartoni animati e consigli per aiutare i bambini a difendersi in situazioni a rischio, incoraggiando il dialogo con insegnanti, genitori e poliziotti).<sup>89</sup> Altre campagne e servizi informativi sono stati descritti nella sezione 02 del Capitolo 7.

### ***Ostacoli per I professionisti che lavorano con bambini con disabilità intellettive e psico-sociali***

Le interviste hanno evidenziato diversi ostacoli per i professionisti che si avvicinano a bambini con disabilità intellettive e psico-sociali. Alcuni di questi, già illustrati nelle precedenti sezioni, sono le seguenti:


- Difficoltà comunicative: il bambino spesso utilizza un linguaggio non verbale per esprimere i suoi bisogni, tende ad isolarsi e non mostra interesse a comunicare;
- Il bambino spesso ha profonde difficoltà nell'esprimere e comprendere i propri bisogni e le proprie richieste;
- La persona priva delle competenze necessarie (ad esempio, il magistrato o la polizia giudiziaria) si affida all'intermediazione di un esperto, che deve essere preparato, poiché l'esito dei procedimenti penali talvolta dipende dal suo operato. A tal riguardo, è emerso durante le interviste che molto spesso il magistrato, conoscendo le competenze di un esperto, lo nomina ripetutamente, temendo di nominare qualcun altro che non sia altrettanto preparato; in questo modo, vengono nominati pochi esperti che hanno, quindi, un carico di lavoro molto elevato.<sup>90</sup>
- Quando i procedimenti penali coinvolgono un minore - con o senza disabilità - è necessario l'intervento dei servizi sociali; se i servizi sociali non svolgono adeguatamente e tempestivamente le attività di loro competenza (ad esempio, non relazionano o relazionano in ritardo), l'efficienza ed efficacia del procedimento penale possono essere compromesse;
- In alcuni casi, le istituzioni appaiono ostili nei confronti della disabilità: ad esempio, I professionisti della giustizia tendono a considerare meno

<sup>89</sup> Per saperne di più: <https://www.poliziadistato.it/articolo/il-poliziotto-un-amico-in-piu> (pubblicato nel 2007 e consultato in data 11 giugno 2024).

<sup>90</sup> Questo aspetto è emerso durante un'intervista con una psicologa (una donna con 21 anni di esperienza), spesso nominata come perito o consulente tecnico. Dietro questa situazione c'è spesso una carenza di personale esperto prontamente disponibile. A questo proposito, un pubblico ministero intervistato ha dichiarato: "Spesso manca personale specializzato prontamente disponibile per l'ascolto dei minori (soprattutto se affetti da disabilità), mancano sale e mezzi adeguati (essendo così costretti a ripiegare sulle aule giudiziarie, che non sono adatte a mettere a proprio agio i minori). Inoltre, la grande quantità di procedure pendenti limita il tempo e l'attenzione che possono essere dedicati all'ascolto di un minore - magari con disabilità - che, per le sue peculiarità, richiede più tempo".

attendibili le dichiarazioni rese da soggetti affetti da disabilità (soprattutto psicosociali ma anche fisiche);<sup>91</sup>

- Le norme e le procedure non sempre contemplano metodi non convenzionali di interazione e raccolta di informazioni, ma è necessario “negoziare” con i professionisti della giustizia per adeguare il procedimento ordinario alle esigenze concrete. Sarebbe opportuno che le forze dell’ordine, i pubblici ministeri e i giudici avessero una migliore conoscenza del fenomeno, fossero supportati da competenze specifiche (ad esempio, da gruppi interdisciplinari) e adottassero procedure stabili (come protocolli di trattamento multi-agency).
- I centri anti-violenza seguono standard che non sempre consentono di accogliere persone con disabilità.



# 006

**ESPERIENZE DEI  
MINORI NEL SISTEMA  
DI GIUSTIZIA PENALE**

---

In questa sezione sono riportate le informazioni ottenute tramite la ricerca bibliografica e le interviste con i professionisti (4 avvocati, 1 giudice, 1 pubblico ministero, 4 assistenti sociali e 2 psicologi). Le interviste sono limitate ai soli professionisti, diversamente da quanto preventivato perché, nonostante gli sforzi profusi, non è stato possibile individuare minori con disabilità disposti a partecipare allo studio. Si conferma, tuttavia, l'impegno a svolgere questa attività in una fase successiva, eventualmente integrando i dati già descritti nel presente report.

Al fine di reclutare minori da intervistare, sono state svolte le seguenti attività:

- Richiesta e approvazione di un'autorizzazione etica da parte della Commissione etica del CNR;
- Richiesta e approvazione di una DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) con il coinvolgimento del DPO (Responsabile della Protezione dei dati) del CNR;
- Coinvolgimento delle seguenti associazioni al fine di raccogliere contatti di genitori o tutori potenzialmente interessati ad essere sottoposti alle interviste:
  - o Centro anch'io Cavallino (Lecce)
  - o AIAS Bologna
  - o La Nostra Famiglia (Brindisi);
  - o Avvocati per le Persone e le Famiglie;
  - o Centro diurno socio-educativo riabilitativo "Dante Cappello" (Brindisi);
  - o Società cooperativa sociale Onlus "Lavoro e Progresso 93" (Brindisi);
  - o Società cooperativa sociale Onlus "Eridano" (Brindisi);
  - o Centro socio-educativo riabilitativo "Oltre l'orizzonte" (Brindisi);
  - o Società cooperativa sociale "Ferrante Aporti" (Brindisi);
  - o Società cooperativa sociale "Alba" (Mesagne, Brindisi);
  - o Centro ambulatoriale privato "Officine Autismo" (Mesagne, Brindisi);
  - o Società cooperativa "Fuori dal sommerso" (Mesagne, Brindisi);
  - o Società cooperativa sociale Onlus "San Bernardo" (Latino, Brindisi);
  - o Società cooperativa sociale Onlus "Si può fare" (Latiano, Brindisi);
  - o Centro diurno socio-educativo riabilitativo "Raggio di Sole" (San Vito dei Normanni, Brindisi);

- Società cooperativa sociale “Carpe Diem” (Ostuni, Brindisi);
  - Centro diurno “Villa Nazareth” (Ostuni, Brindisi);
  - Società cooperativa sociale Onlus “Remedios” (Ceglie Messapica, Brindisi);
  - Centro diurno socio-educativo riabilitativo “San Giovanni di Dio” (Oria, Brindisi);
  - Centro diurno socio-educativo riabilitativo “Mysotis” (Erchie, Brindisi);
  - Centro diurno socio-educativo riabilitativo “Madre Teresa – La Casa Protetta” (Villa Castelli, Brindisi);
- Coinvolgimento dei seguenti Centri anti-violenza al fine di raccogliere contatti di genitori o tutori potenzialmente interessati ad essere sottoposti alle interviste:
- Centro Anti-violenza “Crisalide” (Brindisi);
  - Centro Anti-violenza “Ricomincio da me” (Brindisi);
  - Centro Anti-violenza “Io donna” (Brindisi);
  - Centro Anti-violenza “Ricominciamo” (Francavilla Fontana, Brindisi);
  - Centro Anti-violenza “Insieme si può” (Fasano, Brindisi);
  - Centro Anti-violenza “La luna” (Latiano, Brindisi)

Creazione di un flyer (all. 2) per diffondere informazioni accessibili sul progetto da distribuire presso associazioni e scuole, con la previsione di un incentivo per la partecipazione alle attività del progetto.

## **01 Ruolo dei professionisti e ostacoli alla partecipazione dei minori con disabilità ai procedimenti penali**

### ***Opportunità e ostacoli per i minori con disabilità nella partecipazione al procedimento penale***

I principali ostacoli che i minori incontrano nella denuncia di un reato e nella partecipazione ai procedimenti penali, emersi durante le interviste, sono stati già analizzati nella sezione 01.2 del Capitolo 3 (Ostacoli che i bambini con disabilità – soprattutto intellettive e/o psicosociali – incontrano nel denunciare reati e partecipare ai procedimenti penali).

Le interviste hanno confermato che solitamente i minori con disabilità vittime di reato tendono a esprimere il loro disagio agli adulti con cui si interfacciano abitualmente

(ad esempio, insegnanti o operatori dei servizi sociali). Quando questi soggetti rilevano un pericolo in corso per il bambino, agiscono secondo i metodi già descritti nella sezione 01.2 del Capitolo 3 (Unità/dipartimenti speciali per la protezione dell'infanzia).

Dalle interviste è anche emerso uno sforzo generale e costante da parte di tutti gli operatori della giustizia penale (giudici, pubblici ministeri, polizia giudiziaria, ecc.) nell'applicazione degli accomodamenti procedurali previsti dal codice in favore dei minori e, in generale, delle vittime che versano in condizioni di particolare vulnerabilità. Tuttavia, sono anche emerse le difficoltà connesse all'applicazione delle disposizioni procedurali che regolano l'accesso alla giustizia dei minori (anche con disabilità): in particolare, come affermato da un pubblico ministero intervistato, la sfida maggiore è superare la mancanza strutturale di finanziamenti, personale e risorse necessarie per garantire che tali accomodamenti non rimangano lettera morta. Spesso mancano personale specializzato prontamente reperibile per l'ascolto dei minori (soprattutto se affetti da disabilità) e stanze e mezzi a tal fine adeguati (dovendosi ripiegare sulle aule di tribunale). Inoltre, l'enorme quantità di procedimenti pendenti limita il tempo e l'attenzione che possono essere dedicati all'ascolto del minore. Un'ulteriore sfida è rappresentata dalla necessità di superare i limiti di coordinamento e scambio di informazioni tra i vari uffici giudiziari coinvolti: procura e tribunale ordinario, da un lato, tribunale civile (per la giurisdizione volontaria) e tribunale per i minorenni, dall'altro. A volte, i provvedimenti adottati da queste autorità non sono coordinati o coerenti.

Quando il minore è vittima di un reato, viene attivata la procedura già descritta nella sezione 01.2 del Capitolo 3 (Unità/dipartimenti speciali per la protezione dell'infanzia), volta a fornirgli supporto all'interno del sistema giudiziario. Tuttavia, le interviste hanno anche evidenziato le lacune di questo sistema: in particolare, l'insufficienza dei fondi destinati a tale scopo impedisce il funzionamento efficace del sistema, comportando anche l'indisponibilità di strutture adeguate a supportare i minori e, in generale, le persone in condizioni di particolare vulnerabilità (ad esempio, centri antiviolenza, spazi neutri, ecc.). Queste criticità sono già state affrontate nelle sezioni precedenti.<sup>92</sup>

Inoltre, dalle interviste è emerso che, nella maggior parte dei casi, i professionisti che entrano in contatto con i minori - con o senza disabilità intellettive o psicosociali - hanno le competenze adeguate a supportarli. Alcune lacune sono emerse, tuttavia, con riferimento alla formazione degli operatori dei servizi sociali e, soprattutto, degli avvocati: per ulteriori informazioni su questi aspetti, si rinvia alla sezione 01.2 del Capitolo 3 – Formazione dei professionisti.

---

<sup>92</sup> Cfr. sezione 01.2 del Capitolo 3 – Soluzioni per i casi di conflitti di interesse tra minore e legale rappresentante; – Obbligo di effettuare una valutazione individuale della condizione di particolare vulnerabilità della vittima.

## **02.1 Utilizzo della tecnologia per il superamento delle barriere**

Le tecnologie assistive possono compensare specifiche disabilità – congenite o sopraggiunte – e sono ampiamente utilizzate come strumento di riabilitazione e compensazione per abilità residue. In Italia, da oltre quindici anni, sono stati creati e utilizzati diversi tipi di ausili, hardware o software, che offrono aiuto, sia nel campo della riabilitazione che in quello dell'accesso a computer e internet.

In Italia, le persone con disabilità, hanno diritto, a determinate condizioni, a molteplici ausili e protesi, finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tuttavia, spesso accade che i cittadini, specialmente quando affetti da disabilità sopraggiunte a causa di incidenti o malattie, non siano a conoscenza di queste opportunità, non riescano ad orientarsi nelle varie procedure da seguire per ottenere le tecnologie assistive e non sappiano come usarle correttamente.

In Italia, gli ausili possono essere prescritti alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità (invalido civile, invalido di guerra, invalido per servizio, cieco civile, sordo);
- minorenni (per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione di una menomazione e/o una disabilità permanente);
- soggetti in attesa di riconoscimento dell'invalidità (per i quali l'invalidità è già stata accertata dalla commissione medica) o in attesa di valutazione dell'invalidità;
- persone ricoverate in strutture pubbliche o private, che necessitano di protesi e ausili prima della dimissione ospedaliera.

L'elenco delle tecnologie assistive disponibili è contenuto nel Nomenclatore Tariffario degli Ausili e delle Protesi, che viene aggiornato periodicamente con decreto. L'ultimo aggiornamento risale al 2017. Gli ausili possono essere prescritti in via completamente gratuita o con una compartecipazione alla spesa, a seconda del caso. Inoltre, possono essere forniti in modo permanente o in prestito e, in questo secondo caso, dovranno essere restituiti al termine dell'uso: questo perché gli ausili, una volta ricondizionati, possono essere riutilizzati da altre persone.

I medici di base possono prescrivere solo alcuni tipi di strumenti molto diffusi e destinati all'uso domestico (ad es. sedia a rotelle standard, montascale, ecc.). Per tutti gli altri ausili più complessi (come sedie a rotelle elettroniche, tastiere modificate per il PC, puntatori oculari, scarpe ortopediche, ecc.), siano essi standard o su misura (per i quali, in questo secondo caso, è necessaria una valutazione accurata e un possibile addestramento all'uso), è richiesta una visita specialista e una prescrizione da parte di un medico specialista in una struttura pubblica (fisiatra,

ortopedico, neuropsichiatra, oculista, ecc.). La stessa prescrizione è necessaria anche per i cosiddetti "ausili salva-vita", come i ventilatori polmonari.

Oltre ai servizi pubblici dedicati alle disabilità di bambini, adulti e anziani, esistono anche centri ausili specializzati privati che offrono consulenze gratuite su ausili e tecnologie. Alcuni di questi centri curano anche esposizioni di ausili nell'ambito delle quali i soggetti interessati possono provare le tecnologie assistive.

Alcuni dati fondamentali sull'uso delle tecnologie assistive in Italia sono stati raccolti dallo studio "Access to assistive devices in Italy 2022 - Results of the rapid Assistive Technology Assessment (rATA) survey"<sup>93</sup>, i cui risultati sono in parte descritti in questa sezione. Il rapporto è stato redatto in collaborazione con le seguenti associazioni ed enti pubblici: AIAS Bologna onlus, GLIC (Rete Italiana dei Centri di Ausili Tecnologici), Fondazione CENSIS, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per le Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità.

Di seguito alcuni risultati. In Italia, il bisogno di tecnologie assistive aumenta con l'aumentare del grado di difficoltà funzionale e soprattutto con l'età. Attualmente, le necessità di dispositivi assistivi sembrano essere, nel complesso, soddisfatte. Ciò può dirsi sia per gli ausili generalmente acquistati/ottenuti tramite fornitori privati, sia per i prodotti più specializzati solitamente forniti dagli operatori pubblici. Le barriere all'uso degli strumenti di ausilio variano notevolmente a seconda del tipo di difficoltà funzionale (comunicativa, cognitiva, visiva) e, mentre sono piuttosto rare in età evolutiva (riguardando circa 1/3 degli utenti), raggiungono oltre il 75% degli utenti di età superiore ai cinquanta anni. Le tecnologie digitali di consumo – come smartphone e tablet – non solo sono considerate tecnologie assistive a tutti gli effetti, ma sono anche tra le soluzioni più diffuse tra coloro che hanno difficoltà funzionali o disabilità. Gli ausili in uso sembrano complessivamente soddisfare le esigenze degli utenti e risultano adatte ai loro contesti di applicazione. Al contrario, è piuttosto basso il grado di soddisfazione relativo ad alcuni servizi necessari a rendere l'ausilio fruibile e adeguato nel tempo. Con riguardo all'opinione sul processo di fornitura degli ausili e sulla valutazione dei bisogni, il grado di soddisfazione di circa la metà degli intervistati sembra sintomatico della necessità di miglioramenti sia nella valutazione e selezione delle soluzioni, sia nel processo di acquisizione e messa in uso delle stesse (World Health Organization, & United Nations Children's Fund, 2022).

In Italia, sono stati sviluppati alcuni interessanti progetti sull'utilizzo delle tecnologie assistive innovative prevalentemente in due ambiti fondamentali: il primo, relativo all'applicazione delle tecnologie assistive in ambito universitario e pedagogico; il secondo riguardante l'applicazione di queste tecnologie per favorire l'inclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

---

<sup>93</sup> World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2022). Global report on assistive technology. World Health Organization.

Per quanto riguarda le università e le scuole, mentre numerosi progetti coinvolgono scuole medie e superiori, altri hanno promosso la collaborazione delle università con associazioni ed enti pubblici. È opportuno menzionare il progetto per l'applicazione e lo sviluppo di tecnologie assistive innovative sviluppato dall'Università di Bari con la collaborazione dell'associazione Informatici Senza Frontiere, nonché l'impegno dell'Università di Modena al fine di garantire l'inclusione degli studenti con disabilità in tutti i corsi universitari.

Nell'ambito della pubblica amministrazione, il progetto ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) si configura come un esperimento pilota per lo sviluppo del telelavoro e dell'uso di tecnologie assistive per il personale con disabilità anche gravi: si è trattato di un importante passo in avanti verso l'inclusione di questi soggetti nella vita lavorativa e sociale. In questo contesto, è stato realizzato uno studio di fattibilità ed è stato creato un prototipo di postazione informatica dotata di servizi di connettività avanzata e integrata con le tecnologie assistive necessarie per garantire l'autonomia e valorizzare le potenzialità residue della persona con disabilità.

## **02.2 Utilizzo della tecnologia per il superamento delle barriere nel sistema giudiziario**

Sebbene l'Italia sia stata uno dei primi Stati Membri dell'Unione Europea ad adottare una legge sull'accessibilità (l. 9 gennaio 2004, n. 4, c.d. "legge Stanca"), ancora oggi numerose sono le sfide che le persone con disabilità incontrano quando fruiscono dei servizi giudiziari. Al momento, lo studio condotto non ha rivelato lo sviluppo di opportune "best practices" nel settore giudiziario. Dall'analisi è emerso che, nel contesto giudiziario, la DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) offre informazioni e linee guida, tratte dalle leggi vigenti, a enti pubblici (come il Ministero della Giustizia) e ai tribunali sull'accessibilità dei servizi offerti. Questo supporta la realizzazione di servizi informatici e siti web accessibili anche per le persone con disabilità.

## **03 Raccolta dei dati**

In Italia, le attività di raccolta dati riguardanti i reati e la vittimizzazione sulla base di età, genere, disabilità e altre caratteristiche personali sono state principalmente svolte dal Servizio di Analisi Criminale (SAC), una struttura a composizione interforze, incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il SAC elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati. Promuove, altresì, l'analisi dei dati statistici della polizia criminale.

I dati attualmente disponibili, derivanti dalle analisi del SAC e rilevanti ai fini degli obiettivi del progetto LINK, riguardano, da un lato, i minori vittime di reato ([report](#) “Minorenni Vittime di Abuso” SAC – 2022, dataset 2020-2021) e dall'altro la violenza di genere ([report](#) “Donne vittime di violenza” SAC – 2023, dataset 2021-2022).<sup>94</sup>

Il primo report sui minori vittime di reato, presentato nel 2022 durante la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, si concentra sulle tipologie di reati che hanno coinvolto i minori nel biennio 2020-2021.

Il lavoro ha rilevato una diminuzione complessiva dei reati commessi in danno di minori (-10%) e, al contempo, un aumento dei reati di abuso negli istituti penitenziari, dei reati di violenza sessuale o violenza sessuale aggravata perché commessa in istituti di istruzione.

Il report ha anche evidenziato come le vittime di questi reati siano prevalentemente bambine, con l'eccezione dei reati di abbandono di persone minori o incapaci, sottrazione di minorenni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. La fascia di età con il maggior numero di vittime è quella sotto i 14 anni e tra gli autori risultano predominanti gli uomini di età compresa tra 35 e 64 anni. L'analisi ha riguardato anche i reati legati al Web: negli anni 2020 e 2021 è emerso un aumento significativo dei casi di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, adescamento online, cyberbullismo e sextortion.

Il secondo report menzionato (“Donne vittime di violenza”) contiene un paragrafo interamente dedicato alla violenza nei confronti delle donne con disabilità. I dati sono stati raccolti dal SAC attraverso metodi innovativi di recupero dei dati utilizzati con l'obiettivo di superare i limiti dei database delle forze di polizia e dei sistemi giudiziari che non consentono di segnalare alcun tipo di disabilità associata ai nominativi inseriti nel sistema (come ad esempio, persone offese, querelanti, ecc.). Il report evidenzia che le donne con disabilità, essendo soggette a discriminazioni multiple (derivanti da molteplici fattori di rischio), sono più esposte, rispetto alle altre donne, a tutte le forme di violenza di genere, ma anche a forme particolari di violenza, connesse alle loro disabilità, come: a) l'abuso farmacologico, che può consistere nella somministrazione di una dose maggiore o minore di farmaci o nella negazione dell'accesso a farmaci essenziali; b) il diniego di cure essenziali; c) la richiesta di prestazioni sessuali in cambio di aiuto o sostegno; d) la sottoposizione a sterilizzazione forzata e aborto coercitivo, pratiche che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.

Dallo studio emerge che nel periodo esaminato, la commissione dei reati in questione, anche in danno di minori, ha subito un calo: i casi di maltrattamenti contro familiari o conviventi sono passati da 129 (di cui 37 su minori) nel 2021, a 111 (di cui 31 su minori) nel 2022; i fatti riconducibili agli atti persecutori sono diminuiti da 15 (di

---

<sup>94</sup> Il report include informazioni contenute nelle banche dati delle Forze di Polizia e raccolte dall'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), organismo specializzato nei crimini d'odio e in tutte le forme di violenza di genere.

cui 3 su minori) nel 2021, a 9 (di cui 2 su minori) nel 2022, e sono stati principalmente commessi da partner ed ex partner, ma anche da vicini di casa o conoscenti della vittima; infine, riguardo alla violenza sessuale (compresa la violenza sessuale di gruppo), si sono registrati 30 casi (di cui 6 riguardanti minori) nel 2021, scesi a 25 (di cui 5 riguardanti minori) nel 2022. Con riferimento alla violenza sessuale, si segnala che negli anni considerati sono stati registrati 27 (2021) e 24 (2022) casi, che hanno coinvolto per lo più donne con disabilità cognitive e con conseguenti difficoltà nel riconoscere e denunciare l'abuso. Come emerso dal report, l'abuso sessuale si consuma spesso in ambito familiare o nelle strutture di cura e dell'assistenza. Generalmente, l'autore è una persona vicina alla vittima che gode della sua fiducia (ad esempio, un familiare, un amico, un operatore sanitario, un insegnante, un volontario o un caregiver).

Per quanto riguarda i reati online, il report specifica che le giovani donne sono spesso contattate sui social network, dove vengono circuite e indotte a produrre materiale sessualmente esplicito. In alcuni casi, si registrano richieste estorsive, anche di natura sessuale, sotto la minaccia di divulgare il materiale pornografico raffigurante la vittima. In merito a questi reati, viene evidenziata l'esistenza di una notevole cifra di sommerso, a causa delle difficoltà che le persone con disabilità incontrano nel denunciare il reato. Questo è dovuto alla mancanza di alternative reali o percepite, alla paura di non ricevere sostegno, all'incapacità di chi riceve la richiesta di aiuto o la denuncia di riconoscere quella particolare forma di violenza e documentarla in maniera adeguata. Inoltre, occorre considerare che la soddisfazione dei bisogni primari delle donne con disabilità è spesso affidata a un'altra persona ed è proprio il timore di perdere questo supporto che pone le donne in una condizione di dipendenza e sottomissione, aumentando il rischio che le condotte violente rimangano celate.



# 07

**CONCLUSIONI E  
RACCOMANDAZIONI**

---

L'analisi illustrata nel presente report è frutto di un'ampia ricerca bibliografica e della raccolta di dati qualitativi tramite interviste con i professionisti. Ulteriori approfondimenti potranno svolgersi a seguito di future interviste con i minori. Questa metodologia ha consentito la raccolta di dati cruciali su diverse aree-chiave, relative, tra le altre, al quadro giuridico che regola l'accesso alla giustizia per i minori con disabilità, al panorama tecnologico all'interno dei sistemi di giustizia civile e penale e alle pratiche impiegate dai vari soggetti interessati (come professionisti della giustizia, associazioni e servizi di supporto) per supportare la partecipazione delle vittime ai procedimenti penali.

## **01 Conclusioni**

La ricerca bibliografica e l'analisi dei dati qualitativi descritti nel report hanno permesso di far luce su lacune e buone pratiche relative al quadro normativo, alla sua applicazione pratica, alle procedure e al ruolo degli enti e delle istituzioni connessi all'accesso alla giustizia per i minori con disabilità vittime di reato.

L'analisi giuridica ha evidenziato un quadro complesso che, pur mirando a garantire elevati livelli di tutela per le vittime appartenenti a gruppi vulnerabili (minori, donne, persone con disabilità), presenta alcune lacune, legate soprattutto alle caratteristiche specifiche della vittima.

Anzitutto, nell'ordinamento penale italiano non è possibile rinvenire norme che prendano in considerazione le potenziali disabilità dei minori. Nel diritto processuale penale, viene utilizzata la nozione più ampia di "vittima in condizione di particolare vulnerabilità". A tal proposito, l'articolo 90-quater c.p.p., sebbene con una formulazione che potrebbe essere considerata inadeguata, stabilisce che "la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per cui si procede". Pertanto, la valutazione della vulnerabilità è affidata alla discrezionalità dei soggetti del processo penale che entrano in contatto con la vittima (giudici, pubblici ministeri e polizia giudiziaria). Questa procedura non è esente da criticità: la legge non fornisce a pubblici ministeri o giudici linee guida chiare da seguire nella formulazione di tale valutazione; l'articolo 90-quater, pur enumerando alcuni tratti personali legati alla vulnerabilità (come età, infermità o deficienza psichica), esclude altri fattori come nazionalità, etnia, genere e specifiche tipologie di disabilità. Tuttavia, è opportuno evidenziare che, per alcune tipologie di reati e nei casi di estrema vulnerabilità, i livelli di tutela sono piuttosto elevati e che la valutazione della vulnerabilità è solitamente svolta con l'ausilio di esperti in psicologia o psichiatria. Una volta identificata la condizione di vulnerabilità della vittima, trovano applicazione varie misure di sostegno e tutela: tra queste, il supporto emotivo e psicologico; la presenza, in qualsiasi fase del procedimento, dei genitori o di altre persone idonee designate dal bambino (ma anche di fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative con esperienza nell'assistenza e nel

sostegno alle vittime); l'assistenza fornita dai servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e dai servizi istituiti dagli enti locali.

Inoltre, l'analisi ha messo in evidenza molteplici disposizioni procedurali volte a sostenere la partecipazione al procedimento della vittima vulnerabile (qual è, per l'appunto, il minore con disabilità): ad esempio, ai fini dell'assunzione della testimonianza di un minore, possono essere utilizzati luoghi diversi dal tribunale (ad esempio, strutture specializzate di assistenza, stanze dotate di vetrospecchio con impianto citofonico o anche l'abitazione del minore, facendo ricorso ai sistemi di videoconferenza). Inoltre, è stato descritto l'istituto dell'incidente probatorio, che consente al soggetto vulnerabile di rendere le sue dichiarazioni già durante le indagini o l'udienza preliminare, senza dover attendere il dibattimento.

Il report ha altresì evidenziato una serie di ostacoli che impediscono al minore di denunciare un reato. Questi derivano principalmente dall'articolo 120 c.p., che stabilisce che per i minori di 14 anni, il diritto di querela è esercitato dal rappresentante legale (genitore o tutore). Gli intervistati hanno rilevato ulteriori ostacoli che i bambini – compresi quelli con disabilità – incontrano nel denunciare un reato. Tra questi, si riportano i seguenti: 1. I minori devono fare affidamento sull'assistenza degli adulti (familiari, insegnanti, conoscenti o servizi sociali) per denunciare il reato, il che risulta molto critico soprattutto nei casi in cui il reato viene commesso in ambito familiare; 2. I minori spesso incontrano ostacoli nel denunciare il reato a causa dell'incertezza su chi contattare, della paura di ripercussioni o di ricatti da parte degli stessi autori, specialmente nei casi di abusi domestici o familiari; 3. I minori temono di non essere creduti, poiché spesso gli adulti nutrono dei dubbi sulla veridicità delle loro dichiarazioni a causa della loro presunta immaturità e influenzabilità e delle loro capacità linguistiche e cognitive non ancora pienamente sviluppate.

Un'altra lacuna riscontrata riguarda le modalità attraverso le quali vengono fornite le informazioni procedurali alle vittime minori con disabilità. Il codice di procedura penale non disciplina espressamente questo aspetto e, di regola, queste informazioni vengono fornite al rappresentante legale del minore con disabilità, che può – non – trasmetterle alla vittima.

Inoltre, l'analisi ha rivelato delle criticità nell'operato dei servizi sociali. Nei casi di reati domestici – che si manifestano soprattutto in condotte violente del genitore in danno del figlio –, il minore viene affidato ai servizi sociali, che sono incaricati di aggiornare regolarmente il giudice attraverso relazioni specifiche. Tuttavia, spesso i servizi sociali non relazionano o forniscono informazioni poco accurate, causando ritardi o distorsioni nel processo penale.

L'indagine ha anche evidenziato una disparità nella qualità e quantità delle attività di formazione tra i professionisti coinvolti. Mentre la Scuola Superiore della Magistratura offre programmi periodici di formazione per pubblici ministeri e giudici che entrano in contatto con vittime vulnerabili, gli operatori dei servizi sociali e gli avvocati sono

soggetti ad un obbligo generale di formazione continua, senza che vi sia necessaria corrispondenza tra l'area di formazione e quella in cui viene svolta in via prevalente l'attività professionale. Questo rappresenta una criticità significativa nella formazione dei professionisti che interagiscono con le vittime.

L'approfondimento delle tecnologie utilizzate nel sistema giudiziario ha permesso di analizzare gli sviluppi della giustizia elettronica in Italia, in ambito penale ma anche civile (il settore civile è stato indagato poiché spesso alcuni provvedimenti correlati al procedimento penale sono di competenza del giudice civile). L'infrastruttura tecnologica analizzata consente ai diversi soggetti coinvolti nei procedimenti penali e civili (come giudici, avvocati e consulenti), di essere connessi attraverso sistemi di gestione dei casi (CMS) e di deposito elettronico. Tuttavia, i cittadini in generale – e le vittime in particolare – non possono accedere liberamente alle informazioni legali ma solo a una quantità limitata di dati. L'analisi ha, inoltre, evidenziato un incremento dell'uso delle tecnologie di videoconferenza nel sistema giudiziario per l'audizione di testimoni vulnerabili, consulenti o imputati, recentemente regolamentato a seguito della pandemia da COVID-19. Nel capitolo 4, sulle tecnologie di e-justice italiane, sono stati descritti anche alcuni interessanti progetti legati all'applicazione di tecnologie AI, di giustizia predittiva e della Realtà Virtuale che hanno l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni del sistema giudiziario e sono altresì finalizzati a migliorare la partecipazione delle vittime ai procedimenti penali.

## 02 Best practices

La ricerca documentale e le interviste hanno permesso di raccogliere informazioni su best practices rilevanti ai fini degli obiettivi del progetto LINK.

In Italia, esiste un numero telefonico dedicato, il numero 114,<sup>95</sup> che fornisce un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro che vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza che coinvolge bambini e adolescenti. Il numero è multilingue e accessibile gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (tramite chiamata, chat, WhatsApp e app). Il servizio fornisce consulenza multidisciplinare - psicologica, legale e sociologica - e offre un collegamento in rete con le istituzioni e le strutture territoriali competenti nei settori sociale, giudiziario e della sicurezza pubblica. Dal 2003 (anno della sua istituzione) ad oggi, il servizio ha gestito oltre 20.000 casi di emergenza.

La Fondazione Telefono Azzurro<sup>96</sup> promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Con le sue attività sostiene il loro sviluppo e li protegge dagli abusi e

---

<sup>95</sup> Maggiori informazioni sul numero 114 – Emergenza infanzia possono essere reperite sulle pagine web del Dipartimento per le politiche della famiglia, disponibile al seguente link (consultato in data 11 giugno 2024): <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/114-emergenza-infanzia/#:~:text=Il%20numero%20114%20D%20Emergenza%20infanzia,sono%20coinvolti%20bambini%20e%20adolescenti.>

<sup>96</sup> Il sito ufficiale le Telefono Azzurro è disponibile al seguente link, consultato in data 11 giugno 2024: <https://azzurro.it/>

dalle violenze che potrebbero compromettere il loro benessere e percorso di crescita. Ascolta bambini e adolescenti ogni giorno e offre risposte concrete alle loro richieste di aiuto, anche attraverso la collaborazione con istituzioni, associazioni e altri enti locali. La Fondazione opera in un contesto internazionale per promuovere una cultura dei diritti. L'Helpline 1.96.96 di Telefono Azzurro – per bambini, adolescenti e adulti – è un servizio gratuito che raccoglie richieste di aiuto sul territorio nazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In particolare, offre ascolto, supporto, aiuto concreto a bambini e adolescenti fino a 18 anni, con riferimento a tutti i problemi e le esigenze che li riguardano, per fronteggiare situazioni critiche o di emergenza. Offre anche consulenza e supporto alle famiglie e agli adulti che, per vari motivi, devono affrontare le problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza.

Un'altra interessante iniziativa è la campagna di comunicazione "Esci dal buio. Chiedi aiuto",<sup>97</sup> creata con l'obiettivo di informare i giovani e renderli più consapevoli degli strumenti a loro disposizione per chiedere aiuto in caso di abusi. L'intera campagna è stata creata grazie al supporto tecnico dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. Lo spot pubblicitario mostra, in modalità cartoon, situazioni di violenza subita o assistita. Per la prima volta, lo spot sarà trasmesso esclusivamente via Internet, dando priorità ai canali social, al fine di raggiungere in modo mirato e diffuso il target degli adolescenti, identificato come il principale destinatario della campagna.

Degna di nota è anche l'istituzione, nella Regione Emilia Romagna, del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza,<sup>98</sup> che ha il compito di garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti: il Garante riceve segnalazioni dai cittadini (inclusi i minori), dai servizi sociali e dalle associazioni relative a possibili violazioni dei diritti dei bambini e agisce in modo indipendente, attraverso richieste e raccomandazioni rivolte agli enti pubblici e alle istituzioni.

Interessante è anche la campagna nazionale di sensibilizzazione contro gli abusi sui minori "Invisibile agli occhi",<sup>99</sup> che coinvolge il CNR-IRIB di Catania, la Società Italiana di Pediatria e Terre des Hommes. La campagna mira a focalizzare l'attenzione generale sul tema della violenza contro i bambini. Il gruppo di lavoro si è occupato dell'analisi, della ricerca e del contrasto al fenomeno, in campi diversi e complementari: ricerca scientifica, studio della dimensione epidemiologica del fenomeno, diagnosi e trattamento dei minori vittime, formazione degli operatori sanitari (preziose sentinelle nell'intercettazione delle numerose e complesse forme di maltrattamento).

Va menzionato, infine, l'Ufficio Antiviolenza creato da AIAS Bologna e Mondo Donna, che fornisce servizi di supporto multidisciplinare per le donne vittime di reato con

---

<sup>97</sup>La campagna di comunicazione, pubblicata il 18 novembre 2021, è disponibile al seguente link, consultato l'11 giugno 2024: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/campagne-di-comunicazione-istituzionale/esci-dal-buio-chiedi-aiuto/>

<sup>98</sup>Per consultare il sito dedicato al Garante per l'infanzia e l'adolescenza: <https://www.assemblea.emr.it/garante-minori> (consultato da ultimo in data 11 giugno 2024).

<sup>99</sup>La campagna è disponibile al seguente link, consultato l'11 giugno 2024 <https://www.invisibileagliocchi.org/>

disabilità. L'ufficio, in particolare, offre supporto (legale e sociale) alle vittime di reato, coinvolgendo sia professionisti con esperienza sul tema della violenza di genere che professionisti esperti nel settore della disabilità.

### **03 Raccomandazioni**

La ricerca bibliografica, le interviste e la relativa analisi hanno permesso di raccogliere un insieme di raccomandazioni utili per gli obiettivi del progetto.

Ad esempio, l'analisi delle attività dei centri di assistenza alle vittime ha evidenziato una marcata disomogeneità nei metodi di lavoro e di assistenza. Pertanto, sarebbe importante progettare discipline e pratiche uniformi tra tutti i centri di assistenza alle vittime per promuovere un elevato livello dell'assistenza offerta su tutto il territorio italiano.

Un altro punto debole, come già accennato, è insito nella formazione dei professionisti che entrano in contatto con le vittime minorenni e con disabilità. Se da un lato il livello di formazione dei giudici sembra adeguato, dall'altro la formazione dei professionisti che operano nei centri di assistenza e degli avvocati può essere migliorata. Sarebbe utile stabilire requisiti di formazione specifici per gli avvocati che prestano la propria attività a favore di vittime minorenni con disabilità: ciò al fine di garantirne l'adeguata formazione in un settore così specifico. Questo dovrebbe valere anche per tutti gli operatori della giustizia penale (polizia giudiziaria, pubblici ministeri, giudici, difensori) che entrano in contatto con vittime con disabilità intellettuali o psicosociali. Dalle interviste è emersa anche una difficoltà dei giudici nel reperire esperti immediatamente disponibili che possano affiancarli nell'ascolto del minore: sarebbe quindi opportuno stipulare convenzioni con ordini di ausiliari esperti (pedagoghi, psicologi/psichiatri infantili, interpreti, ecc...) che possano coadiuvare la polizia giudiziaria e i magistrati nell'ascolto dei soggetti vulnerabili, anche al fine di garantirne l'immediata reperibilità in caso di emergenza.

È emersa, poi, una insoddisfacente allocazione di fondi a favore dei centri di assistenza e delle attività di supporto alle vittime. È, quindi, evidente la necessità di implementare i fondi da destinare alle strutture di assistenza per le vittime (centri anti-violenza, spazi neutri, ecc.). Le interviste hanno anche evidenziato le difficoltà che si riscontrano nel garantire una comunicazione corretta ed efficace tra i vari soggetti che cooperano nel supportare l'accesso alla giustizia per le vittime di minore età: ad esempio, le relazioni dei servizi sociali destinate a giudici e pubblici ministeri sono spesso tardive e inadeguate. È, quindi, necessario migliorare, anche attraverso la tecnologia dell'ICT, il livello di comunicazione tra magistratura e servizi sociali.

Un'altra carenza delle strutture giudiziarie riguarda lo scarso adattamento di procedure, mezzi e infrastrutture alle esigenze delle persone con disabilità che entrano in contatto con il sistema giudiziario. È ormai necessario acquisire e

implementare servizi e tecnologie (come le tecnologie assistive) per sostenere l'inclusione e l'accesso alla giustizia anche dei soggetti affetti da disabilità.

Dall'analisi documentale e dalle interviste con i professionisti della giustizia, risulta chiaro che il sistema giudiziario italiano include in un'unica categoria – alla quale è associata l'applicazione di una serie di adeguamenti procedurali – soggetti la cui vulnerabilità dipende da caratteristiche molto diverse. A tal proposito, è opportuno suggerire la previsione di forme di protezione ad hoc da associare a specifiche caratteristiche della vittima e la definizione di uno statuto specifico dei diritti delle vittime con disabilità, spesso portatrici di esigenze diverse rispetto a quelle delle altre vittime vulnerabili. In aggiunta, sarà necessaria una migliore specificazione e formalizzazione dell'iter da seguire ai fini della valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima.

Un'altra importante questione critica riguarda il livello di accesso alle informazioni per le vittime, tema strettamente connesso all'utilizzo delle tecnologie nel sistema giudiziario. È, infatti, chiaro che la digitalizzazione della giustizia penale e civile, pur essendo elevata, si traduce tutt'oggi in un sistema chiuso, accessibile ai soli professionisti della giustizia. Pertanto, per ottenere informazioni sullo stato di un procedimento e – più in generale – informazioni di natura legale, la persona offesa non ha a disposizione strumenti tecnologici adeguati e deve necessariamente interfacciarsi con il proprio avvocato. Questo rappresenta senza dubbio un ostacolo all'accesso alla giustizia da parte delle vittime del reato. Sarà, quindi, necessario ampliare le possibilità di accesso ai sistemi di e-justice italiani ed implementare i vari servizi informativi sui diritti della vittima, sulle modalità di presentazione della denuncia/querela e sui servizi di supporto dedicati ai minori e alle vittime con disabilità.

Infine, sarebbe auspicabile superare le criticità dei database delle forze di polizia e del sistema giudiziario, che non consentono di segnalare alcune caratteristiche fondamentali delle persone che accedono alla giustizia, come la disabilità: questo consentirebbe di facilitare la personalizzazione delle risposte d'aiuto fornite dai servizi di supporto, la connessione con le tecnologie assistive adeguate alle diverse disabilità e la rilevazione di dati statistici (con conseguente comprensione delle dimensioni del fenomeno della vittimizzazione delle persone con disabilità).

# BIBLIOGRAFIA

---

Aprile, E. (2018). Le problematiche applicative della disciplina concernente le modalità di ascolto del minore. *CASSAZIONE PENALE*, 2450-2452.

Algeri, L. (2020). Il testimone vulnerabile tra esigenze di protezione “dal” processo e diritto alla prova. *DIRITTO PENALE E PROCESSO*, 129-139.

Caporale, S. (2015). L’audizione dei minori in incidente probatorio: una questione di equilibri. *ARCHIVIO PENALE*, 951-975.

Cuzzocrea V., Monteleone M. (2016), Le dichiarazioni delle vittime vulnerabili nei procedimenti penali. *PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA*, 1.

D'Alessandro, E. (2020). Il giudizio civile “telematico” di legittimità ai tempi del covid-19. *GIUSTIZIA INSIEME*, 1-12.

Dalmotto, E. (2020). La fine anticipata della seconda fase e la ripresa dei processi dopo il COVID-19. *IL CASO*, 27(27giugno 2020), 1-15.

Pascucci, N. (2020). La testimonianza del minorenne nel processo penale. *GIURISPRUDENZA ITALIANA*, 2578-2588.

Sabatella U., Scorza S. (2009). Il disabile: vittima e testimone. *MINORIGIUSTIZIA*, 364-370.

United Nations. (2006, December 13). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.


[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-15&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en)

United Nations. (2020). *International principles and guidelines on access to justice for persons with disabilities*.  
<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/GoodPracticesEffectiveAccessJusticePersonsDisabilities.aspx>

United Nations. (2008). *Backgrounder: Disability Treaty Closes a Gap in Protecting Human Rights*. Available at:  
<https://www.un.org/development/desa/disabilities/backgrounder-disability-treaty-closes-a-gap-in-protecting-human-rights.html>

Venturini, S. (2011). L'esame del minore in incidente probatorio, tra dati normativi (nazionali e sovranazionali) e prassi giudiziale. *CASSAZIONE PENALE*, 1928-1951.

World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2022). *Global report on assistive technology*. World Health Organization.



**ALLEGATI**

---

**Allegato 1 – Flyer creato per incentivare la partecipazione dei minori**

*La Libertà è Partecipazione...  
G. Gaber*



**LINK**

*Per una Giustizia più Inclusiva*

**Hai tra i 12 e i 17 anni?**

**Hai dovuto denunciare un reato?**

**Sei entrato in contatto con il sistema giudiziario?**

Il progetto LINK del CNR e della Commissione Europea vuole migliorare l'accesso alla giustizia dei minori vittime di reato e dei minori con disabilità intellettive e/o psicosociali.

Abbiamo bisogno di far sentire la tua voce! Ti invitiamo a condividere la tua esperienza con noi nel corso di una breve intervista anonima.

Se vuoi partecipare alla ricerca, contattaci o chiedi ad un tuo genitore di contattarci\*:  
3487972780 - [giampiero.lupo@cnr.it](mailto:giampiero.lupo@cnr.it) (responsabile scientifico)

**I PARTECIPANTI RICEVERANNO UN SIMPATICO E UTILE GADGET CON I LOGHI DEL PROGETTO**

\*Per partecipare al progetto è necessario il consenso di un tuo genitore. L'intervista è anonima e puoi recedere dalla partecipazione al progetto in qualsiasi momento.